



NUNZIA DONADIO

LE 'AUCTIONES' PRIVATE
ALL'EPOCA DI PLAUTO

Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta
nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina

Estratto da

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA

A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi

Milano 2007



Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Nunzia Donadio *

LE 'AUCTIONES' PRIVATE ALL'EPOCA DI PLAUTO

Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta
nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina

1. PREMESSA

La vendita all'asta era un istituto utilizzato nel mondo antico, sia in Grecia e nell'Egitto tolemaico ¹ sia nell'Italia preromana ² che a Roma.

* Università degli Studi di Milano.

¹ La maggior parte della documentazione sulle vendite all'asta è rappresentata da papiri di età tolemaica e romana. Per il diritto greco, specie per quello attico, poche sono le attestazioni dirette. Resta qualche riferimento in fonti letterarie di età classica e in iscrizioni di varie epoche e diversa provenienza geografica. Per queste testimonianze vd. spec. T. Thalheim, *s.v. Auction (Griechisch)*, in *PWRE*. 2.2, Stuttgart 1896, 2269 s.; F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, in *Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, IV, Milano 1949, 284 ss. (= *Der griechische Versteigerungskauf*, in *Gesammelte Abhandlungen*, II, Heidelberg 1961, 262 ss.). Secondo Pringsheim, essendo ignoto all'Egitto tolemaico l'istituto della vendita all'asta, il quale vi sarebbe stato introdotto dai greci, i tratti essenziali che in ordine alla procedura si traggono dalla documentazione papiracea di età tolemaica sarebbero riferibili alle caratteristiche fondamentali dell'*auctio* in Grecia. Sulle aste nell'Egitto tolemaico vd., inoltre, A.B. Schwarz, *Die öffentliche und private Urkunden im römischen Aegypten. Studien zum hellenistischen Privatrecht*, Leipzig 1920, 160 ss.; M. Talamanca, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*, ser. 8^a, VI, Roma 1954, 35 ss., dove bibl. (in part. 36 nt. 1). Per la vendita all'asta di schiavi, cfr. J.F. Oates, *A Rhodian Auction Sale of a Slave Girl*, in *JEA*. 55 (1969), 191 ss.; H.C. Youtie, *'A Rhodian Auction Sale of a Slave'* (*JEA* 55, 1969, 191-210), in *ZPE*. 15 (1974), 145 ss. In generale, sulle vendite di schiavi in Grecia vd. il recente contributo di É. Jakab, *'Praedicere' und 'cavere' beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München 1997, 53 ss., dove altra lett. Sul sistema della vendita pubblica all'asta in Grecia cfr. M.K. Langdon, *Public Auctions in Athens*, in R. Osborne - S. Hornblower (eds.), *Ritual, Finance, Politics. Athenian Democra-*

Riguardo alla realtà romana, le testimonianze antiche concernenti le *auktiones* pubbliche come quelle private³, le quali interessano più direttamente nel presente contesto, sono numerose. Esse mostrano l'ampia diffusione, in particolare, della vendita all'asta tra privati nella vita quotidiana e nella prassi⁴

tic Accounts presented to D. Lewis, Oxford 1994, 253 ss., con discussione della precedente bibl.; utili osservazioni anche in S.D. Lambert, *Rationes centesimarum*. *Sales of Public Land in Lykourgan Athens*, Amsterdam 1997, 265 ss. Sull'*auctio* di beni confiscati dallo stato ad Atene vd. K. Hallof, *Der Verkauf konfiszierten Vermögens vor den Poleten in Athen*, in *Klio* 72 (1990), 402 ss.

² Per un interessante accenno a quanto si desumerebbe da riferimenti liviani per Capua, vd. G. Thielmann, *Die römische Privatauktion zugleich ein Beitrag zum römischen Bankrecht*, Berlin 1961, 42 nt. 5. Su Liv. 40.43.1 vd. adesso C. Cascione, *'Consensus'*. *Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 254 ss.

³ Per le vendite all'asta private, alle quali si limita il presente contributo, numerosissimi sono i riferimenti ad esse nelle fonti letterarie e in quelle epigrafiche (su queste ultime cfr. note successive). Uno sguardo a quelle citate spec. nel *TbL.*, s.v. *'Addico'*, *'Addictio'*, *'Argentarius'*, *'Auctio'*, *'Coactor'*, *'Liceor'*, *'Licitor'*, *'Licitatio'*, *'Praeco'*, *'Praeconium'*, dà una chiara visione di quanto la prassi delle *auktiones* fosse parte essenziale della vita economica e commerciale del mondo romano. Scarse sono, al contrario, le citazioni d'aste private nelle fonti giuridiche; e ancora più sporadiche esse diventano in quelle postclassiche e giustiniane, in corrispondenza con la tendenziale scomparsa in quest'epoca dell'istituto. Su ciò cfr. M. Talamanca, *Contributi*, cit., 128; Id., s.v. *'Auctio'*, in *NNDI*. 1, Torino 1958, 1535; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 82 s.; M. Kaser, *rec. a G. Thielmann*, *op. ult. cit.*, in *ZSS*. 79 (1962), 440. Alle *auktiones* private fanno riferimento esigui frammenti dei *Digesta* (vd. tra i più significativi D.41.4.2.8 e D.44.4.5.4) ed alcuni testi giuridici pervenuti al di fuori della Compilazione, come Gai 4.126a e *Tit. Ulp.* 22.26. Su queste fonti e per altre indicazioni si rinvia spec. a M. Talamanca, *Contributi*, cit., 121 ss.; Id., *rec. a A. Petrucci*, *'Mensam exercere'*. *Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. - metà del III secolo d.C.)*, Napoli 1991, in *BIDR*. 96-97 (1993-1994), 835 ss.; J.A.C. Thomas, *The Auction Sale in Roman Law*, in *The Juridical Review* (1957), 42 ss.; Id., *rec. a G. Thielmann*, *op. ult. cit.*, in *Labeo* 12 (1966), 395 ss.; H. Ankum, *Quelques problèmes concernant les ventes aux enchères en droit romain classique*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Milano 1972, 377 ss.; S. Solazzi, *Ulp.* 22.26, in *SDHI*. 3 (1937), 452 ss. (= *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli 1972, 499 ss.), il quale esclude la riferibilità al giurista severiano dell'*'illogico'* principio espresso nel passo; A. Petrucci, *op. ult. cit.*, in part. 135 ss. e 227 ss.; Id., *In margine a Gai. 4,126a*, in *'Iuris vincula'*. *Studi in onore di M. Talamanca*, VI, Napoli 2001, 313 ss. Un fronte nuovo di studi si è aperto, però, intorno alle tavolette cerate concernenti la prassi delle *auktiones* private in Campania nel primo secolo dell'impero, sia quelle cd. *Lucundianae* sia, per le ricerche più recenti, quelle puteolane dell'archivio dei *Sulpicii* (vd. *infra*, ntt. 4 e 5).

⁴ Per la prassi delle *auktiones* private a Pompei e a Puteoli nel I secolo d.C. siamo informati dalla documentazione epigrafica ritrovata durante gli scavi in territorio campano, a Pompei, in zona Murecine. In realtà il tipo di documenti ritrovati non offre dati sufficienti per ricostruire la procedura delle vendite all'asta private in tutte le sue diverse fasi, ma arricchisce le informazioni che si traevano soprattutto, come detto, da fonti letterarie. L'archivio di Cecilio Giocondo – nell'edizione di C. Zangemeister, *'Tabulae ceratae Pompeis repertae'*, in *CIL*. IV, Suppl. I, 1898, 3340, nrr. 1 ss. (= *FIRA*. III, nrr. 128 ss., a cui si rinvia per le informazioni sulle edizioni delle *tabulae* e per la bibliografia più antica su questi documenti [pp. 400-403]) – conserva quietanze che i *domini* o, spesso, le *dominae auctio-num* rilasciavano al banchiere pompeiano e che comprovavano l'avvenuto pagamento da

commerciale tanto a Roma, nelle colonie e nei municipi campani, quanto in territorio non italico ⁵.

parte dell'*argentarius* appunto del prezzo ricavato dalla vendita all'asta, dedotta la *merces* in suo favore. Sulle *apochae Iucundianae* c'è una nutrita bibliografia, arricchitasi intorno alla metà del secolo scorso di importanti contributi. Tra gli studi principali si ricordano i seguenti: Th. Mommsen, *Die pompeianischen Quittungstafeln des L. Caecilius Iucundus*, in *Hermes* 12 (1877), 88 ss. (= *Juristische Schriften*, III, rist. Berlin - Dublin - Zürich 1965 dell'ed. Berlin 1907, 221 ss.), che si citerà d'ora in avanti nella trad. it. di D. Bertolini – *Le tavolette pompeiane. Quietanze a L. Cecilio Giocondo*, in *Giornale degli scavi di Pompei*, nv. ser., 4 (Napoli 1878), 69 ss. –, in quanto riveduta da Mommsen stesso con aggiunte e correzioni rispetto all'originale in lingua tedesca; E. Caillemer, *Un commissaire-priseur a Pompéi au temps de Néron*, in *RHDFE*. 1 (1877), 397 ss.; H. Erman, *Die pompeianischen Wachstafeln*, in *ZSS*. 20 (1899), 172 ss.; E. Schönbauer, *Zur Erklärung der 'lex metalli Vipascensis'*, in *ZSS*. 45 (1925), 363 ss., con bibl.; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 55 ss.; J. Andreau, *Remarques sur la société pompéienne. À propos des tablettes de L. Caecilius Iucundus*, in *Dialoghi di Archeologia* 7 (1973), 213 ss.; Id., *Les affaires de Monsieur Iucundus*, Roma 1974, in part. 73 ss. e 309 ss., con altra bibl.; Id., *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (Ive siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.)*, Roma 1987, *passim*, con deduzioni su aspetti generali concernenti l'attività dei banchieri nel mondo romano; Id., *Présence des cités et des hiérarchies civiques dans les tablettes de Pompéi*, in J.-J. Aubert (direct.), *Tâches publiques et reprise privée dans le monde romain. Actes du Diplôme d'études avancées, Universités de Neuchâtel et de Lausanne 2000-2002*, Neuchâtel 2003, 229 ss.; J. Macqueron, *En relisant les quittances de Pompéi*, in 'Sodalitas'. *Scritti in onore di A. Guarino*, VII, Napoli 1984, 3593 ss. L'archivio dei *Sulpicii* conserva documentazione più varia quanto ai contenuti, comprendendo infatti, oltre ad *apochae dominae auctionis* (TPSulp. 82), esempi di *promissio auctionatoris* (TPSulp. 81), di *testationes adfixi libelli de pignore vendundo* (TPSulp. 83-84) o di *fiduciis vendundis* (TPSulp. 85, TPSulp. 90-93) o di *fundis vendundis* (TPSulp. 88). Questi documenti riguardano, però, solo vendite all'asta di beni oggetto di *pignus* o *fiducia* (*cum creditore*) disposte dal creditore insoddisfatto nella sua pretesa. Di più recente ritrovamento rispetto a quelle dell'archivio di Cecilio Giocondo, le *tabulae Sulpiciorum* sono state oggetto in questi anni di un'accurata rilettura e riedite, come è noto, da G. Camodeca, 'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum' (TPSulp.). *Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, I, Roma 1999, in part. 185 ss. per il testo dei documenti concernenti vendite all'asta (TPSulp. 81-93) e relativa discussione. Per gli elementi che quest'ultima documentazione offre in merito al procedimento delle *auktiones* relative a beni oggetto di *fiducia* o di *pignus*, vd. inoltre J. Macqueron, *En relisant les quittances de Pompéi*, cit., 3595 ss.; J. Crook, *Working Notes on some of the New Pompeii Tablets*, in *ZPE*. 29 (1978), 233 ss.; L. Bove, 'Tabulae Pompeianae' 19-22, in *Labeo* 19 (1973), 7 ss.; Id., *Rapporti tra 'dominus auctionis', 'coactor' ed 'emptor' in Tab. Pomp.* 27, in *Labeo* 21 (1975), 322 ss.; Id., *Documenti di operazioni finanziarie dall'archivio dei 'Sulpicii'. 'Tabulae Pompeianae' di Murécine*, Napoli 1984, 75 ss.; F. Costabile, *L'auccio' della 'fiducia' e del 'pignus' nelle tabelle dell'agro Murecine*, Soveria Mannelli 1992, *passim*; P. Gröschler, *Die 'tabellae'-Urkunden aus den pompeianischen und berkulanensischen Urkundenfunden*, Berlin 1997, in part. 64 ss.; J.G. Wolf, *Aus dem neuen pompeianischen Urkundenfund. Der Seefrachtvertrag des Menelaos*, in *Freiburger Universitätsblätter* 65 (1979), 23 ss.; da ultima S. Romeo, 'Fiducia auctionibus vendunda' nelle tabelle pompeiane, in *Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico* 2 (2006), 206 ss.

⁵ Su determinate tipologie di *auktiones* siamo informati, per il distretto minerario di Vipasca, dalla cd. *lex metalli Vipascensis*, *CIL*. II, Suppl., 5181, pp. 788 ss. (= *FIRA*². I, pp. 503 ss.), un'iscrizione su due tavole ritrovate in tempi diversi ad Aljustrel, nel sud del

La ragione fondamentale di questo largo impiego delle vendite all'incanto è stata unanimamente individuata dagli storici nella circostanza che il relativo procedimento, nel quale era resa possibile una pubblicità sicura e ad ampio raggio della vendita e delle sue condizioni, avviava all'assenza nel mondo antico, in particolare in Grecia e a Roma, di istituti e di figure professionali che nei tempi moderni sono in grado di garantire l'incontro fra la domanda e l'offerta; come, innanzitutto, quelle che realizzano l'intermediazione nella vendita ⁶.

La loro ampia diffusione spiega anche l'importanza economica dell'imposta romana sulle *auctiones* ⁷. Le più antiche furono, verosimilmente, le *auctiones* pubbliche. *Venditiones* pubbliche, che «con tutta probabilità si svolgevano all'asta», infatti, sarebbero testimoniate già per la fine del V secolo a.C. ⁸.

Portogallo. Sul documento, per le vendite all'asta e per il ruolo che nella relativa procedura svolgevano gli argentari vd. spec. J. Flach, *La table de bronze d'Aljustrel*, in *RHDFE*. 2 (1878), 651 ss.; G. Demelius, *Zur Erklärung der 'lex metalli Vipascensis'*, in *ZSS*. 4 (1883), 33 ss.; E. Schönbauer, *Zur Erklärung*, cit., 352 ss.; M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 118 ss., 147 ss.; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., in part. 186 ss., 267 ss.; C. Domergue, *La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca*, Paris 1983, *passim*; Id., *La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca*, in *Conimbriga* 22 (1983), 5 ss.; J. Andreau, *La vie financière dans le monde romain*, cit., in part. 134 ss. A questi autori si rinvia per altra letteratura. Sulla *stipulatio argentaria* menzionata nella cd. *lex metalli Vipascensis* vd. di recente F. Sturm, *'Stipulatio argentaria'*, in J.A. Ankum (ed.), *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg (Suisse) 1993, 435 ss.

⁶ In tal senso cfr., per la realtà greca, F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., in part. 284; per quella romana, Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 72; W. Leist, *s.v. Auction (Römisch)*, in *PWRE*. 2.2, Stuttgart 1896, 2270; E. Schönbauer, *Zur Erklärung*, cit., 371, il quale richiama soprattutto l'assenza nella realtà economica di Roma antica di una forma assimilabile al moderno «Kommissionsgeschäft»; M. Talamanca, *Contributi*, cit., 108 s., in part. 109 nt. 1; H. Ankum, *Quelques problèmes*, cit., 377.

⁷ A proposito della tassa sulle *auctiones*, delle sue specificazioni rispetto ai diversi oggetti posti all'asta come delle modifiche apportate da successivi interventi legislativi di età imperiale, vd. spec. Suet. *Iul.* 16; Tac. *ann.* 1.78, 2.42 e 13.31; Dio Cass. 55.3, 58.16, 59.9; D.50.16.17.1 (Ulp. 10 ed.): *vectigal venalium rerum*, tradizionalmente riferito all'imposta sulle *auctiones* (cfr. per tutti Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 74 nt. 5). Sull'argomento vd. per la dottrina moderna spec. L. Rodríguez Alvarez, *Algunas precisiones en materia de impuestos indirectos de la época augustea*, in *RIDA*. 33 (1986), in part. 194 ss. In merito alla *centesima argentariae stipulationis* della *lex metalli Vipascensis FIRA*². I, nr. 105,1 e al problema della possibile valutazione della stessa come equivalente della *centesima rerum venalium*, per le *auctiones* nel distretto di Vipasca, cfr. E. Schönbauer, *Zur Erklärung*, cit., 352 ss.; M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 118 s., 147 ss. con discussione delle ipotesi avanzate nella letteratura precedente; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 235 ss. ed ivi altra bibl. Sull'ammontare percentuale dovuto dall'adetto agli incanti al *conductor venditionum* vd. D. Capanelli, *Alcune note relative alle 'leges metalli Vipascensis'*, in *BIDR*. 86-87 (1984), 124. Tra gli studi più recenti sulla cd. *lex metalli Vipascensis* cfr. A. Mateo, *Roman Mining on Public Land: from the Republic to the Empire*, in J.-J. Aubert (direct.), *Tâches publiques et entreprise privée*, cit., 123 ss., con lett.

⁸ Come lascerebbe desumere Liv. 2.17.6. Così M. Talamanca, *Contributi*, cit., 107; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 36 nt. 89, con ulteriore bibl.

Nelle loro varie forme, in particolare quelle più risalenti della *venditio sub corona* e della *bonorum sectio*, esse erano caratterizzate dalla circostanza che la vendita veniva effettuata dall'autorità pubblica e aveva ad oggetto rispettivamente i beni pubblici, soprattutto i prigionieri di guerra⁹, o i *bona* di un individuo condannato alla pena capitale. La seconda era peraltro relativa ai crediti vantati dallo stato verso i privati¹⁰.

Al procedimento delle *venditiones fiscales*, con cui lo stato procedeva in genere alla vendita dei propri beni, un'opinione tradizionale e molto diffusa in dottrina riallaccia l'origine delle *auctiones* private¹¹.

⁹ Specialmente in riferimento ai prigionieri di guerra si parlava di *venditio sub corona*, probabilmente per l'uso di esporre costoro incoronati di ghirlande. Cfr. Gell. 6.4.3 ss. e Fest. s.v. 'Sub corona' (400 L.). L'etimologia della definizione è però molto discussa. Su questa forma di vendita all'asta le testimonianze nelle fonti non sono particolarmente abbondanti. Tra i contributi più importanti si segnalano i seguenti: A. Ehrhardt, s.v. 'Corona', in *PWRE*. Suppl. 7, Stuttgart 1940, 96 s.; M. Talamanca, *Contributi*, cit., 153 ss.; F. Coarelli, 'Magistri Capitolini' e mercanti di schiavi nella Roma repubblicana, in *Index* 15 (1987), 175 ss., in part. 182. Un recente contributo sul tema è quello pubblicato da K.-W. Welwei, 'Sub corona vendere'. *Quellenkritische Studien zu Kriegsgefangenschaft und Sklaverei in Rom bis zum Ende des Hannibalkrieges*, Stuttgart 2000, al quale si rinvia per le fonti e per ulteriore bibl. Sul problema della qualificazione della *venditio sub corona* come istituto di *ius gentium* vd. da ultimo C. Cascione, 'Consensus', cit., 371, con fonti e lett.

¹⁰ Sull'argomento vd. spec. M. Talamanca, *Contributi*, cit., 158 ss., al quale si rinvia per la letteratura più antica; V. Colacino, s.v. 'Bonorum sectio', in *NNDI*. 2, Torino 1958, 514 s.; F. Salerno, *Dalla 'consecratio' alla 'publicatio bonorum'*, Napoli 1990, 161 ss., su cui vd. spec. le *recc.* di M. Talamanca, in *BIDR*. 94-95 (1991-1992), 706 ss. e di G. Klingenberg, in *ZSS*. 110 (1993), 748 ss.; G. Crifò, *L'ablazione dei 'bona'*, in *Labeo* 39 (1993), 429 ss.

¹¹ F. Wieacker, 'Lex commissoria'. *Erfüllungszwang und Widerruf im römischen Kaufrecht*, Berlin 1932, 62 s.; H. Sieg, *Quellenkritische Studien zur Bessergebotsklausel ('in diem addictio') im römischen Kaufrecht*, Hamburg 1933, 1 ss. Quest'ipotesi, nel suo nucleo essenziale, è stata considerata probabile da M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 106 ss., con altra bibl. Quest'ultimo, tuttavia, esprime una posizione personale diversa in merito al rapporto tra *auctio* e *in diem addictio*, sostenendo che questa non sarebbe stata parte del procedimento dell'altra, ma avrebbe rappresentato espediente per evitare al venditore le lungaggini e le spese di una vendita all'asta. Dello stesso autore italiano vd. adesso s.v. *Vendita (diritto romano)*, in *ED*. 46, Varese 1993, 309 (ivi nt. 49 per altra bibl.). A mio avviso, elementi comuni al procedimento delle *venditiones fiscales* e insieme a quello delle vendite private all'asta dovevano essere ancora chiari ai giuristi di età severiana, dal momento che Ulpiano affermava che l'editto edilizio – la cui origine, come dirò tra breve nel testo, è certamente da collegare con la procedura dell'*auctio* privata a Roma, avente ad oggetto *mancipia* e *iumenta* – non si applicava alle *venditiones fiscales* (D.21.1.1.3, su cui *infra*). Mi sembra chiaro, infatti, che una tale precisazione non avrebbe potuto avere utilità alcuna, per la visione dei classici, se non vi fossero stati aspetti comuni tra i rispettivi procedimenti di vendita all'incanto. Sul problema del rapporto tra *auctiones* pubbliche e *auctiones* private e, più in genere, sull'origine dell'*auctio* privata nel contesto della più complessa 'querelle' concernente le origini dell'*emptio venditio* vd., oltre agli autori citati sopra in questa nota spec. Th. Mommsen, *Die römischen Anfänge von Kauf und Miethe*, in *ZSS*. 6 (1885), 260 ss. (= *Juristische Schriften*, III, Berlin 1907, 132 ss.); R. Henle, *Die rechtliche Natur der 'in diem*

Quest'ultima tipologia di *auctiones* si distingueva dalle altre sopra ricordate per la circostanza che all'asta venivano posti beni dei privati, su iniziativa del proprietario stesso oppure del creditore fiduciario o pignoratorio, il quale, insoddisfatto nella sua pretesa al credito, metteva in vendita l'oggetto datogli in garanzia dal debitore¹². Nel primo caso, la vendita all'asta poteva servire a disfarsi di cose alle quali non si aveva interesse, come accadeva soprattutto nell'ipotesi in cui fossero posti all'incanto beni del defunto, che gli eredi o i legatari non desideravano conservare per proprio uso¹³. Ma essa poteva essere disposta anche per uno straordinario bisogno di denaro, allo scopo di effettuare, ad esempio, un acquisto imprevisto o per saldare dei debiti pendenti¹⁴.

addictio' beim Kaufvertrage, in *Festschrift für P. Koschaker*, II, Weimar 1939, 169 ss.; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., in part. 20 ss.; F. Cancelli, *L'origine del contratto consensuale di compravendita nel diritto romano. Appunti esegetico-critici*, Milano 1963, *passim*; F. Gallo, *In tema di origine della compravendita consensuale*, in *SDHI*. 30 (1964), in part. 309 ss. Tra gli studi recenti sulle origini della compravendita spec. V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica e repubblicana*, in *Ostraka* 5 (1996), 63 ss.; A. Castro, 'Emptio venditio' y 'consensus'. *Contribución al estudio del origen y fundamentos de la compraventa romana: contrato-fin y contrato-medio*, in 'Juris vincula', cit., II, 11 ss.; C. Cascione, 'Consensus', cit., in part. 215 ss.; L. Gagliardi, *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, Padova 2007, 103 ss. A questi autori si rinvia per più dettagliate indicazioni bibliografiche.

¹² Questo tipo di vendite all'asta è documentato, per via epigrafica, dalle *tabulae* dell'archivio dei *Sulpicii* (vd. *supra*, nt. 4). Esse mostrano quanto la procedura e soprattutto la fase della pubblicità relativa all'*auctio* e alle sue condizioni fossero complesse, appunto in relazione alla natura e alla funzione della *venditio* stessa. Veniva in considerazione in questo tipo di procedimento, cioè, la necessità di garantire che il bene oppignorato o dato in fiducia fosse venduto con il ricavato più alto possibile e, soprattutto, che il *superfluum* sul ricavato della vendita, una volta soddisfatto il creditore, fosse restituito al debitore. Su quest'ultimo aspetto vd. ad es. TPSulp. 77, su cui G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, I, cit., 176.

¹³ Cfr. Cic. *Phil.* 2.29.73; *fam.* 14.5.2; *Att.* 13.12.4. È noto che Catone (*agr.* 2.7) consigliava al proprietario terriero di disfarsi degli schiavi vecchi e malati mettendoli all'asta per ottenere il più alto ricavato possibile. Sulla vendita all'incanto di beni ricevuti in eredità abbiamo numerosi riferimenti nelle fonti. Vd. ad es. Cic. *Caec.* 13 ss.; *Att.* 11.15.4; Plin. *epist.* 7.11. Sull'argomento in genere, cfr. Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 73; W. Kroll, *s.v.* 'Licitatio', in *PWRE*. 13.1, Stuttgart 1926, 505; e, nella letteratura moderna, N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales in Republican Rome*, in *Aevum* 63 (1989), in part. 64 ss., dove altra bibl.

¹⁴ Esempi di vendite all'asta disposte per straordinario bisogno di denaro e in genere casi di *venditiones* dettate da ragioni contingenti relative ai *domini auctionum* sono frequenti nelle fonti. Già nelle *fabulae* plautine sono immaginate *auctiones* di tal genere: ad es. in Plaut. *Men.* 1150 ss.; *Merc.* 615; *Poen.* 1421 ss.; *Stich.* 193 ss., sui quali vd. *infra*, nel testo. Altri esempi si rinvencono in fonti letterarie. Ma numerosi casi di vendite all'asta occasionali, dettate da eccezionali esigenze di denaro, si hanno anche nelle tavolette campane, per esempio in quelle in cui figurano *dominae auctionum*, come alcune delle *auctiones Iucundianae* (*CIL*. IV, Suppl. I, 3340 nrr. 20, 22, 24-25, 29, su cui cfr. J. Andreau, *Les affaires de Monsieur Iucundus*, cit., 88 ss., in part. 114) o taluni documenti dell'archivio dei *Sulpicii* (sui quali vd. più diffusamente *infra*, nel testo).

Queste esigenze eccezionali, per così dire, potevano essere anche alla base delle aste che venivano indette dai creditori per i beni dati loro in fiducia o in pegno dai debitori, come accade talvolta per le *auktiones* documentate nelle tavolette cerate dell'archivio dei *Sulpicii*.

Dalle vendite all'incanto occasionali, dovute a circostanze personali o familiari o comunque a ragioni straordinarie, infine, si distinguevano quelle conseguenti all'ordinario svolgimento degli affari, come le *auktiones* di prodotti agricoli o quelle dettate in genere da motivi commerciali e speculativi¹⁵.

Le prime attestazioni di vendite private all'asta risalgono nelle fonti latine a Plauto e Catone. Le *auktiones* di cui parla il Censore sono vendite ordinarie a cui procedeva il proprietario terriero nella gestione della propria azienda rurale¹⁶. Nelle *fabulae* plautine invece, come meglio dirò in seguito, sono immaginate per lo più vendite all'asta occasionali, motivate da eccezionale bisogno di denaro o – nella finzione comica – dal bisogno di soddisfare momentanee passioni, come la bramosia per una bella cortigiana o il desiderio di un succulento e agognato pasto.

2. I SINGOLI RIFERIMENTI ALLE 'AUCTIONES' NELLE COMMEDIE DI PLAUTO

Nel teatro del poeta di Sarsina i riferimenti alle *venditiones* con pubblico incanto in generale sono piuttosto numerosi.

¹⁵ Un'accurata classificazione delle tipologie di vendite all'asta, delle motivazioni e degli scopi perseguiti con questo procedimento è condotta, in riferimento alle *auktiones Iucundianae*, da J. Andreau, *Les affaires de Monsieur Iucundus*, cit., 74 ss. Lo studioso distingue, in base alla persona del venditore e alla natura dei beni messi all'asta, tre diverse tipologie di *auktiones* tra quelle documentate nelle relative tavolette: a) «les ventes aux enchères occasionnelles, liées à la gestion des patrimoines privés»; b) «les ventes périodiques de produits agricoles, organisées par des propriétaires fonciers ou des exploitants agricoles»; c) «les ventes aux enchères organisées par des commerçants, notamment dans des lieux commerciaux (marchés, etc.)».

¹⁶ Cfr., spec. per l'esplicito richiamo all'*auctio* in tema di vendita di prodotti del fondo, di schiavi e di utensili agricoli, Cato *agr.* 2.7: *Auctionem uti faciat: vendat oleum, si pretium habeat, vinum, frumentum quod supersit vendat, boves vetulos, armenta delicula, oves deliculas, lanam, pelles, plostrum vetus, ferramenta vetera, servum senem, servum morbosum, et si quid aliud supersit, vendat* ... Sulla testimonianza che Catone offrirebbe in tema di *auktiones* disposte nella gestione ordinaria di un'attività produttiva, vd. M. Talamanca, *Contributi*, cit., 109 ss.; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 45 ss.; J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine dans le théâtre de Plaute et de Térence*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire* 80 (1968), 493 ss.; É. Jakab, *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., in part. 145 s., e in questi autori altra lett. Sulla riferibilità degli schemi di *leges venditionis* ricordati da Catone ad ipotesi di vendite all'incanto vd. ora C. Cascione *'Consensus'*, cit., 249 ss.

Mi sembra interessante sottolineare sin d'ora una circostanza. Nel parlare di *auktionen*, in particolare per il presente contesto di quelle private, Plauto impiega termini che nelle fonti successive al periodo tra il III e il II secolo a.C. qualificano la riferibilità delle stesse al procedimento delle vendite private all'asta. Intendo per ora soltanto mettere in evidenza questo aspetto, ma non certo per trarne conclusioni in merito alla romanità o meno dei richiami alle *auktionen* nell'opera di Plauto¹⁷. È questo un problema sul quale mi soffermo specificamente nelle pagine successive, pervenendo ad una soluzione positiva ma sulla base di numerose altre considerazioni, in parte anche di carattere generale.

Accanto al termine *auctio*, nei versi plautini ricorrono di sovente vocaboli che, più o meno direttamente a seconda del contesto, si ricollegano alla procedura delle vendite all'asta in generale, sia pubbliche che private. Vediamoli più in dettaglio nelle singole commedie.

¹⁷ È noto che l'uso di vocaboli e di espressioni tecniche proprie del linguaggio giuridico, che qualificano nelle fonti latine determinati istituti e figure del diritto romano, in Plauto come in Terenzio non necessariamente trova riscontro nella realtà rappresentata sotto quella veste lessicale. Sull'impiego di termini tecnici nella *palliata* latina si è svolta una vastissima discussione in dottrina e immensa è la letteratura in argomento. Quanto agli studi di carattere generale, restano fondamentali i tradizionali contributi di E. Costa, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, rist. anast. Roma 1968 dell'ed. Torino 1890; Id., *Il diritto privato nelle commedie di Terenzio*, Bologna 1893; L. Pernard, *Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence*, Lyon 1900; O. Frederhausen, *De iure Plautino et Terentiano*, Göttingen 1906, 1 ss.; Id., *Weitere Studien über das Recht bei Plautus und Terenz*, in *Hermes* 47 (1912), 199 ss.; R. Daresté, *Le droit romain et le droit grec dans Plaute*, ora in *Études d'histoire du droit*², Paris 1926, 149 ss.; E. Fraenkel, *Plautinisches im Plautus*, Berlin 1922, su cui vd. la trad. it. di F. Munari, *Elementi plautini in Plauto* (con aggiunte), Firenze 1960; U.E. Paoli, *Comici latini e diritto attico*, Milano 1962, in part. 46 ss.; G. Rotelli, *Ricerca di un criterio metodologico per l'utilizzazione di Plauto*, in *BIDR.* 75 (1972), 95 ss., in part. 115 ss.; C.St. Tomulescu, *Observations sur la terminologie juridique de Plaute*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, VI, Napoli 1984, 2771 ss. Tra gli studi recenti vd. spec. C. Venturini, *Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi*, in L. Agostiniani - P. Desideri (a cura di), *Plauto testimone della società del suo tempo*, Napoli 2002, 113 ss. e K. Evangelos, *Legal Language in Plautus with Special Reference to 'Trinummus'*, in *Mnemosyne* 56 (2003), 194 ss., ai quali si rinvia per ulteriore bibl. Per singole trattazioni su aspetti specifici, con particolare riferimento a temi vicini all'oggetto del presente articolo, cfr. J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., in part. 469 ss., il quale esamina l'impiego nelle commedie plautine di vocaboli concernenti l'organizzazione dei banchieri di professione, i materiali utilizzati nei loro affari e in generale la loro attività, da un lato, e quelli relativi alle vendite all'asta, dall'altro; M.V. Giangrieco Pessi, *'Argentarii' e trapeziti nel teatro di Plauto*, in *AG.* 201 (1981), 39 ss.; J.M. André, *L'argent chez Plaute. Autour du Curculio*, in *Vichiana* 12 (1983), 15 ss. Quanto alle vendite all'asta, possiamo dire che i riferimenti ad esse nelle *fabulae* del poeta di Sarsina, oltre a trovare sotto il profilo linguistico un preciso riscontro in fonti latine successive e sicuramente riferibili alla realtà delle *auktionen* private a Roma, sia sulla base di riscontri sostanziali sia di considerazioni di carattere generale – tra le quali rileva spec. quella che fa leva sulla circostanza che in Grecia le vendite private all'asta non avrebbero conosciuto che una scarsissima diffusione (su ciò cfr. *infra*, nel testo) –, appaiono di più agevole riferibilità alla realtà romana che non a quella greca.

a) All'attività qualificata dall'uso del verbo *liceri* o *licitari*¹⁸ si fa riferimento in:

¹⁸ Dell'ampia gamma di significati che assumono le forme *liceri* o *licitari*, interessano in questo contesto naturalmente quelli che mettono in relazione i termini con un momento della complessa procedura delle vendite all'asta a Roma, in cui si svolgeva cioè la gara tra gli offerenti per l'aggiudicazione e l'acquisto della cosa. Numerosi sono i testi in cui queste forme vengono impiegate nel senso specifico di 'essere esposto in vendita' o 'essere venduto' (all'asta), e soprattutto con il valore di 'fare offerte' durante una licitazione (con riferimento a un'attività del compratore), oppure ancora con quello di 'offrire qualcosa in vendita al prezzo indicato' (per qualificare, al contrario, un'azione del venditore). Vd. le fonti indicate nel *Tbll.* VII.1357 s., s.v. '*Liceor*'; VII.1373, s.v. '*Licitor*'; VII.1372, s.vv. '*Licitatio*' e '*Licitor*'; *VIR.* III/2.1633, s.v. '*Licitatio*'; e, infine, per l'impiego di alcune di queste espressioni nelle *fabulae* plautine, cfr. G. Lodge, *Lexicon 'Plautinum'*, I, rist. anast. Hildesheim - New York 1971 dell'ed. Leipzig 1924, s.v. '*Liceo*', 897. Sull'argomento spec. W. Kroll, s.v. '*Licitatio*', cit., 505; F. Cancelli, *L'origine del contratto consensuale*, cit., 91 ss., in part. 94. Il significato tecnico giuridico della *licitatio* nelle *auktiones* private romane è oggetto di discussione nella letteratura romanistica. Dubbio è *in primis* il valore stesso della *licitatio*. La questione a sua volta coinvolge il più complesso problema del momento finale dell'intera procedura dell'*auctio* privata, ovvero quello in cui si intendeva concluso il contratto di vendita; e quindi quelli più specifici del rapporto tra la *proscriptio* e la *licitatio*, come quello concernente la portata reale o meno dell'*addictio* (su ciò cfr. *infra*, nt. 20). La qualificazione del *liceri* o del *licitari* come del 'fare un'offerta' (di contratto di compravendita), infatti, implica, quanto alla fase precedente, che la *proscriptio* avesse l'efficacia di un invito ad offrire e, quanto alla fase conclusiva, che l'*addictio*, cioè l'aggiudicazione del bene al migliore offerente, avesse una portata costitutiva del contratto. A favore di questa soluzione, in realtà, credo possa addursi la circostanza che nelle fonti non è rara l'espressione *contra liceri* (o *licitari*), a indicare l'azione consistente nel fare una contro offerta al rialzo: così in Cic. *Verr.* II.3.148: *si deoee plus aliquanto potuisse te vendere, neque iis voluisse addicere qui contra Apronium licerentur ...*; *off.* 3.15.61: *non licitatorem venditor, non qui contra se liceatur, emptor apponet*; e in Caes. *Gall.* 1.18.3: *complures annos portoria reliquaue omnia Aeduorum vectigalia parvo pretio redempta habere, propterea quod illo licente contra liceri audeat nemo* (cfr. *Tbll.*, s.v. '*Licere*', VII.1358). Per inciso, si ricorda come un uso specifico per designare una contro offerta al rialzo sul prezzo base o sull'ultima somma proposta da un partecipante alla gara, ovvero ἀντιπνεῖσθαι, è attestata anche nelle fonti greche in riferimento alle vendite all'asta in Grecia. In tal senso vd. T. Thalheim, s.v. *Auction (Griechisch)*, cit., 2269 s., a cui si rinvia per le relative indicazioni dei testi. Viceversa, la considerazione della *licitatio* non come offerta, bensì come accettazione di un'offerta già avanzata dal *dominus auktionis* con la pubblicazione del bando di gara, significherebbe ipotizzare che la *proscriptio* contenesse già una proposta di contratto e che, concludendosi la vendita con l'accettazione della stessa durante la *licitatio*, l'*addictio* avesse una mera efficacia dichiarativa. Altro problema ancora, che si è posto nel contesto della prospettazione della *licitatio* come offerta di *venditio*, è stato quello del carattere vincolante o meno della stessa. Su questi temi si rinvia, anche per la discussione nella letteratura più antica, a M. Talamanca, *Contributi*, cit., 136 ss., il quale svolge argomentazioni a favore dell'una e dell'altra ipotesi, senza prendere posizione netta sulla domanda se l'offerta di contratto fosse contenuta nella *proscriptio* o piuttosto fosse avanzata dai partecipanti alla gara durante lo svolgimento della *licitatio*. G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 15 s., pensa che la licitazione contenesse una proposta di vendita e che la conclusione del contratto fosse sancita dall'*addictio*. Concorda con questa posizione anche M. Kaser, *rec. a G. Thielmann, op. ult. cit.*, 441, il quale ne evidenzia però la contraddittorietà rispetto all'ipotesi di fondo sostenuta dallo stesso Thielmann, secondo cui la *licitatio* non avrebbe avuto carattere vincolante.

- *Men.* 549. *Ut, quantum possint quique liceant, veneant;*
- *Men.* 1159. *Venibunt, quiqui licebunt, praesenti pecunia;*
- *Merc.* 440 s. *Quinquaginta poscit. / Non centum datur. // Potine ut ne licite-
re advorsum mei animi sententiam?*¹⁹;
- *Stich.* 221. *Logos ridiculos vendo. / Age, licemini.*

b) Con il significato di aggiudicare, attribuire (al migliore offerente) l'oggetto di una vendita all'asta²⁰, il verbo *addicere*²¹ è impiegato nei seguenti luoghi:

¹⁹ W. Kroll, *s.v.* 'Licitatio', cit., 505 segnala il passo tra i testi in cui il verbo *licitari* avrebbe il senso di 'kämpfen', significato assunto in ragione delle modalità con cui si svolge la licitazione tra l'animosità dei partecipanti alla gara.

²⁰ L'*addictio*, quale momento del procedimento dell'*auctio*, era l'aggiudicazione del bene al migliore offerente. Ad essa procedeva il *praeco*. Cfr., per tutti, Th. Mayer-Maly, *s.v.* *Auction*, in *Der Kleine Pauly* 1, Stuttgart 1964, 728; J.A.C. Thomas, *rec. a G. Thielmann, Die römische Privatauktion*, cit., 395. Sul valore di '*addicere*', '*addictio*' cfr. F. Cancelli, *L'origine del contratto consensuale*, cit., in part. 94 ss., con altra bibl. Molto discusso è sotto il profilo giuridico il valore dell'aggiudicazione. In riferimento al problema del significato della *licitatio* (vd. ntt. precedenti), si discute se essa avesse portata dichiarativa di un contratto già concluso per effetto della licitazione o costitutiva della vendita, in conseguenza di una *licitatio* – al contrario – intesa come invito ad offrire. Inoltre, è dubbia la portata dell'*addictio* riguardo agli effetti del contratto di vendita. Ci si chiede cioè se essa avesse nelle *auktiones* private efficacia reale od obbligatoria e, quindi, se trasferisse definitivamente la proprietà della cosa venduta all'asta o meno. Sull'argomento vd. E. Schönbauer, *Zur Erklärung*, cit., 376 s.; M. Talamanca, *Contributi*, cit., 112 ss. (con fonti e lett. precedente), il quale esclude che l'*addictio* potesse trasferire il *dominium ex iure Quiritium* della res aggiudicata; G. Thielmann, *op. ult. cit.*, in part. 17 ss., dove ampia bibl.; A. Corbino, *La 'pro Caecina' di Cicerone e l'acquisto della proprietà mediante intermediario estraneo*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, III, Milano 1982, 286 ed ivi nt. 34, il quale non esclude che l'aggiudicatario di una *res mancipi* in un'*auctio* privata, anziché ricevere la cosa mediante ordinaria *mancipatio*, ne acquistasse la proprietà per effetto della stessa *addictio* pronunciata in suo favore dal banditore. La soluzione del problema implica la possibilità di risolvere un'altra questione, quella concernente l'individuazione del momento utile per il passaggio della proprietà all'offerente rispetto al pagamento del prezzo o alla sua promessa all'argentario, in caso di *auktiones* concluse con la mediazione creditizia del *coactor* (cfr. spec. Cic. *Caec.* 6.15 ss.; Gai 4.126a. Su quest'aspetto vd. tra gli altri M. Talamanca, *rec. a A. Petrucci, 'Mensam exercere'*, cit., in part. 836 s.; A. Petrucci, *In margine a Gai. 4, 126a*, cit., 313 ss.). Il problema del valore dell'aggiudicazione, inoltre, si intreccia con quello più complesso relativo all'individuazione della fattispecie contrattuale che storicamente dovette precedere nelle vendite all'incanto l'*emptio venditio* consensuale ed obbligatoria. In particolare, viene in discussione il tema del rapporto tra l'*auctio* e l'*in diem addictio* riguardo ad una portata condizionale o, al contrario, definitiva dell'*addictio* nelle *auktiones* private. Su ciò: R. Henle, *Die rechtliche Natur der 'in diem addictio'*, cit., 169 ss.; F. Wieacker, *'Lex commissoria'*, cit., 62 s.; M. Talamanca, *Contributi*, cit., 106 s.; A. D'Ors, *'In diem addictio'*, in *AHDE.* 16 (1945), 204 s.; Id., *rec. a M. Talamanca, op. ult. cit.*, in *Iura* 7 (1956), 226; G. Thielmann, *op. ult. cit.*, 13 ss., con altra bibl.

²¹ La gamma semantica del verbo *addicere* è molto ampia. Riguardo alle vendite in generale, il verbo assume anche il significato generico di *vendere*, mentre con riferimento alle *auktiones* in particolare esso indica l'atto di attribuzione del bene posto all'asta al licitante la cui offerta sia stata riconosciuta come quella più vantaggiosa per il *dominus auktionis*.

- *Capt.* 181. *Quasi fundum vendam, meis me addicam legibus;*
 - *Merc.* 615. *Iam addicta atque abducta erat, quom ad portum venio;*
 - *Poen.* 498. *Tum tu igitur die bono, / Aphrodisiis, addice tuam mihi meretricem minusculam;*
 - *Poen.* 1361. *Quin egomet tibi me addico ...*
- c) Alla figura del *praeco* e alla relativa funzione nel procedimento delle vendite all'asta (il *praeconium*) si accenna in:
- *Bacch.* 814 s. *O stulte, stulte, nescis nunc venire te; // Atque in copse adstas lapide, ut praeco praedicat;*
 - *Men.* 1154. *Praeconium mihi ut detis;*
 - *Stich.* 193 ss. *Haec verba subigunt med ut mores barbaros // discam atque ut faciam praeconis compendium, // itaque aucionem praedicem, ipse ut venditem.*
- d) Infine, di *auctio* in genere, sia in riferimento a vendite pubbliche che private, si parla nei seguenti versi:
- *Epid.* 235. *Haec vocabula auciones subigunt ut faciant viros;*
 - *Men.* 1152. *Aucionem hic faciam et vendam quicquid est;*
 - *Men.* 1157. *Auctio fiet Menaechmi mane sane septimi;*
 - *Men.* 1161. *Vix credo aucionem tota capiet quinquagesis aes;*
 - *Persa* 508. *Ea comportatur praeda, ut fiat auctio / Publicitus ...;*
 - *Poen.* 411. *Ut me verberes / atque aucionem facias ...;*

Cfr. *Tbll.* 1.576, s.v. 'Addico'. Quest'ultimo significato, sembra connettersi con quello antico impiegato nel linguaggio augurale per indicare l'approvazione da parte degli *augures*, sulla base del riconoscimento di un segno favorevole della natura: vd. ad es. *Liv.* 1.36.3, 1.55.3, 22.42.8, 27.16.15; *Sen. dial.* 10.13.8; *Tac. ann.* 2.14. Nelle vendite all'asta, infatti, l'*addictio* era effettuata dal banditore che interpretava l'offerta più favorevole all'interessato, in quanto resa palese per alzata di mano o sollevando un dito, come si legge in part., a proposito di un'asta d'appalto, in *Cic. Verr.* II.1.54.141: *Iste vero non procrastinat; locare incipit non proscripta neque edicta die, alienissimo tempore, ludis ipsis Romanis, foro ornato ... Accurrunt tamen ad tempus tutores; digitum tollit.* Sembra che i progressivi aumenti del prezzo base fossero annunciati via via dal *praeco*, mentre i partecipanti alla gara si sarebbero limitati a un gesto di assenso in riferimento alla somma nella maggiorazione di volta in volta indicata. Al riguardo, tuttavia, non è da sottovalutare la possibile deduzione in senso diverso, che potrebbe trarsi dall'uso della locuzione *contra liceri*, su cui *supra*, nt. 18. Le fonti testimoniano inoltre la frequenza con cui mediante accordi sottobanco e attraverso il gioco delle offerte al rialzo o delle fittizie astensioni a offrire si influiva sulla determinazione del *pretium* nell'interesse dell'una o dell'altra parte: vd. ad es. *Cic. off.* 3.15.61; *Caec.* 16. Sul tema cfr. Th. Mayer-Maly, s.v. *Auction*, cit., 728; W. Kroll, s.v. *Licitatio*, cit., 505, con altre fonti, che si sofferma più in genere sulle modalità di svolgimento della gara all'asta; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 244 ss. Per la letteratura successiva rinvio alle indicazioni fornite da M. Carbone, 'Tanti sunt mi emptae? Sunt', in *SDHI.* 71 (2005), 408 ed ivi ntt. 88 e 89, alle quali sono da aggiungere, soprattutto per l'accurata analisi della testimonianza fornita dall'Arpinate nella corrispondenza con l'amico Attico, quelle di N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 45 ss. (ivi indicazione dei passi ciceroniani).

- *Poen.* 1364. *Cras auctionem faciam;*
- *Poen.* 1421. *Dum auctionem facio, hic opus est aliquot ut maneat dies;*
- *Stich.* 195 [per il testo, *supra* sub c)];
- *Stich.* 201. *Ei quando quem auctionem facturum sciunt ...;*
- *Stich.* 207. *Dicam auctionis causam, ut damno gaudeant ...;*
- *Stich.* 218. *Nunc auctionem facere decretumst mihi;*
- *Stich.* 235. *Ecastor auctionem / haud magni preti;*
- *Stich.* 384 s. *Iam non facio / auctionem; mihi optigit hereditas. // Maliuoli perquisitores auctionum perierint.*

Già questo nutrito elenco induce a una prima osservazione, che troverà riscontro poi nell'esame in dettaglio dei singoli e più significativi luoghi plautini, in particolare in tema di *auktiones* private, e quanto dunque a queste ultime. La testimonianza del Sarsinate cioè sembra riguardare non un solo aspetto, ma diverse fasi, figure e caratteristiche della complessa procedura delle vendite all'asta. Inoltre, gli aspetti a cui sono riconducibili gli accenni nelle singole *fabulae* trovano anche sotto il profilo contenutistico rispondenza in peculiarità e momenti del procedimento delle *auktiones* private come ricostruibile per il mondo romano dalle altre fonti in nostro possesso. Tra queste in particolare rilevano, come mostrerò, quelle di natura epigrafica.

Si può sottolineare, su un piano più generale, come la frequenza e in alcuni casi la rilevanza delle allusioni alle *auktiones* private non possa che dimostrare quanto questa tipologia di vendita all'asta fosse diffusa a Roma all'epoca in cui venivano rappresentate le commedie di Plauto²². L'istituto non poteva essere ignoto al pubblico romano, il quale doveva comprendere i riferimenti talvolta precisi anche a profili, dettagli e momenti peculiari nell'ambito dell'articolato procedimento di vendite con pubblico incanto. Questa considerazione assume poi in riferimento a tale genere di *auktion* un rilievo del tutto particolare, in quanto le vendite private all'asta, a differenza di quelle pubbliche, secondo autorevole dottrina²³, non avrebbero conosciuto in Grecia quel largo impiego che esse ebbero, al contrario, nel mondo romano. Ma su quest'aspetto tornerò più diffusamente in seguito.

Su un piano più generale, sembra allora credibile trarre da quanto precede la conseguenza che solo un'ampia diffusione dell'*auktion* privata, quale è testimoniata dalle fonti antiche per Roma²⁴, possa dare ragione di riferimenti

²² In tal senso già G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 41; F. Cancelli, *L'origine del contratto consensuale*, cit., in part. 79 ss.; F. Gallo, *In tema di origine della compravendita*, cit., 309.

²³ Cfr. M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 108 s. Già T. Thalheim, *s.v. Auktion (Griechisch)*, cit., 2269 rilevava come le contrattazioni svolte con pubblico incanto fossero in uso in Grecia «hauptsächlich» per i beni che non erano in proprietà di soggetti privati ma di persone giuridiche (comunità, enti etc.) e, soprattutto, per quelli appartenenti allo stato.

²⁴ F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., 284 ss., ha sostenuto la diffusione delle vendite private all'asta nel mondo greco, fondandosi in realtà soprattutto su una diversa

a tale categoria di vendita all'asta, così frequenti e sparsi nell'arco dell'ampia produzione plautina.

Tra gli accenni alle *auctiones* private, i luoghi che maggiormente rilevano e sui quali mi soffermo in modo più particolareggiato nel presente lavoro sono tre. In riferimento a ciascuno di essi, fornisco qui di seguito una descrizione essenziale della trama della relativa commedia, onde illustrare il contesto entro il quale si inserisce il richiamo all'istituto. La disamina dei singoli aspetti giuridici che sembrano interessare nei versi di volta in volta presi in esame viene rinviata, invece, alle pagine successive, di seguito alla discussione del problema concernente la riferibilità o meno degli accenni plautini alla realtà romana delle *auctiones* private.

Il primo passo che viene in considerazione è tratto dai *Menaechmi* (Plaut. *Men.* 1150-1162):

| | | |
|---------|--|-----------|
| ME. II. | Quoniam haec evenere nostra, frater, ex sententia, In patriam redeamus ambo. | 1150-1151 |
| ME. I. | Frater, faciam ut tu voles. Auctionem hic faciam et vendam quicquid est. Nunc interim Eamus intro, frater. | |
| ME. II. | Fiat. | |
| MES. | Scitin quid ego vos rogo? | |
| ME. I. | Quid? | |
| MES. | Praeconium mihi ut detis. | |
| ME. I. | Dabitur. | |
| MES. | Ergo nunciam Vis conclamari auctionem? | 1155 |
| ME. I. | Fore quidem die septimi. | |
| <MES>. | Auctio fiet Menaechmi mane sane septimi. Venibunt servi, supellex, fundi/, aedes; omnia Venibunt, quiqui licebunt, praesenti pecunia. Venibit uxor quoque etiam, siquis emptor venerit. Vix credo auctione tota capiet quinquagesis aes. Nunc spectatores valete et nobis clare plaudite. | 1160 |

Nella commedia dei *Menaechmi* la vicenda comica è basata sugli equivoci derivanti dagli scambi dell'uno con l'altro fratello, in un crescendo continuo di irresistibile comicità. Le ambiguità hanno fine quando i due si ritrovano sulla scena l'uno di fronte all'altro ed ogni equivoco viene dissipato.

Nei versi qui riprodotti si è ormai alle battute conclusive. Dal lato del porto entrano, discutendo animatamente, Messenione e il suo padrone, Menecmo II

interpretazione del dato fornito dalle fonti. Per la discussione su quest'aspetto vd. *infra*, nel testo. Sul valore da attribuire a testimonianze di diversa natura rispetto alla documentazione papirologica d'epoca tolemaica e romana, addotte da Pringsheim a favore di un'estesa applicazione delle *auctiones* private in Grecia, cfr. M. Talamanca, *Contributi*, cit., 109 nt. 1.

(vv. 1050 ss.), il quale ha sempre con sé il mantello, che Menecmo I ha sottratto alla moglie all'atto di allontanarsi da casa per donarlo alla sua amante ²⁵. Menecmo II è irritato con Messenione, il quale afferma non solo di avere incontrato ed aiutato il padrone – il pubblico sa che non si trattava, in realtà, del suo vero *dominus* bensì dell'altro fratello –, ma lamenta la circostanza che il suo padrone cerchi ora di rinnegare la promessa di manomissione fattagli innanzi ²⁶. Intanto, dalla casa di Eròzia, la cortigiana con cui Menecmo I ha una relazione, esce furente, in questo momento preciso, l'amante, al quale invano Eròzia e l'ancella di questa hanno ripetuto di avere già dato anello e mantello della moglie. Finalmente i due gemelli sono l'uno di fronte all'altro. Il primo ad accorgersene è Messenione, il quale, non senza confondersi anche lui dapprincipio, attraverso un cauto procedere di domande e risposte, ricostruisce tutto il mosaico degli eventi che hanno portato alla separazione dei due gemelli e all'assunzione da parte del secondo – che in realtà si chiamava Sòsicle – del nome del fratello che si pensava 'perduto' (vv. 1111 ss.). Chiarito il perché dell'omonimia, si spiega anche la serie degli equivoci che danno corpo all'intero intreccio della commedia e si comprende anche il nodo avviluppato del mantello, che, passato in mano all'altro gemello, aveva spinto le ambiguità al limite della follia (vv. 1135 ss.). Il buon Messenione ottiene finalmente la libertà dal suo padrone dietro preghiera dell'altro fratello e tutti decidono di tornare a Siracusa. Menecmo II, in vista del rientro nella sua città d'origine, decide così di mettere all'asta i propri beni – anche la terribile moglie, se troverà un compratore! A questo scopo, su offerta dello stesso Messenione, dà incarico al suo ex schiavo di fare da banditore all'asta. Segue, quindi, la rappresentazione di Messenione nell'atto di procedere alla proclamazione dell'*auctio*, con indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento della vendita; degli oggetti messi all'incanto e delle altre condizioni previste, in particolare, come mostrerò più dettagliatamente in seguito, delle modalità di pagamento.

Il secondo interessante riferimento è contenuto nei seguenti versi dei *Captivi* (Plaut. *Capt.* 177-182):

ERG. Ne perpauxillo modo;
 Nam istoc me assiduo victu delecto domi.

²⁵ Nelle battute iniziali della commedia si raffigura Menecmo I nell'atto di allontanarsi da casa, dopo un litigio con la moglie, nascondendo un elegante mantello da signora (*palla*) appartenente alla stessa. Del raffinato oggetto egli vuole fare dono alla cortigiana Eròzia, con la quale ha da tempo una piacevole relazione. Sarà proprio questo mantello, che passato in mano all'altro gemello (Menecmo II), spingerà nel corso dell'intreccio gli equivoci al limite della follia.

²⁶ Quando Menecmo I incontra Messenione nega di essere il suo padrone e lo schiavo prende la risposta come la dichiarazione stessa della sua libertà. Messenione, dal canto suo, senza dubitare minimamente di avere a che fare con un'altra persona, professa la propria gratitudine a quello che, in realtà, è il fratello gemello del suo vero *dominus* (vv. 1007 ss.).

Age sis, roga emptum ²⁷: nisi qui meliorem adferet
Quae mihi atque amicis placeat condicio magis, 180
Quasi fundum vendam, meis me addicam legibus.
HE. Profundum vendis tu quidem, haud fundum, mihi.

La trama della commedia è nota. Un padre, Egione, ha perduto un figlio in guerra, caduto prigioniero dei nemici, e fa di tutto per riscattarlo. La vicenda si risolve non solo con il riscatto del prigioniero, ma anche con il ritrovamento di un altro figlio, che era stato rapito in tenera età. È una commedia dall'intreccio romanzesco, ricca di pateticità e di nobili azioni, in cui la tensione drammatica è appena allentata dalla presenza di un *parasitus*, Ergàsilo. Ed è appunto Ergàsilo qui protagonista sulla scena, in uno scambio di battute con il vecchio Egione. Il parassita tenta di strappare da questi un invito a cena e di fronte all'affermazione di Egione, il quale lo avverte che se vuole ritenersi invitato a cena deve però contentarsi di quel poco che può trovare in casa sua, Ergàsilo dichiara di aggiudicarsi al vecchio, a meno che altri non vogliano offrirgli di meglio: *Quasi fundum vendam, meis me addicam legibus* (*Capt.* 181). Vi è, quindi, il riferimento al meccanismo di determinazione del prezzo d'asta nello svolgimento della licitazione privata. Il *pretium*, per così dire, è nella finzione comica rappresentato da una cena o da un pranzo, ed Ergàsilo cerca naturalmente di indurre gli eventuali ospiti a fare l'offerta più alta possibile, cioè a proporre l'allentante invito a un lauto pasto.

La caricatura del *parasitus*, personaggio noto della tradizione comica antica ²⁸, raffigurato nell'atto di mettere all'asta sé stesso con quanto di meglio può

²⁷ Sull'uso di quest'espressione nelle fonti latine e sulla sua riferibilità alle modalità di conclusione del contratto di *emptio venditio*, cfr. soprattutto C. Cascione, 'Consensus', cit., 263 ss., in part. 269 ss., al quale si rinvia per la bibl. essenziale; e, da ultima, M. Carbone, 'Tanti sunt mi emptae? Sunt', cit., 387 ss.

²⁸ Frequente è l'impiego di questa 'maschera' nelle *fabulae* plautine. Su ciò, specie in riferimento ai personaggi di Ergàsilo nei *Captivi* e di Gelasimo nello *Stichus*, vd. tra gli studi moderni spec. E.W. Leach, 'Ergasilus' and the Ironies of the 'Captivi', in 'Classica et mediaevalia' 30 (1969), 263 ss.; J.C.B. Lowe, *Plautus' Parasites and the Atellana*, in G. Vogt-Spira (Hrsg.), *Studien zur vorliterarischen Periode im frühen Rom*, Tübingen 1989, 161 ss.; G. Vogt-Spira, 'Stichus' oder ein Parasit wird Hauptperson, in E. Lefèvre - E. Stärk - G. Vogt-Spira (Hrsg.), *Plautus 'barbarus'. Sechs Kapitel zur Originalität des Plautus*, Tübingen 1991, 163 ss.; L. Benz, *Der Parasit in den 'Captivi'*, in L. Benz - E. Lefèvre (Hrsg.), *Maccus 'barbarus'. Sechs Kapitel zur Originalität der 'Captivi' des Plautus*, Tübingen 1998, 51 ss.; M. Crampon, *Le 'parasitus' et son rex dans la comédie de Plaute. La revanche du langage sur la bassesse de la condition*, in T. Yuge - M. Doi (eds.), *Forms of Control and Subordination in Antiquity*, Leiden 1988, 507 ss.; M. Bettini, *Il Witz di 'Gelasimus' (Plaut. 'Stich'. 155-170)*, in E. Stärk - G. Vogt-Spira (Hrsg.), *Dramatische Wäldchen. Festschrift für E. Lefèvre zum 65. Geburtstag*, Hildesheim 2000, 461 ss.; Id., *I Witz di 'Gelasimus': clichés, modelli culturali, pragmatica dell'umorismo*, in C. Questa - R. Raffaelli (a cura di), *Due seminari plautini*, Atti dei seminari su *Tradizione del testo* (7-11 settembre 1998) e su *I modelli* (4-8 settembre 2000), Urbino 2002, 227 ss.; G. Guastella, *I monologhi d'ingresso dei parassiti*, in C. Questa -

offrire – per lo più motti e battute di spirito, che possano allietare i commensali ad un ricco pranzo o ad una cena succulenta – in cambio di un’agognata abbuffata, si ritrova infine in una nota scena dello *Stichus* (Plaut. *Stich.* 193-238):

| | | |
|-----|--|-----|
| GE. | ... Haec verba subigunt med ut mores barbaros Discam atque ut faciam praeconis compendium, Itaque auctionem praedicem, ipse ut venditem. | 195 |
| CR. | Hic illest parasitus quem arcessitum missa sum; Quae loquitur auscultabo, prius quam conloquar. | |
| GE. | Sed curiosi sunt hic complures mali, Alienas res qui curant studio maximo, Quibus ipsis nullast res, quam procurent, sua. | 200 |
| | Ei quando quem auctionem facturum sciunt, Adeunt, perquirunt quid siet causae ilico, Alienum aes cogat an pararit praedium, Uxorin sit reddenda dos divortio. | 205 |
| | Eos omnis tam etsi hercle haud indignos iudico Qui multum miseri sint, laborent nil moror. Dicam auctionis causam, ut damno gaudeant – Nam curiosus nemo est quin sit malevolus –: [Ipse egomet quam ob rem/auctionem praedicem:] Damna evenerunt maxuma misero mihi. | 210 |
| | Ita me mancupia miserum adfecerunt male: Potationes plurumae demortuae. Quot adeo cenae quas deflevi mortuae, Quot potiones mulsi, quae autem prandia, Quae inter continuum perdididi triennium. | 215 |
| | Prae maerore adeo miser atque aegritudine Consenui; paene sum fame / emortuus. | |
| CR. | Ridiculus aequae nullus est, quando esurit. | |
| GE. | Nunc auctionem facere decretumst mihi; Foras necessumst quicquid habeo vendere. Adeste sultis; praeda erit praesentium. | 220 |
| | Logos ridiculos vendo. / Age, licemini. Quis cena poscit? Ecqui poscit prandio? Hercules te amabit prandio, cena tibi. Ehem, adnuistin? Nemo meliores dabit. [Nulli meliores esse parasito sinam.] | 225 |

R. Raffaelli (a cura di), *Due seminari plautini*, cit., 155 ss.; G. Danken, *Parasit, Sykophant, 'Quadruplator'*. Zu Plautus, 'Persa' 62-76, in *Wiener Studien* 101 (1988), 223 ss., in riferimento alla figura del parassita Saturione nel *Persa*. A questi contributi si rinvia per più dettagliate indicazioni bibliografiche. Sull'uso delle 'maschere' e sul rapporto con le cd. 'funzioni', in riferimento quindi al problema più generale delle tecniche plautine e del legame con il/i modelli seguiti da Plauto cfr., tra gli altri: C. Questa, *Maschere e funzioni nelle commedie di Plauto*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici* 8 (1982), 9 ss.; M. Llàrena I Xibillé, *'Personae Plautinae': aproximación a la tècnica teatral de Plaute*, Barcelona 1994, *passim*.

| | |
|-----|--|
| | Vel iunctiones Graecas sudatorias Vendo; vel <l>alias malacas crapularias, Cavillationes, adsentatiunculas Ac perieratiunculas parasiticas, Robiginosam strigilim, ampullam rubidam, 230 Parasitum inanem quo recondas reliquias. Haec veniisse iam opus est quantum potest, Ut decumam partem / Herculi polluceam. |
| CR. | Ecator auctionem / haud magni preti. 235 Adhaesit homini ad infimum ventrem fames. Adibo ad hominem. |
| GE. | Quis haec est quae advorsum it mihi? Epignomi ancilla haec quidem est, Crocotium. |

Lo *Stichus* è la commedia della fedeltà coniugale. Due sorelle, giovani spose, nonostante le insistenze del loro padre non mantengono fedeli ai mariti che, dopo una vita scioperata, si sono dati al commercio per recuperare il patrimonio e da tre anni non danno più notizie di sé. I mariti tornano arricchiti, viene fatta pace con il suocero e lo schiavo Stico organizza un banchetto finale, il quale, fragoroso, grossolano, licenzioso, fa da contrappunto con il resto della commedia, che è invece seria e patetica.

In questi versi c'è uno scambio di battute tra Crocozia, l'ancella di Panegiride, una delle due sorelle e moglie di Epignomo, e il parassita Gelasimo. L'ancella è stata mandata da Panegiride a cercare Gelasimo per spedirlo al porto allo scopo di accertarsi se qualche bastimento sia giunto dall'Asia. Qui Crocozia incontra Gelasimo ed ascolta il lungo sproloquio nel quale questi si lamenta della fame che lo assilla da tempo, da quando ormai non riceve più inviti a cena, e che lo costringe infine a venderci al migliore offerente. Esausto di dover patire la fame, offre sé stesso all'asta. Fa da banditore di sé stesso e grida da sé *l'auctio*. Mette all'incanto tutto quello che possiede, i suoi motti di spirito, i suoi indovinelli migliori, le sue barzellette più divertenti, esortando i presenti – si rivolge direttamente al pubblico – a partecipare con l'offerta di una cena o di un pranzo. Vi è la simulazione in versione farsesca dello svolgimento di una licitazione, con l'invito a fare offerte e con un'abile esortazione a contro offerte al rialzo. È evidente che l'effetto comico è qui ottenuto mettendo in scena la situazione paradossale di una vendita in cui il *dominus auctionis*, l'oggetto messo all'incanto e il *praeco*, che procede a gridare la vendita all'asta di sé stesso, si riassumono nella stessa persona ²⁹.

²⁹ La scena sembra suggerire l'immagine di un prigioniero (della fame, in questo caso) che urla da sé, quasi agognandola, la propria riduzione in schiavitù, ma sotto un padrone diverso, più generoso, che con un lauto pasto lo liberi dal precedente e perciò dalla fame e dalla miseria più nere. Il richiamo ai *mores barbari* (Plaut. *Stich.* 193), seguendo i quali Gelasimo dice di fare a meno del *praeco* e di procedere da solo alla proclamazione della propria

3. I DOCUMENTI EPIGRAFICI E LA PRASSI GIURIDICA ROMANA NEL I SECOLO D.C.

Fatte queste premesse e descritti i luoghi nelle singole commedie, dove gli accenni alle *auktiones* private assumono maggiore rilevanza sotto il profilo giuridico, mi sembra utile preliminarmente delimitare lo scopo della ricerca e precisare il filo conduttore intorno a cui intendo articolare le argomentazioni che seguono, dirette ad avvalorare l'ipotesi favorevole alla romanità dei riferimenti plautini alle vendite private all'asta.

Con questo lavoro mi propongo di verificare l'utilizzabilità di diversi elementi che si desumono dalla testimonianza del Sarsinate, al fine di individuare quali caratteristiche della complessa procedura di vendita all'asta – tra quelle che fonti successive mettono in luce per le *auktiones* private nel periodo che va dalla tarda repubblica al primo secolo dell'impero – trovino riflesso già negli accenni di Plauto all'istituto. Nei casi – per la verità considerevoli e niente affatto rari – in cui l'indagine conduce a un riscontro positivo, tenterò, di volta in volta e alla luce anche di altre considerazioni, di pervenire all'affermazione della plausibile esistenza di singole peculiarità del procedimento già nelle vendite private all'incanto in uso a Roma tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C.

Premessa fondamentale di questo percorso scelto per la ricerca è naturalmente l'analisi degli argomenti di ordine generale addotti o ancora adducibili a sostegno del possibile riferimento del *comicus* di Sarsina alle *auktiones* private romane, piuttosto che a quelle greche; tema che sarà affrontato immediatamente nel successivo paragrafo.

In particolare, l'idea intorno a cui ho ritenuto possibile e proficuo condurre l'esame dei singoli passi è la seguente. Attesa l'assenza di una vera e propria regolamentazione giuridica della procedura delle *auktiones* private nel loro insieme ³⁰, elementi offerti dalle *fabulae* plautine appaiono, in singole ipotesi, mo-

auctio, in questo quadro parossistico e farsesco, direi che sia da intendere come allusione a costumanze ignote, di genti estranee al mondo allora conosciuto. Non si è mai visto – sembra dire Gelasimo – che qualcuno metta in vendita sé stesso con le proprie grida! Si può facilmente immaginare che gli schiavi che venivano esposti all'asta nei mercati cittadini altro avrebbero voluto che gridare la propria vendita, e questo presso tutti i popoli ai quali allora si potesse pensare. Ma sul riferimento ai *mores barbari* nei versi dello *Stichus* come sulla necessità che nel procedimento di vendita all'asta vi fosse la collaborazione di un *praeco*, vd. più diffusamente *infra*, nel testo.

³⁰ Cfr. spec. E. Schönbauer, *Zur Erklärung*, cit., 376 nt. 1, con lett. Quest'affermazione, a mio avviso, non può però essere generalizzata. Se è vero che non è testimoniata una regolamentazione del procedimento di vendita privata all'asta nel suo insieme, non mancano tuttavia tracce di una disciplina normativa su singoli aspetti della procedura. In particolare, l'editto edilizio con le sue disposizioni in tema di vizi della cosa venduta dovette essere introdotta dai magistrati aventi giurisdizione sui mercati cittadini appunto nel contesto delle vendite private all'asta e solo in un secondo momento essa dovette essere generalizzata a

strare l'esistenza, già per l'epoca in cui il commediografo latino scrive, di alcuni usi o regole o, semplicemente, di talune caratteristiche del procedimento di vendita all'incanto, affermatesi nella prassi (romana) delle *auktiones* private. Si tratta di regole, usi, caratteristiche che si ritrovano poi nella documentazione successiva, concernente in particolare la prassi delle vendite all'asta in municipi campani (a Puteoli, in special modo), in età giulio claudia. Riferirsi alla prassi nei *municipia* (come nelle colonie romane, naturalmente) piuttosto che a quella nell'Urbe non cambia l'impostazione di fondo del problema, atteso che la procedura e le caratteristiche generali delle aste in territorio municipale non differivano, e non certo nei tratti essenziali, rispetto alle vendite che si tenevano a Roma ³¹.

Peculiarità concernenti il contenuto dell'avviso d'asta, l'ordine delle relative indicazioni, le condizioni di vendita, le modalità di pagamento per l'aggiudicatario acquirente, il luogo e il tempo di svolgimento della *venditio*, come l'intervallo rispetto al momento della proclamazione della futura asta si ritrovano pressoché identici, tanto nel procedimento delle *auktiones* attestate nelle tavolette cerate dell'archivio dei *Sulpicii*, quanto in quelle immaginate da Plauto nei citati luoghi delle sue *fabulae*.

Non solo. Su un diverso piano, anche elementi concernenti il ruolo e in genere la figura del *praeco*, così come caratteri generali riguardanti l'intera proce-

tutte le compravendite, dunque anche a quelle non mercantili. Su questo specifico aspetto cfr. in maniera più particolareggiata *infra*, nel testo, dove svolgo argomentazioni a sostegno di questa prospettazione. Con specifico riferimento al problema discusso in questa nota, ritengo verosimile che la disposizione più antica dell'*edictum de mancipiis vendundis*, concernente la dichiarazione di certi vizi degli schiavi esposti in vendita nei mercati della città, rappresentasse una regolamentazione, sia pure sotto il limitato profilo della garanzia per i *vitia rei empta*e, della forma e in parte del contenuto della *proscriptio* nelle *auktiones* aventi per oggetto *mancipia*. In altri termini, alle origini e nell'ambito delle vendite private all'asta di schiavi, più tardi anche di animali da soma, gli edili curuli avrebbero imposto a coloro che mettevano in vendita certi beni di enunciare tra le condizioni espresse nell'avviso d'asta e poi proclamate a gran voce dal *praeco* al momento della vendita anche eventuali difetti fra quelli enumerati per tipologie nell'editto. Interessante è alla luce di questa ipotesi una rilettura del testo dell'*edictum de mancipiis vendundis* nelle due versioni differenti, restituite rispettivamente nella Compilazione giustiniana (D.21.1.1.1) e nelle *Notti Attiche* (Gell. 4.2.1), su cui vd. *infra*, nel testo. Del resto, si può ricordare come già il regime delle cd. *exceptiones argentariae* configurasse una regolamentazione specifica per le *auktiones* in cui vi fosse la mediazione del banchiere. In tal senso cfr. M. Talamanca, *rec. a A. Petrucci, 'Mensam exercere'*, cit., 835.

³¹ Per i singoli aspetti della procedura di vendita all'asta, sui quali le tavolette campane confermano quanto già noto da altre fonti per le *auktiones* a Roma – si pensi al rapporto tra *nundinae* e svolgimento delle aste private, oppure alla forma della *proscriptio* o ancora al luogo di svolgimento dell'incanto etc. –, cfr. per tutti F. Costabile, *L'auktione della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., *passim*; G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, I, cit., 185 ss. Per un riscontro in riferimento alle *auktiones Iucundianae*, vd. Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 74 ss.; e in tempi più recenti J. Andreau, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, cit., 73 ss.

dura della vendita all'incanto privata, quali emergono dagli accenni plautini, si presentano più vicini alle caratteristiche che l'istituto aveva certamente a Roma, anziché a quelle individuate in dottrina per le vendite all'asta di diritto greco.

Le tavolette dell'archivio dei *Sulpicii* riguardano *auktiones* condotte su iniziativa del creditore fiduciario o pignoratizio e hanno ad oggetto appunto i beni dati in garanzia dal debitore; mentre, come detto, occasionali sono le *auktiones* private immaginate da Plauto e dettate da ragioni personali o da straordinari bisogni, ad esempio di denaro o di cibo. A parte la vendita che i parassiti Ergàsilo, nei *Captivi*, e Gelasimo, nello *Stichus*, fanno di sé stessi³², o alla simulazione dell'asta avente ad oggetto la bella Pasicompsa contesa tra Demifone e Carino nel *Mercator*, si pensi soprattutto all'ipotesi della vendita dell'intero patrimonio di uno dei Menecmi nell'omonima commedia, disposta allo scopo di liquidare tutti i beni per lasciare definitivamente la città di Epidamno alla volta di Siracusa³³.

Sotto questo profilo forse si può sostenere che, come le *auktiones* messe in scena da Plauto, anche quelle reali ricordate nelle *testationes* dell'archivio rinvenuto a Pompei in località Murecine, sebbene disposte nel contesto di una più ampia attività speculativa dei noti uomini d'affari operanti nel municipio campano, sono dettate, per così dire, da ragioni contingenti ed eccezionali. Infatti, anche per i proprietari dell'archivio la vendita all'asta di beni dati in garanzia dai debitori non doveva rappresentare che una soluzione obbligata, non 'fisiologica' per così dire, a fronte dell'inadempimento dei debiti ancora scoperti, e piuttosto è interessante sottolineare come talvolta all'asta proceda materialmente un altro intermediario (*argentarius*) e non direttamente uno dei *Sulpicii*³⁴. La maggior parte delle *auktiones* puteolane piuttosto che realizzata

³² Plaut. *Capt.* 176 ss.; *Stich.* 193 ss.

³³ Plaut. *Men.* 1157 ss.

³⁴ Come emerge da TPSulp. 81. Nell'*auctio* attestata in questo documento, il creditore Caio Sulpicio Fausto, *dominus auktionis*, si avvale dell'opera dell'*argentarius* (o *coactor argentarius*) A. Castricius. Su quest'aspetto vd. A. Petrucci, *In margine a Gai. 4,126a*, cit., 323 ed ivi nt. 33, il quale sottolinea che anche per gli altri documenti dell'archivio concernenti vendite all'asta le iscrizioni non rivelano se fossero gli stessi *Sulpicii* o altri intermediari a organizzare le relative *auktiones*. Tuttavia, in TPSulp. 82 vi è testimonianza di una ricevuta del prezzo di una vendita all'asta, rilasciata dalla *domina auktionis*, per mezzo del suo patrono, direttamente a C. Sulpicius Cinnamus (cfr. G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, I, cit., 188). Vi è da dire, inoltre, che la circostanza che gli stessi *Sulpicii* conservassero la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento delle modalità relative alla pubblicazione del bando, come quella relativa a casi di dilazione nello svolgimento della vendita – documenti perciò attinenti alle singole fasi nell'organizzazione dell'intera procedura dell'*auctio* – inducono a credere piuttosto che negli altri casi ad allestire le *venditiones* dei beni fossero gli stessi *Sulpicii*, sebbene in qualità di *domini auktionum* e non di mediatori per conto di altri. Non è forse irrilevante il fatto che nelle ipotesi in cui l'asta è tenuta da un intermediario diverso dai proprietari dell'archivio il nome figura esplicitamente nel documento. È presumibile che, laddove a procedere all'*auctio* fossero gli stessi proprietari

nel contesto della specifica attività di conduzione e di finanziamento delle aste, appare strumentale al buon andamento di un altro settore dell'attività speculativa dei *Sulpicii*, ovvero quella creditizia in genere.

Se è vero che le *auctiones* rappresentano, almeno da una certa epoca in poi, campo tipico di attività degli *argentarii*, e probabilmente anche dei *Sulpicii*³⁵, dal punto di vista delle esigenze che spingono questi o altri *domini auctionum* – quando diversi dai proprietari dell'archivio, come accade per l'*auctio* documentata in TPSulp. 82 –, a mettere all'asta i beni dati loro in garanzia del credito, si può parlare anche per quelle puteolane di vendite dettate da esigenze non ordinarie; talvolta con l'evidente scopo di sopperire a eccezionale bisogno di denaro³⁶ o di ovviare mediante *venditio* dell'oggetto della garanzia alla mancata restituzione dei prestiti concessi.

Sotto questa visuale, perciò, le non poche e considerevoli similitudini che è dato riscontrare su singoli aspetti e caratteristiche dell'intero procedimento, tra le *auctiones* dell'archivio dei *Sulpicii* e quelle immaginate nella finzione comica del teatro plautino, possono non apparire puramente casuali, prive perciò di ogni significato. Ma è senza dubbio più prudente rinviare al termine dell'indagine che segue ogni giudizio sul senso da attribuire a questi elementi comuni – che, come vedremo, sono però numerosi e significativi – fra testimonianze di così diversa natura e tanto distanti cronologicamente l'una dall'altra.

4. IL PROBLEMA DELLA ROMANITÀ DEI RIFERIMENTI PLAUTINI ALLE VENDITE ALL'ASTA

La prima fondamentale questione da cui muovere è indubbiamente quella concernente la romanità o meno degli accenni alle *auctiones* private nell'opera di Plauto³⁷.

dell'archivio, essi dovessero avvalersi dell'organizzazione e dei mezzi approntati nell'ambito della propria attività professionale. Su ciò *infra*, nel testo.

³⁵ Cfr. *infra*, nt. 88.

³⁶ Vd. spec. TPSulp. 82, dove a disporre la *venditio* all'incanto fu Patulcia Erotis, *domina auctionis*, che con l'*apocha* rilasciava ricevuta del prezzo di una vendita all'asta fatta a cura di C. Sulpicius Cinnamus (*supra*, nt. 34). Sul documento vd. G. Camodeca, *L'archivio puteolano dei 'Sulpicii'*, I, Napoli 1992, 33; Id., *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, I, cit., 188, il quale sottolinea che la somma – abbastanza elevata (con ogni probabilità di 19.500 sesterzi) – ricavata dalla vendita all'asta evidenzia l'importanza economica del bene venduto e lasci supporre anche in questo caso, come in quelli delle numerose donne venditrici nelle *auctiones lucundianae*, un'*auctio* occasionale dovuta a circostanze e necessità personali o familiari della *domina auctionis*.

³⁷ Sulla più generale e annosa questione dell'utilizzabilità dei comici latini come fonti per la storia del diritto romano, attesa la sterminata letteratura in argomento, mi limito a rin-

Il problema è stato affrontato in termini generali da Talamanca e da Andreau. Entrambi gli studiosi sono pervenuti all'affermazione della possibilità di collegare detti riferimenti con le caratteristiche delle vendite private all'asta nel mondo romano all'epoca del poeta di Sarsina ³⁸.

Il primo, nell'ambito di una ricerca più ampia sulle *auktiones* in genere nel mondo classico e in particolare nel corso di una discussione relativa alle testimonianze più risalenti circa lo svolgimento a Roma di vendite private all'asta ³⁹, ha offerto importanti argomentazioni di ordine generale a favore della romanità dei riferimenti all'istituto nelle *fabulae* plautine.

Secondo Talamanca, innanzitutto, per il mondo greco non risulta che le *auktiones* avessero assunto una grande importanza nell'ambito del diritto privato, come emerge al contrario per Roma. La documentazione in nostro possesso, per lo più papirologica, relativa alle vendite all'asta di diritto greco, infatti, riguarda contrattazioni pubbliche. Inoltre, anche i testi adottati in dottrina al di fuori di questa documentazione non dimostrerebbero un uso frequente delle *auktiones* private in Grecia ⁴⁰.

In secondo luogo, egli ha evidenziato come i passi che in Plauto parlano delle vendite all'incanto private non si colleghino strettamente con l'intreccio della commedia, onde secondo un noto criterio metodologico è possibile che essi rispecchino il diritto romano ⁴¹.

viare alle indicazioni essenziali offerte, tra gli altri, in part. da M. Talamanca, *Contributi*, cit., 108, per la letteratura più antica; F. Treves Franchetti, *s.v. Plauto*, in *NNDI*, 13, Torino 1966, 129 ss.; J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 462 ss.; L. Labruna, *Plauto Manilio Catone. Premesse allo studio dell'emptio' consensuale*, ora in *'Admnicula'*³, a cura di C. Cascione, Napoli 1995, 179 ss., in part. 198 per una più accurata bibliografia; C. Cascione, *'Consensus'*, cit., 247 s. e ntt. 108 e 109, con indicazioni relative a studi più recenti. Inoltre, con specifico riferimento all'uso di vocaboli tecnici caratteristici della terminologia giuridica romana nella *palliata* latina vd. la letteratura citata *supra*, nt. 17.

³⁸ Favorevole a questa posizione è anche G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 41 s., il quale osserva che, per quanto riguarda lo svolgimento esterno dell'*auctio*, i soggetti che vi erano coinvolti, l'oggetto e i motivi per cui si procedeva alla vendita di beni all'asta, le commedie plautine possono fornire testimonianza in merito alle condizioni generali dell'epoca.

³⁹ Cfr. M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 108 ss.

⁴⁰ Vd. *supra*, nt. 24.

⁴¹ Quest'argomento è utilizzato anche da G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 41 s., a favore della romanità degli accenni plautini alle vendite all'asta, a quelle private in particolare. Il criterio, consistente nel valutare la possibilità di una minore libertà del poeta di Sarsina rispetto all'originale greco in riferimento ai brani concernenti più da vicino lo svolgimento della trama della commedia e in relazione agli elementi indispensabili all'intreccio, mentre possibile opera di creazione originale dell'autore latino, al contrario, nei dettagli annessi o nelle allusioni burlesche dirette a suscitare l'ilarità del pubblico, è ampiamente seguito negli studi di carattere giuridico per fondare la probabilità di un riferimento plautino a istituti o figure giuridiche del mondo romano; laddove ciò si possa desumere anche sulla base di altri elementi e di considerazioni di ordine diverso. Cfr. spec. U.E. Paoli,

Correlata con quest'ultima è un'altra argomentazione; quella secondo cui «nelle commedie di Terenzio, notoriamente più ligio all'originale greco, non si menzionano mai le vendite all'incanto»⁴². Quest'osservazione rafforzerebbe la possibilità che gli accenni plautini a vendite all'asta siano frutto di creazione autonoma dell'autore latino rispetto al modello greco (che di volta in volta potrebbe essere stato seguito).

Andreau, invece, nel quadro di un'indagine più ampia rivolta all'esame dei riferimenti nella *palliata* latina all'attività degli *argentarii* in genere⁴³, in cui rientrava anche quella di finanziamento e di organizzazione delle *auktiones*, è tornato sul tema, ribadendo nella sostanza le conclusioni dello studioso italiano circa la romanità delle citazioni concernenti vendite private all'asta.

L'adesione di Andreau alle affermazioni di Talamanca, tra l'altro, risulta tanto più significativa perché è espressa nel contesto di una ricerca in cui la posizione di fondo dell'autore – in linea con una tendenza diffusa soprattutto a partire dalla metà del secolo scorso – è improntata ad un forte scetticismo circa la possibilità di utilizzare la testimonianza di Plauto e quella di Terenzio per lo studio delle tecniche bancarie a Roma, delle attività negoziali connesse con il credito etc., come dei relativi aspetti giuridici⁴⁴.

Comici latini, cit., in part. 67 ss.; G. Rotelli, *Ricerca di un criterio metodologico*, cit., 111 ss.; J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., in part. 466, ivi nt. 1 con altra bibl., il quale spec. evidenzia come l'intervento di Plauto possa ricercarsi ad esempio nei monologhi più o meno indirizzati al pubblico (*op. ult. cit.*, 472). Sulla base di questa osservazione di Andreau si può segnalare come a monologhi indirizzati al pubblico appartengano sia la scena di Messenione con l'annuncio della vendita all'asta disposta dal suo patrono (*Men.* 1157 ss.), sia lo sproloquio di Gelasimo che lamenta di essere costretto a vendersi all'asta per racimolare qualche invito a cena, e al quale assiste Crocozia in *Stich.* 193 ss. (su ciò cfr. già J. Andreau, *op. ult. cit.*, 497), sia infine quello del parassita Ergàsilo, in *Capt.* 193 ss. (così già G. Rotelli, *op. ult. cit.*, 129 s.). Più in genere, gli accenni alle vendite all'asta private in Plauto, oltre a inserirsi in un contesto non strettamente correlato con l'intreccio della singola commedia, mostrano aspetti del procedimento riscontrabili per le *auktiones* a Roma da altre fonti, per lo più successive, sia di tradizione manoscritta sia, soprattutto, epigrafiche. Pertanto, anche un'analisi svolta sotto il profilo contenutistico sui singoli riferimenti al nostro tema nelle *fabulae* del Sarsinate conduce in una direzione favorevole alla romanità degli stessi. Sul problema generale dell'originalità di Plauto vd. *infra*, nt. 185.

⁴² M. Talamanca, *Contributi*, cit., 109. Forse, in un riferimento a una vendita mercantile avente per oggetto beni (*mancipia*) di Menedemo potrebbe vedersi un'allusione ad un'*auktion* privata, in Ter. *Heaut.* 140 ss.

⁴³ Sulla testimonianza che Plauto offrirebbe in materia di tecniche bancarie e negoziali relative al deposito e alle attività connesse con il credito, per l'antichità greco-romana, cfr. spec. J.M. André, *L'argent chez Plaute*, cit., 15 ss.; J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 461 ss.; A. Petrucci, '*Mensam exercere*', cit., in part. 67 ss. ed ivi altra bibl. Sul riflesso in Plauto e in Terenzio delle diverse tendenze economiche dell'epoca vd. il recente lavoro di L. Nadjó, *La question de l'argent dans le théâtre comique romain*, in *Archives de philosophie du droit* 42 (1998), 85 ss.

⁴⁴ J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 461 ss.

Più in dettaglio, riguardo all'accenno alla vendita all'asta di Gelasimo in *Stich.* 193 ss., Andreau sottolinea come la scena sembri riflettere piuttosto una realtà romana che greca, essendo estranea all'azione connessa più direttamente con l'intreccio della commedia⁴⁵.

Un percorso argomentativo analogo induce Andreau a sostenere la romanità del riferimento all'asta di Menecmo II, in *Men.* 1153 ss. In particolare, secondo l'autore la conclusione che il riferimento a un'*auctio* (privata) sia da attribuire alla vena creativa del Sarsinate sarebbe suggerita dalla circostanza che a una vendita all'asta non si fa mai cenno prima, nel corso della commedia, e dal fatto che ormai lo svolgimento della trama è alle sue battute conclusive. Pertanto, a suo avviso, è molto probabile che la scena descritta in chiusura dell'ultimo atto della *fabula* sia «comme un dernier motif décoratif ajouté par Plaute à son modèle grec...»⁴⁶.

4.1. *La diffusione delle vendite private all'asta in Grecia: la posizione di Pringsheim*

L'argomento più forte a favore della possibilità di riferire alla realtà romana gli accenni di Plauto alle *auktiones* private è senza dubbio quello fondato sul confronto con il mondo ellenico. L'affermazione che fa leva sulla circostanza che in Grecia le vendite all'asta private non avrebbero conosciuto l'impiego e la diffusione che esse ebbero certamente a Roma, infatti, riduce sensibilmente, se non proprio svilisce, l'utilità di sollevare la questione della romanità o meno degli accenni del *comicus* di Sarsina all'istituto; frequenti e sparsi, come detto, nell'arco della sua vasta produzione.

L'assunto di Talamanca, però, non trova concorde un altro studioso che pure ha dedicato un'ampia e importante ricerca proprio al tema delle vendite all'asta in Grecia, ovvero Pringsheim⁴⁷.

Pringsheim ricostruisce il regime delle *auktiones* greche sulla base di due fondamentali presupposti.

Innanzitutto, egli afferma che la procedura della vendita all'asta nota principalmente attraverso papiri di età tolemaica e romana avrebbe avuto pressappoco le medesime caratteristiche che aveva l'*auctio* nella Grecia classica. Egli

⁴⁵ Cfr. *Banque grecque et banque romaine*, cit., 497: «Certes le passage semble plutôt romain: la scène est un morceau de bravoure totalement extérieur à l'action, c'est un monologue, un tableau de mœurs à valeur satirique». Sul ricorso in genere a questo tipo di argomentazione cfr. *supra*, nt. 41.

⁴⁶ J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 498.

⁴⁷ *The Greek Sale by Auction*, cit., 284 ss.

sottolinea, infatti, come questo tipo di vendita rappresenti certamente un istituto greco mentre sarebbe stato ignoto al diritto egizio⁴⁸.

In secondo luogo, lo studioso sostiene che il procedimento era sostanzialmente identico per tutte le vendite, cioè a prescindere dall'oggetto messo all'asta⁴⁹.

In ordine al problema che interessa più da vicino nel presente contesto, infine, Pringsheim sostiene che in Grecia le vendite private all'asta avrebbero conosciuto una certa diffusione, sia pure in misura minore rispetto all'impiego delle *auktiones* alle quali procedevano nell'ambito delle singole organizzazioni politiche direttamente gli organi pubblici. A suo modo di vedere, se dalla nostra documentazione sembra emergere un dato contrario è essenzialmente per la circostanza che nel mondo greco anche le *auktiones* a cui procedevano i privati erano caratterizzate da una significativa presenza dell'elemento pubblicistico. Questa forte ingerenza dello stato è individuata da Pringsheim nella partecipazione al procedimento di vendita all'asta, in ogni caso, di organi o funzionari del singolo apparato pubblico e in una generale tendenza da parte delle relative organizzazioni statali a intervenire con funzioni di sorveglianza sul procedimento di vendita all'incanto, soprattutto nella fase concernente la pubblicazione dell'avviso d'asta e in quella relativa all'aggiudicazione del bene al migliore offerente. «The procedure of the auction seems to be the same for sales made by the state and by private persons; some co-operation of officials is indispensable also in the latter case»⁵⁰.

La prospettiva suggerita da Pringsheim, in realtà, piuttosto che giustificata da una differente ricostruzione storica sulla base di altri dati offerti dalle fonti, si sostanzia in una lettura sotto un diverso angolo visuale dei medesimi elementi utilizzati, su un fronte diametralmente opposto, anche da Thalheim e, soprattutto, da Talamanca⁵¹ per escludere un impiego diffuso delle vendite all'asta di diritto privato in Grecia.

La visione di Pringsheim, laddove la si ritenesse plausibile o preferibile all'altra, non sposta di molto per la verità il dato essenziale, che può venire in considerazione ai fini di quest'indagine; quello cioè che si inferisce dalla circostanza che vendite all'asta con una forte e assorbente presenza dell'elemento privato sono infrequenti nelle testimonianze riferibili al mondo greco. Pertanto, su que-

⁴⁸ Così, secondo M. Talamanca, *Contributi*, cit., 36, l'uso delle vendite all'asta fra privati, tanto diffuso a Roma, non sarebbe stato molto praticato nell'Egitto tolemaico.

⁴⁹ Su questo aspetto è di avviso opposto M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 36, il quale ritiene inesatto il punto di vista da cui muove Pringsheim nella ricostruzione dell'istituto, sostenendo che già nella documentazione utilizzata sia possibile cogliere le differenze che apportava al procedimento il variare dell'oggetto messo all'asta.

⁵⁰ Così F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., 285.

⁵¹ Cfr. M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 108 s. e in senso analogo già T. Thalheim, *s.v. Auction (Griechisch)*, cit., 2269.

sto piano, le conclusioni raggiungibili in merito alla romanità degli accenni plautini alle *auktiones* private non cambiano rispetto a quelle possibili seguendo la diversa posizione di Talamanca e, sulla sua scia, quella di Andreau⁵²; laddove, cioè, nel vaglio dei richiami all'istituto nel teatro di Plauto si scelga la strada di un confronto con i tratti tipici della vendita all'asta in Grecia. Vediamo perché.

Dalla ricostruzione della complessa procedura delle *auktiones* nel mondo greco, come proposta da Pringsheim, emergono talune caratteristiche e peculiarità riferibili all'istituto, le quali non solo non trovano riscontro nei riferimenti alle aste private in Plauto, almeno per i caratteri che più immediatamente da questi si possono inferire, ma anzi appaiono in stridente contrasto con essi. Tenterò di isolare e di illustrare quelle più significative.

Come detto, per Pringsheim nelle vendite all'asta greche, siano esse fatte dallo stato siano invece disposte dai privati, una cooperazione di funzionari pubblici appare in ogni caso imprescindibile.

Qualora si ritenga di seguire lo studioso su questa strada e si scelga di tenere conto dei risultati della sua ricerca nell'esame dei singoli riferimenti all'*auctio* privata nelle *fabulae* del poeta di Sarsina, allora si è inevitabilmente portati a concludere che difficilmente in questi ultimi possano essere richiamate le vendite ('private') all'asta di diritto greco. Infatti, nelle commedie dove è accenno ad *auktiones* private⁵³ non solo manca la presenza e la collaborazione di un pubblico funzionario, ma la caratteristica più evidente delle *venditiones* immaginate da Plauto è il fatto che esse appaiono condotte direttamente dagli interessati.

Gli esempi che si desumono dai riferimenti plautini di maggiore rilievo giuridico sono caratterizzati dalla circostanza che all'incanto o alla proclamazione dell'asta procede lo stesso *dominus auctiois*, come nei casi della vendita che Gelasimo (*Stich.* 193 ss.) ed Ergàsilo (*Capt.* 176 ss.) fanno di sé stessi; oppure dalla circostanza che alla proclamazione della *venditio* provvede un liberto dello stesso *dominus auctiois*, personaggio tra i più direttamente coinvolti – come è evidente – negli interessi privati del patrono. È quanto accade nell'*auctio* di Menecmo II, allorché allo schiavo Messenione, appena affrancato, viene affidato dall'ex *dominus* l'incarico di fare da banditore all'asta del proprio patrimonio (*Men.* 1153 ss.).

L'unica persona differente dal privato, interessato alla vendita in qualità di domino dei beni messi all'incanto, che interviene nell'immaginario procedimento è dunque il *praeco*.

Su questa figura e sull'assunzione del *praeconium* da parte di Messenione a seguito della sua *manumissio*, nella citata scena dei *Menaechmi*, mi soffermo più diffusamente in seguito. Sin d'ora invece si può rilevare come, laddove nelle *fabulae* plautine si accenni all'intervento di banditori o al relativo ufficio, sia dif-

⁵² *Banque grecque et banque romaine*, cit., 497 ed ivi nt. 3.

⁵³ Il riferimento è ai tre luoghi riportati sopra nel secondo paragrafo.

ficile immaginare l'allusione all'attività del *praeco* come alla cooperazione nella vendita di un pubblico funzionario. E ciò accade innanzitutto per il contesto in cui, di volta in volta, si inserisce il richiamo allo stesso e, in secondo luogo, per la scelta dell'araldo nella cerchia di amici o di ex schiavi del *dominus auctio-nis*, come si ha appunto per la vendita all'asta affidata a Messenione ⁵⁴. Questa circostanza sembra, almeno nell'accento plautino e in riferimento ad un'*auctio* privata, connotare la partecipazione del *praeco* al procedimento di vendita alla stregua dello svolgimento di un incarico affidato dal diretto interessato, in quanto *dominus auctio-nis*, e dunque sulla base di un rapporto che si potrebbe dire – mi sembra – privato. E di certo si è lontani dalla configurazione di un intervento di un funzionario pubblico nella procedura di vendita all'asta ⁵⁵. Questo non contrasta con la diversa circostanza che l'attività in genere, l'accesso alla professione e il compenso del *praeco* dovessero essere regolati dall'autorità pubblica anche a Roma, soprattutto nei procedimenti affidati agli argentari ⁵⁶.

Una difficoltà a ritrovare nei riferimenti dell'autore di Sarsina alle *auktiones* caratteri che l'istituto assume nel mondo greco emerge anche sotto un altro aspetto; cioè in riferimento alle formalità previste per dare pubblicità alla vendita all'asta.

Queste formalità, infatti, in Grecia erano particolarmente complesse. In genere, a un'affissione di successivi avvisi scritti, recanti il bando di gara con le condizioni della vendita, faceva seguito, una volta introdotta la procedura d'asta, un proclamo orale da parte del banditore, nel quale quest'ultimo ripeteva verbalmente le condizioni indicate nel o, spesso, nei più avvisi scritti ⁵⁷.

⁵⁴ Sembra invece che fossero esclusi dal *praeconium* gli schiavi, specie quelli dei *coactores* (o *coactores argentarii*), in quanto nelle fonti sono attestate solo ipotesi di *praecones* liberi. Su questa circostanza, in particolare con riferimento alle *auktiones* organizzate dagli *argentarii* avvalendosi nelle varie fasi del complesso procedimento di propri collaboratori, vd. *infra*, nt. 56.

⁵⁵ Sulla qualificazione giuridica del rapporto tra il *praeco* ed il *dominus auctio-nis* vd. *infra*, nt. 72.

⁵⁶ Cfr. spec. Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 79, secondo cui è probabile che una disposizione legislativa avesse vietato di affidare il *praeconium* a schiavi dell'*argentarius* (o *coactor argentarius*), o ancora che per legge fosse stato fissato il numero dei *praecones* e forse anche introdotto un esame per l'esercizio della relativa attività. W. Leist, *s.v. Auction (Römisch)*, cit., 2271, dal canto suo, sottolinea come l'accesso alla professione di banditore fosse regolato dalla pubblica autorità e l'esercizio della relativa attività fosse sottoposto a pubblica sorveglianza. A questo proposito si può ricordare che il compenso a favore del *praeco* era previsto e fissato in una percentuale sul ricavato della vendita esplicitamente nella *lex metalli Vipascensis* (cfr. *FIRA*². I, nr. 105,10), che tuttavia riguarda una peculiare tipologia di *auktiones* in ragione dell'oggetto. Sulla *merces* generalmente disposta a favore del banditore e, in particolare, sulla menzione del compenso a favore dell'araldo in Plaut. *Stich.* 193 ss., vd. *infra*, nel settimo paragrafo.

⁵⁷ Cfr. T. Thalheim, *s.v. Auction (Griechisch)*, cit., 2270; F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., 289. Quest'ultimo autore muove, come detto nel testo, dall'idea che le ca-

Si tratta di una forma di pubblicità caratteristica della procedura in genere della vendita all'asta greca, che Pringsheim collega appunto con la propensione da parte degli organi pubblici a intervenire con poteri di controllo e di supervisione anche nelle *auktiones* private⁵⁸ (specialmente in quelle condotte dal creditore per i beni confiscati al proprio debitore, onde garantire maggiore trasparenza e parità di condizioni ai diversi partecipanti alla licitazione).

Questa duplicità di forme, che è attestata anche per la *proscriptio* delle *auktiones* nel mondo romano⁵⁹, sebbene non con modalità uniformi in tutte le epoche e per tutti i procedimenti con pubblico incanto⁶⁰, non emerge rispetto alle vendite all'asta messe in scena dal poeta di Sarsina.

ratteristiche delle vendite all'asta ricostruibili per l'Egitto tolemaico dalla documentazione papiracea in nostro possesso rispecchino quelle pressoché analoghe che l'istituto avrebbe avuto anche in Grecia, atteso che la vendita all'asta era sconosciuta al mondo egizio e qui vi sarebbe stata introdotta proprio dai greci. Per la pubblicità delle *auktiones* testimoniate nei papiri di età tolemaica e romana cfr. inoltre M. Talamanca, *Contributi*, cit., 50 ss.

⁵⁸ Secondo F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., 288 s., la pubblicità della vendita – con la quale si apriva il procedimento nel suo complesso – consisteva di «a public announcement of the goods to be sold together with the placarded advertisement of the auction-conditions». Tre erano i tratti tipici di questa fase come emergono dai documenti utilizzati, ovvero: «the publicity marked by successive announcements, the interference of the state in connection with this, and the elaborate and complicated stages». Infine, questa procedura sarebbe stata conforme «to old Greek city law», così come «the supervision by the state follows a tendency of the Hellenistic world».

⁵⁹ Sulla *proscriptio* e sulla circostanza che l'*auctio* fosse annunciata innanzitutto mediante affissione dei bandi di gara in luoghi a ciò adibiti e, quindi, attraverso voce dell'araldo che ripeteva le condizioni della vendita e decantava le caratteristiche della merce, vd. ad es. Cic. *Quinct.* 15 e 20; Plin. *epist.* 7.11. A Pompei pare che gli avvisi fossero attaccati dal *praeco* sulle pareti dell'edificio di Eumachia; mentre nel foro di Puteoli (almeno per le vendite aventi ad oggetto i beni dati in garanzia ai creditori), essi erano pubblicati mediante affissione sulla *parastatica* nella *porticus Augusti Sextiana*, come si può leggere nelle relative *testationes* dell'archivio dei *Sulpicii* (cfr. TPSulp. 83-86; 88; 90-93). Sull'affissione nel *forum* dei *libelli* annunciati vendite all'asta, per la prassi attestata dai documenti pompeiani cfr., quanto alle *auktiones Iucundianae*, J. Andreau, *Les affaires de Monsieur Iucundus*, cit., 78, con altra bibl.; per quelle puteolane, F. Costabile, *L'auctio' della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., in part. 33 ss. (con lett.) e più di recente G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, I, cit., 185 ss.; S. Romeo, *Fiducia auktionibus vendunda*, cit., 214 ss. Per una trattazione generale sulla *proscriptio*, vd. inoltre M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 134 nt. 2, che si sofferma spec. su un discorso riferimento alla *proscriptio* nella *lex metalli Vipascensis* (vd. *FIRA*². I, nr. 105,8); Id., s.v. *Auctio*, cit., 1535; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., in part. 48 ss.

⁶⁰ Nulla esclude, allo stato delle testimonianze nelle fonti, la possibilità di interpretare i dati da queste offerte per le *auktiones* private a Roma nel senso che le due formalità potessero anche essere alternative, cioè non cumularsi o, almeno, non necessariamente in tutti i procedimenti. Le modalità per rendere pubblica la *venditio* e le relative *leges* avrebbero potuto essere diverse caso per caso, ad esempio in ragione dell'oggetto posto all'asta, del tipo di procedimento, delle motivazioni che spingevano il *dominus auktionis* a disporre la vendita di singoli beni o di intere fortune, del luogo di svolgimento della licitazione; o ancora in base alla circostanza che si facesse o meno ricorso per l'organizzazione della ven-

In Plauto, infatti, anche il primo annuncio dell'asta e delle condizioni di vendita sembra svolgersi in forma orale ⁶¹, come avviene per l'*auctio* di Ergàsilo o per quella di Gelasimo, che però assumono anche la funzione di banditori, in un contesto farsesco dove l'«oggetto» posto all'asta grida da sé la propria vendita.

L'*auctio conclamari* plautino, inoltre, sembra connettersi direttamente con la circostanza che le vendite all'asta appaiano disposte per straordinarie esigenze e siano destinate perciò a concludersi entro tempi brevissimi. In particolare, si pensi all'*auctio* dei beni di Menecmo II, annunciata a brevissima distanza, nel lasso di sette giorni dal momento della proclamazione dell'avviso d'asta, appunto per consentire ai due gemelli di lasciare nel minor tempo possibile Epidamno per la volta di Siracusa.

Probabilmente la circostanza che negli accenni del Sarsinate alle *auctiones* private si parli soltanto di proclamazione orale della vendita può spiegarsi in base a esigenze connesse con la rappresentazione scenica, così come può non assumere alcun significato preciso, atteso che i riferimenti ben potrebbero

dità all'intervento di un *coactor* (o *coactor argentarius*). In alcuni casi, infatti, non sembra si possa escludere con certezza che la pubblicità consistesse di una forma esclusivamente orale, con la caratteristica cioè che non solo la proclamazione delle condizioni di vendita da parte del banditore al momento dell'apertura della licitazione fosse fatta a gran voce, ma anche che l'annuncio dell'asta in apertura dell'intero procedimento si svolgesse in forma orale. Così gli edili curuli nell'*edictum de mancipiis vendundis*, che risale alla seconda metà circa del III e inizi del II secolo a.C., impongono ai destinatari delle proprie disposizioni (*qui mancipia vendunt*) di informare gli acquirenti su determinati vizi degli schiavi esposti nei mercati e poi, al momento della vendita, di ripetere a gran voce e chiaramente le medesime indicazioni (D.21.1.1.1). A questo proposito, però, V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 365 s. ha sostenuto che il primo dei due momenti presi in considerazione dagli *aediles curules*, cioè quello dell'esposizione dei *mancipia* nei mercati, avrebbe contemplato in un primo tempo un annuncio scritto – come proverebbe, a suo avviso, il testo del medesimo editto nella redazione, verosimilmente più antica, ricordata in Gell. 4.2.1 (su cui *infra*, nel testo) – e solo più tardi sarebbe stato sostituito da altro in forma orale. Vi è da dire, inoltre, che nelle *testationes* dell'archivio dei *Sulpicii*, che risalgono al I secolo d.C., dunque ad un'epoca meno distante da quella in cui scrive Gellio rispetto a quanto non lo sia il momento di verosimile introduzione dell'editto restituito nella Compilazione giustiniana, la *proscriptio* è, come detto, per affissione dell'avviso scritto nel luogo a ciò adibito nel foro di Puteoli. Tutto ciò mi induce a non escludere a priori l'ipotesi che, per l'avviso con cui era bandita la vendita all'asta e la cui pubblicazione apriva l'intero procedimento, la forma orale potesse anche non essere, o almeno non in tutti i tipi di *auctio*, recenziore rispetto a quella scritta. Inoltre, proprio le *fabulae* del Sarsinate, in cui l'annuncio in apertura del procedimento si svolge in forma orale (vd. nt. successiva per l'indicazione dei relativi luoghi), risalgono ad un'epoca non distante dal presumibile momento di introduzione delle più antiche disposizioni edilizie in tema di vizi della cosa venduta e dell'*actio redbibitoria* (su ciò *infra*, nt. 137).

⁶¹ Cfr. ad es. Plaut. *Asin.* 4; *Poen.* 11 ss.; *Men.* 1155 s.; *Stich.* 195. Su quest'aspetto vd. spec. É. Jakab, *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., 29 s., con bibl.

essere frutto di un'aggiunta plautina, e atteso che il commediografo latino non doveva certo preoccuparsi di coerenza nelle proprie allusioni ⁶².

In realtà, credo che le esigenze della rappresentazione teatrale abbiano potuto incidere, e non poco, sulla scelta di raffigurare una proclamazione orale, soprattutto in quelle scene in cui Plauto fa rivolgere il personaggio della commedia, che fa da banditore (in una vendita all'asta), direttamente al pubblico con un invito a partecipare alla licitazione rivolto agli spettatori (ad es. in *Stich.* 218 ss.).

Bisogna tuttavia ricordare, sia pure per inciso, che non mancano nelle fonti latine testimonianze di proclamazioni delle condizioni di vendita in forma esclusivamente orale ⁶³. Probabilmente non vi è una consequenzialità cronologica, per così dire, nel susseguirsi di due diverse forme di pubblicazione delle condizioni di vendita, in un'*auctio* privata. Non si può escludere, cioè, che anche in epoche diverse le modalità o l'alternarsi dell'una all'altra forma possano essere state differenti, non solo in ragione del tipo di procedimento o di oggetto messo all'asta, ma forse anche in base alla circostanza che della vendita si occupasse l'argentario per mezzo della sua ormai consolidata organizzazione, generalmente negli *atria auctionaria* e secondo regole cristallizzatesi nel contesto della sua attività, oppure direttamente il privato/*dominus auctionis*.

Quest'ultima ipotesi, sebbene meno frequente dell'altra, era comunque in uso ancora nella tarda repubblica e poi in età imperiale. In quest'ultimo caso, inoltre, è chiaro che le regole, non giuridicamente definite ma consolidatesi nella prassi, per lo più in quella legata alle consuete attività dei *coactores* (o *coactores argentarii*), potevano anche non essere seguite nella singola vendita ⁶⁴.

⁶² Così É. Jakab, *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., in part. 29 s., la quale dal mancato accenno nelle *fabulae* plautine ad una *proscriptio* scritta inferisce che al tempo del *comicus* latino la pubblicità nelle *auctiones* romane fosse esclusivamente in forma orale.

⁶³ Cfr. *supra*, nt. 60.

⁶⁴ Vd. Cic. *Att.* 13.12.4: *De Brinniana auctione accipi a Vestorio litteras; ait sine ulla controversia rem ad me esse collatam. Romae videlicet aut in Tusculano me fore putaverunt a.d. VIII Kal. Quint. Dices igitur vel amico tuo Suettio, coheredi meo, vel Labeoni nostro paulum proferant auctionem; me circiter Nonas in Tusculano fore ...* Nel testo si prevede che una vendita all'asta si svolga a Roma oppure presso i possedimenti di Cicerone a Tuscolo. L'*auctio* – come si legge nell'*epistula* – era stata fissata per il 24 giugno (del 45 a.C.). È presumibile che vendite all'asta di beni mobili, specie in connessione con determinate attività produttive e commerciali, si tenessero per alcune città nelle relative zone portuali. Si pensi ad esempio a Puteoli, uno dei maggiori centri commerciali della Campania in epoca romana. Le *auctiones* testimoniate nelle tavolette dell'agro Murecine, il cui svolgimento avveniva in un luogo specifico nel foro puteolano, come detto, riguardano procedimenti di vendite all'asta di beni dati in garanzia di crediti rimasti insoddisfatti e probabilmente le formalità della *proscriptio* così come i tempi di pubblicazione dell'avviso, particolarmente lunghi, dovevano essere connessi proprio con le esigenze di garanzia per il debitore in questo tipo di procedura. Ma nulla esclude che per altri tipi di *auctiones* o per determinati prodotti, le vendite fossero condotte direttamente nel *portus* e con minori formalità, soprattutto per

Comunque, è presumibile che in assenza di norme certe i privati fossero liberi di dare una pubblicità anche meno ampia all'asta, laddove per esempio avessero interesse a tenere circoscritta la licitazione a determinati partecipanti.

A questo proposito, inoltre, quanto alle vendite all'asta nelle *fabulae* plautine si deve ricordare che in un caso è prevista come sede di svolgimento dell'*auctio* non il foro bensì il porto⁶⁵, altro dei due luoghi in cui, come è noto, è immaginata l'ambientazione degli intrecci delle singole commedie.

Da questa circostanza si può forse inferire che al tempo di Plauto non necessariamente le vendite all'asta si svolgessero soltanto in un luogo apposito nel *forum*, come fonti successive sembrano attestare in genere per le *auctiones* romane. Non si può escludere, in altri termini, come meglio dirò in seguito, che, naturalmente nelle città con uno sbocco sul mare, le aste si tenessero anche al *portus*, almeno per quelle merci che giungevano via mare nei principali luoghi del commercio marittimo di epoca romana, e quindi soprattutto in riferimento alle vendite all'asta disposte nell'ambito di un'attività commerciale. In queste ipotesi, è verosimile che la proclamazione della vendita dovesse avvenire piuttosto in forma orale, e comunque secondo modalità più semplici e duttili, anche per la celerità con cui le contrattazioni dovevano concludersi nel fervore delle attività che si svolgevano al porto⁶⁶.

Pur con le dovute riserve e con la doverosa cautela nel trarre conclusioni dai testi plautini, una considerazione sembra allora possibile. L'assenza, negli accenni che fa Plauto all'istituto, di una forma di pubblicità per fasi successive e in genere particolarmente complessa, proprio perché connessa con una determinata necessità del singolo privato che dispone la vendita all'asta – si pensi alla citata scena dei *Menaechmi*, dove la proclamazione seduta stante dell'imminente *venditio* viene incontro alla necessità del *dominus auctionis* di procedere nel più breve tempo possibile a liquidare il proprio patrimonio per lasciare la città –, sembra in contrasto con quella funzione di controllo svolta da funzionari

quei centri in cui il porto fosse lontano dalla piazza principale della città. Una vendita diretta presso gli scali dei mercantili e via via all'arrivo delle navi poteva essere usuale specialmente per quei beni d'importazione, il cui trasporto verso l'interno della città presentasse determinate difficoltà o rischi, in particolare connessi con il deterioramento della merce; ma avrebbe potuto essere dettata anche dalla difficoltà di programmare vendite periodiche, in concomitanza con lo svolgimento dei mercati cittadini, attesa la difficoltà di prevedere scali certi dei singoli carichi. Non mancano – come dirò tra breve – testimonianze nelle fonti che lasciano concludere per uno svolgimento almeno di alcune *auctiones* anche nel porto cittadino oltre che nel *forum*.

⁶⁵ Cfr. Plaut. *Merc.* 615: *Iam addicta atque abducta erat, quam ad portum venio*. Si tratta della vendita all'asta della giovane schiava Pasicompsa, contesa tra Demifone e il figlio Carino.

⁶⁶ Del resto, per un'epoca successiva, in iscrizioni provenienti dal Lazio si legge che i *coactores* (o *coactores argentarii*) avevano la loro sede, oltre che al *forum vinarium*, anche al *portus vinarius*. Vd. *infra*, nt. 152.

pubblici sull'intero procedimento, che Pringsheim ritiene caratteristica della più articolata procedura di pubblicazione dell'*auctio* in Grecia.

In generale, mi sembra possibile suggerire sulla base delle considerazioni che precedono la seguente valutazione. La rapidità dei tempi per lo svolgimento della vendita, la conduzione dell'incanto e della sua pubblicità direttamente ed esclusivamente da parte del privato, *dominus auctiois*, o di un suo liberto con funzione di banditore nell'interesse del patrono, sono tutti elementi che avvicinano le *auctiones* nel teatro di Plauto alle caratteristiche 'squisitamente privatistiche', per così dire, delle *auctiones* a cui procedevano a Roma i privati. Esse mal si conciliano, cioè, con i requisiti delle vendite all'asta greche, che nella prospettazione di Pringsheim sarebbero state caratterizzate in ogni caso, fossero esse pubbliche quanto private, da un imprescindibile intervento statale e da una significativa cooperazione da parte di pubblici funzionari.

Sempre in merito a un'altra fase del procedimento, quella relativa all'aggiudicazione del bene al migliore offerente, è possibile evidenziare una differenza fra quanto emerge dalla documentazione riferibile alla procedura della vendita all'asta di diritto greco ed i riferimenti plautini alle *auctiones* private.

Ancora Pringsheim nel citato studio mette in luce l'importanza del ruolo assunto dai pubblici funzionari proprio nella fase dell'aggiudicazione del bene al migliore offerente; atto che nel mondo greco non produceva di per sé l'effetto di trasferire la proprietà dell'oggetto della vendita, seguendo questo risultato solo al pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario ⁶⁷.

Ebbene, quanto alle *fabulae* plautine, laddove si accenna a un'*addictio* nel contesto di un'asta privata ⁶⁸, nessun elemento indica di una partecipazione di funzionari statali a questa fase del complesso procedimento di vendita all'incanto ⁶⁹. In esse, anzi, l'*addictio* si configura proprio come un atto del privato,

⁶⁷ Cfr. F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., 288 ss. Caratteristica del resto conseguente al fatto che il diritto greco non conosceva in genere la vendita a credito (su ciò *infra*, nt. 161). Sul significato che il pagamento dell'intero prezzo o quello di una singola rata assumevano rispetto all'aggiudicazione stessa nei procedimenti testimoniati per l'Egitto tolemaico dalla relativa documentazione papiracea, vd. M. Talamanca, *Contributi*, cit., 73 ss.

⁶⁸ Vd. *Capt.* 181; *Merc.* 615; *Poen.* 498 e 1361.

⁶⁹ Altro è il problema concernente l'origine dell'*auctio* privata e la probabile derivazione dell'istituto dal diritto pubblico. Questa impostazione – su cui cfr. in tempi moderni in part. G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 17 ss., 34 ss., con bibl.; F. Cancelli, *L'origine del contratto consensuale*, cit., *passim*, spec. 73 ss. – fa leva, tra le altre argomentazioni, sul significato tecnico dell'*addictio*, a designare l'atto di concessione del magistrato. Negli accenni plautini alle vendite private all'asta, l'*addictio* quando indica un'aggiudicazione in un'*auctio* appare sganciata da un qualsivoglia intervento magistratuale (o in genere di un funzionario pubblico). Questa circostanza, se non contro l'ipotesi qui ricordata, potrebbe essere valutata nel senso che l'impiego della procedura di vendita all'asta fra privati si fosse già consolidata all'epoca di Plauto ed emancipata ormai dalle forme del procedimento pubblico.

che avviene conformemente alle *leges*, cioè alle condizioni di vendita rese note al momento della proclamazione orale. Così accade nella scena dei *Captivi* che vede protagonista il *parasitus* Ergàsilo, il quale nel tentativo di suscitare offerte migliori di quella che potrebbe strappare al vecchio Egione dichiara: ... *meis me addicam legibus* ⁷⁰.

In genere, si afferma in dottrina che all'*addictio* procedeva materialmente il banditore ⁷¹. Tuttavia, essendo questi un mero *nuntius* (del *dominus auctionis*) ⁷², l'aggiudicazione del bene non avrebbe potuto configurarsi nelle aste private a Roma che come un atto riconducibile al *dominus* stesso e, di conseguenza, un atto del privato; al di là di ogni considerazione sulla stessa figura del *praeco*, che, come detto, nelle scene plautine concernenti vendite private è lo stesso soggetto che dispone la vendita oppure un suo liberto.

Ebbene, un così marcato intervento di pubblici funzionari nelle aste private in Grecia, secondo l'assunto di Pringsheim, non avrebbe potuto caratterizzare anche la fase più importante dell'intero procedimento, ovvero quella dell'aggiudicazione del bene messo all'asta; decisiva soprattutto perché andava a incidere sul regime di circolazione dei beni. Tanto più che in Grecia essa presupponeva l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo ⁷³ e quindi la necessità di un previo controllo anche su questa circostanza.

Traendo le fila del discorso fin qui condotto, mi sembra possibile una conclusione. Pur ponendosi sotto la diversa ottica da cui Pringsheim muove nella ricostruzione dell'istituto per il mondo greco, e pur accettando l'assunto che le vendite private all'asta fossero diffuse in Grecia ma fossero caratterizzate, come quelle a cui procedevano gli organi pubblici, da una forte presenza dell'elemento statale – così assorbente da non lasciare distinguere agevolmente l'una dall'altra tipologia di vendita –, la soluzione a cui si perviene in ordine alla romanità dei riferimenti plautini alle *auctiones* private non cambia, rispetto a quella a cui si giunge muovendo dalla diversa posizione di Talamanca e di Andreau. Infatti, sia che si segua l'una sia che si segua l'altra delle due visioni, pur

⁷⁰ Plaut. *Capt.* 181 ss.

⁷¹ Per tutti, M. Talamanca, *s.v. 'Auctio'*, cit., 1535.

⁷² Nella letteratura romanistica è stato affrontato il problema della definizione giuridica del rapporto tra *dominus auctionis* e *praeco*. L'opinione tradizionale e prevalente è quella che vede nel banditore un *nuntius* di colui nel cui interesse è tenuta la vendita all'asta. Cfr. spec. E. Schönbauer, *Zur Erklärung*, cit., 377; M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 140; Id., *s.v. 'Auctio'*, cit., 1535; Id., *s.v. Vendita (diritto romano)*, cit., 307 nt. 29; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 107; J.A.C. Thomas, *rec. a G. Thielmann, op. ult. cit.*, 396. Analoga situazione si sarebbe avuta anche per le vendite all'asta nel mondo greco. In tal senso vd. F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., 289.

⁷³ Soprattutto, in riferimento alle vendite pubbliche nella Grecia classica, vd. T. Thalheim, *s.v. Auction (Griechisch)*, cit., 2269 e F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., in part. 300 ss.

così equidistanti tra loro, resta unica la conclusione; ovvero, che gli accenni alle *auktiones* private nelle commedie di Plauto appaiono in ogni caso più vicini, dal punto di vista delle caratteristiche generali dell'istituto, alla realtà romana che non a quella greca delle vendite all'asta.

5. IL RUOLO DEGLI 'ARGENTARIII' NELLE 'AUCTIONES' PRIVATE ALL'EPOCA DEL SARSINATE

Procediamo dunque con l'analisi più in dettaglio dei singoli passi sopra riportati e dei problemi che essi pongono, prendendo le mosse da quelli di ordine generale.

Innanzitutto, si deve segnalare una circostanza, sulla quale la dottrina prevalente e tradizionale ha da sempre richiamato l'attenzione. Nell'ambito dei singoli riferimenti del poeta di Sarsina alle *auktiones* in genere, non compare mai la menzione di un intervento dei *coactores* o (*coactores argentarii*) nel relativo procedimento ⁷⁴. E dunque l'impiego, per il resto frequente, sia in Plauto

⁷⁴ In riferimento a coloro che intervenivano come intermediari tra i *domini auctionum* e gli avventori e organizzavano per conto dei primi la vendita all'asta, nelle fonti antiche si ritrovano diverse espressioni: *coactor* (come, forse già Cato *agr.* 150.2, su cui però cfr. *infra*, nel testo; Cic. *Cluent.* 180 e *Rab. Post.* 30; Hor. *sat.* 1.6.86) o *coactor argentarius* (ad es., *CIL.* V, 8212; VI, 1859, 1923; XI, 3156, 3820, 5285; XIV, 2886; D.40.7.40.8 [Scaev. 24 *dig.*]) o anche semplicemente *argentarius* (come, in part., in Cic. *Caec.* 16; Sen. *contr.* 1 *praef.* 19; Gai 4.126a; D.46.3.88 [Scaev. 5 *dig.*]). Secondo un'ipotesi tradizionale e ampiamente seguita ancora in parte della letteratura odierna, tra il *coactor* e il *coactor argentarius* non vi sarebbe stata alcuna differenza, onde le diverse locuzioni impiegate nei testi antichi e in numerose epigrafi indicherebbero indifferentemente i banchieri di professione in quanto coinvolti nell'organizzazione delle *auktiones*, altro campo delle attività da loro usualmente svolte. In tal senso vd. W. Leist, *s.v. Auction (Römisch)*, cit., 2271 s. («Da der *coactor*, wenigstens bei grösseren Auctionen, vielfach genötigt ist, Credit zu gewähren, und da er dies auf eigene Rechnung und Gefahr thun muss, bedarf er grösserer Geldmittel. Deshalb bildet das Gewerbe der *coactores* [...] derart regelmässig einen Teil des Argentariengeschäfts, dass der *coactor* öfter als *coactor argentarius* [...], zuweilen auch als *argentarius* schlechtweg bezeichnet wird.); M. Talamanca, *Contributi*, cit., 113 nt. 3; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 43 s.; Id., *Die römischen sozialen Herkunft der Bankiers im römischen Reich*, in E.Ch.Welskopf (Hrsg.), *Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt. Zweite Internationale Tagung der Fachgruppe Alte Geschichte der Deutschen Historiker-Gesellschaft vom 4. bis 8. Sept. 1962, Stralsund, II, Römisches Reich*, Berlin 1965, 43 ss. Su una posizione inversa, già Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 76 s., ipotizzava un distinguo nell'uso delle indicate locuzioni con riferimento alla diversa circostanza che la vendita fosse condotta al dettaglio, cioè conclusa con pagamento in contanti, o al contrario a credito. In riferimento alla *venditio* del primo tipo sarebbe stata utilizzata l'espressione *coactor* o *coactor argentarius* o ancora *coactor exactionum*, come colui che riscuote immediatamente il prezzo dall'acquirente (*pretium* che poi versa, in un secondo momento, al *dominus auctionis*). Al contrario, nelle

sia anche in Terenzio⁷⁵ della qualificazione dei banchieri di professione – come è noto, nella variegata terminologia usata dai due autori della *palliata* latina – non è direttamente connesso con una possibile loro attività di organizzazione o di mediazione creditizia nelle vendite all'asta. Come dirò più avanti, tuttavia, in studi recenti si segnala un'eccezione in un riferimento plautino – a mio avviso, però, discutibile – alla figura del *coactor*⁷⁶.

Questo dato ha fatto sì che una delle principali questioni sollevate nella letteratura storica, sia quella rivolta a indagare sui profili più squisitamente giuridici sia quella attenta ai processi economici della società romana antica, è stata quella concernente il ruolo che i banchieri avrebbero svolto nell'ambito della mediazione creditizia finalizzata all'acquisto di oggetti o di interi patrimoni venduti all'asta, come nell'organizzazione dei relativi procedimenti tra il III e il II secolo a.C.

Il problema si inserisce a sua volta nel quadro di una 'querelle' più ampia e complessa, relativa al momento storico in cui si sarebbe affermata a Roma questa funzione dei professionisti del credito in un campo, molto remunerativo, come quello delle vendite all'asta, soprattutto delle *auktiones* aventi per oggetto ingenti sostanze, grosse proprietà immobiliari o intere eredità. Si tratta di una discussione che naturalmente non è qui possibile affrontare se non trasversal-

altre *auktiones* che riguardavano in genere beni di maggior valore economico e nelle quali era necessaria una mediazione creditizia da parte del banchiere, questi si sarebbe qualificato semplicemente come *argentarius*, senza ulteriore specificazione. È evidente come l'ipotesi dell'insigne studioso tedesco risenta – specie in riferimento alla parte concernente le *venditiones* concluse con l'intervento di intermediari, quelle che egli indica come vendite al dettaglio – della sua personale configurazione sotto il profilo giuridico del rapporto fra l'argentario e l'aggiudicatario acquirente, che a suo avviso sarebbe stato regolato dal contratto di vendita. Sul problema, su cui la letteratura moderna è prevalentemente propensa a soluzioni opposte a quella profilata da Mommsen, ritenendo conclusa la vendita fra *dominus auctio-nis* ed acquirente, mi soffermo *infra*, nt. 159. In tempi più recenti, la distinzione tra diverse figure di intermediari con funzioni nello svolgimento delle *auktiones* è stata sostenuta spec. da J. Andreau, *La vie financière*, cit., 139 ss.; Id., *rec. a A. Petrucci, 'Mensam exercere'*, cit., in *Labeo* 42 (1996), 269; N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 54 ss., che distingue fra il *coactor* e l'*argentarius coactor* in base all'importanza della vendita e all'entità delle somme coinvolte nei vari tipi di contrattazioni; L. Nadjo, *L'argent et les affaires à Rome des origines au IIe siècle avant J.-C. Étude d'un vocabulaire technique*, Paris 1989, 288; A. Petrucci, *op. ult. cit.*, in part. 294 ss.

⁷⁵ Per una dettagliata discussione sul valore dei singoli riferimenti nelle opere dei due autori della *palliata* latina, cfr. spec. G.P. Shipp, *Plautine Terms for Greek and Roman Things*, in *Glotta* 34 (1955), 139 ss.; J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 461 ss.; J.M. André, *L'argent chez Plaute*, cit., 15 ss.; G. Maselli, 'Argentaria'. *Banche e banchieri nella Roma repubblicana*, Bari 1986, 19 ss.; A. Petrucci, 'Mensam exercere', cit., 67 ss., con altra bibl.; L. Nadjo, *L'argent et les affaires à Rome*, cit., 210 ss.; Id., *La question de l'argent dans le théâtre comique romain*, cit., 85 ss.

⁷⁶ Vd. *infra*, nt. 109.

mente, per così dire, o meglio per i soli aspetti che si intersecano con l'indagine sulla rappresentazione delle vendite all'asta nel teatro di Plauto.

Come è noto, soprattutto a partire dalla tarda repubblica, la funzione di intermediazione creditizia dei banchieri nelle *auktiones* è ampiamente documentata nelle fonti ⁷⁷. Gli *argentarii*, infatti, intervenivano ad anticipare la somma necessaria perché l'aggiudicatario potesse effettuare l'acquisto del bene posto all'asta, soprattutto se il suo valore era particolarmente elevato; spesso, promettendo attraverso una specifica stipulazione di corrispondere al *dominus auctio-nis* il prezzo che il futuro acquirente avrebbe versato o si sarebbe impegnato a sua volta a pagare al banchiere in un secondo momento ⁷⁸. Il versamento, detrat-

⁷⁷ Sull'argomento c'è una nutrita letteratura. Tra gli studi più importanti si ricordano i seguenti: M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 112 ss., 120 ss., 140 ss.; J.A.C. Thomas, *The Auction Sale*, cit., 42 ss.; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., in part. 43 ss., 54 ss., 132 ss., 200 ss.; J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 492 ss.; Id., *Les affaires de Monsieur Jucundus*, cit., 73 ss.; Id., *La vie financière*, cit., in part. 139 ss.; H. Ankum, *Quelques problèmes*, cit., 377 ss., con specifico riferimento al problema della qualificazione sotto l'aspetto giuridico dell'intervento dell'*argentarius* nell'organizzazione delle vendite all'asta; N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 45 ss.; Id., *Auctioneers and the Roman Economy*, in *Historia* 38 (1989), 451 ss.; A. Petrucci, *'Mensam exercere'*, cit., in part. 227; Id., *In margine a Gai. 4,126a*, cit., 313 ss. A questi autori si rinvia, inoltre, per ulteriore bibl.

⁷⁸ Si è molto discusso nella dottrina romanistica in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto fra il *dominus auctio-nis* e il *coactor* (o *coactor argentarius*). Scartata la possibilità di ricorrere allo schema del negozio estimatorio, in particolare per la considerazione che a favore dell'argentario è riconosciuta una *merces* (su ciò vd. *infra*), due sono state le soluzioni prevalenti: quella in base a cui il rapporto tra le parti coinvolte sarebbe stato regolato per mezzo di una *stipulatio* e quella della configurazione di una *locatio conductio operis faciendi*, la cui disciplina avrebbe potuto regolare il rapporto in assenza di una specifica *verborum obligatio*. Per la discussione sul problema cfr., con diverse posizioni: M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 143 ss.; Id., *s.v. 'Auctio'*, cit., 1535; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 200 ss., in part. 213 ss.; H. Ankum, *Quelques problèmes*, cit., in part. 385 ss. La configurabilità di una *stipulatio* fra *dominus auctio-nis* e argentario per il versamento a favore del primo del ricavato dell'asta sembrerebbe comprovata da un passo della Compilazione di Giustiniano, ovvero D.46.3.88, su cui avevano richiamato l'attenzione già Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 76 ed ivi nt. 1; Habel, *s.v. 'Argentarii'*, in *PWRE*. 2.1, Stuttgart 1895, 708. Ma ora l'uso che il *coactor* o (*coactor argentarius*) assumesse una specifica *verborum obligatio* avente ad oggetto il pagamento della somma ottenuta con la vendita all'asta è attestato dalle tavolette dell'archivio dei *Sulpicii*, tra le quali resta, in particolare, un documento contenente una *promissio auctio-natoris*. Si tratta di TPSulp. 81 (= TP 27), su cui, per l'aspetto al quale qui si fa riferimento, cfr. L. Bove, *Rapporti tra 'dominus auctio-nis' 'coactor' ed 'emptor'*, cit., 322 ss., in part. 326 ss.; F. Costabile, *L' 'auctio' della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., 110; G. Camodeca, *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, I, cit., 185 ss. L'ipotesi che l'argentario riscuotesse il ricavato della vendita dall'aggiudicatario in base ad un'autorizzazione del *dominus auctio-nis* e il corollario quindi che si facesse ricorso allo schema della delegazione di pagamento, sostenuta soprattutto in passato – vd. per tutti E. Schönbauer, *Zur Erklärung*, cit., in part. 373 ss., con altra lett. –, è stata riproposta in tempi moderni da N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 55. *Contra*, tra gli altri,

ta la percentuale a favore dell'*argentarius* stesso (la *merces*)⁷⁹, veniva fatto da quest'ultimo direttamente al *dominus auctionis*, il quale ne rilasciava apposita quietanza⁸⁰. L'acquirente, dal canto suo, si impegnava mediante *stipulatio* conclusa con l'*argentario* a rimborsare la somma entro un breve lasso di tempo⁸¹.

J. Andreau, *La vie financière*, cit., 154 nt. 58. Sulla *stipulatio argentaria*, in riferimento alla *lex metalli Vipascensis*, vd. di recente F. Sturm, '*Stipulatio argentaria*', cit., 435 ss.

⁷⁹ Si sostiene che l'impegno di versare un compenso all'*argentario* per la sua collaborazione nell'allestire e seguire il procedimento di vendita all'incanto potesse essere assunto dal *dominus auctionis* anche attraverso una *verborum obligatio*: cfr. spec. H. Ankum, *Quelques problèmes*, cit., 379. Sul punto, anche per la letteratura più risalente, rinvio a E. Schönbauer, *Zur Erklärung*, cit., 354 s. Riconduce il pagamento della *merces* alla struttura della *locatio operis*, invece, M. Talamanca, *Contributi*, cit., 146 s., dove in conformità ai principi romani di questo schema negoziale si esclude il permanere dell'obbligo relativo al pagamento della mercede in capo al *dominus auctionis* nell'ipotesi in cui non fosse stato trovato un acquirente del bene dato in vendita. Che l'onere economico del compenso per l'organizzazione dell'asta ricadesse su colui che aveva disposto l'*auctio*, il quale perciò si vedeva decurtare il ricavato della *venditio* per una somma percentuale (generalmente dell'un per cento) emerge dalla circostanza che in molte delle quietanze *Iucundianae* (ad es. *CIL*. IV, Suppl. I, 3340, nrr. 9, 10, 17, 20) ed ora anche in documenti dell'archivio dei *Sulpicii* (TPSulp. 81, in cui compare la locuzione *deducta mercede[m]*), sul quale cfr. adesso G. Camodeca, '*Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*', I, cit., 186) si trova l'espressione *mercede minus* o similare ad indicare appunto che l'importo versato dall'*argentarius* al *dominus auctionis* era quello risultante dal prezzo di vendita detratta la mercede a favore del primo. In generale, sul compenso dell'*argentario* come intermediario nelle *auctiones* cfr. Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 77 s., con fonti; E. Schönbauer, *op. ult. cit.*, 356 ss., con specifico riferimento alla previsione nella *lex metalli Vipascensis*; J. Macqueron, *En relisant les quittances de Pompéi*, cit., 359; M. Talamanca, *op. ult. cit.*, 112, 118 ss. e 143 ss.; Id., *s.v.* '*Auctio*', cit., 1535; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita*, II, cit., 76; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 217 ss.; J. Andreau, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, cit., 81 ss.

⁸⁰ Esemplari di ricevute di pagamento rilasciate da *domini* o, spesso, da *dominae auctionum* al noto *argentarius* pompeiano sono le più volte citate *apochae Iucundianae* (*CIL*. IV, Suppl. I, 3340, nrr. 1 ss.). Quietanze relative a vendite all'asta sono restituite anche tra le tavolette cerate dell'agro Murecine, per le *auctiones* puteolane: cfr. TPSulp. 77 e 82. A differenza della maggior parte delle *apochae* rilasciate a Cecilio Giocondo – le quali sono redatte nella *scriptura interior* come *testationes* mentre nella *scriptura exterior* recano *chirographa*: sulla duplice redazione delle *apochae Iucundianae* cfr. spec. Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 81 ss.; E. Schönbauer, *Zur Erklärung*, cit., 363 ss.; J. Macqueron, *En relisant les quittances de Pompéi*, cit., 3594 ss. –, le quietanze dell'archivio dei *Sulpicii* sono tutte redatte, «senza eccezione», nella forma più semplice del *chirographum*. Su ciò vd. in part. G. Camodeca, '*Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*', I, cit., 169.

⁸¹ Sulla stipulazione che intercorreva fra avventore e mediatore nell'*auctio* vd. spec. M. Talamanca, *Contributi*, cit., in part. 129 ss.; Id., *rec. a A. Petrucci, 'Mensam exercere'*, cit., 835 ss.; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 132 ss.; J.A.C. Thomas, *The Auction Sale*, cit., 45 ss.; H. Ankum, *Quelques problèmes*, cit., 377 ss.; L. Bove, *Rapporti tra 'dominus auctionis' 'coactor' ed 'emptor'*, cit., 325; A. Petrucci, *In margine a Gai. 4,126a*, cit., in part. 313 ss. Sui crediti accordati agli acquirenti dal banchiere Cecilio Giocondo, come attestati nei relativi documenti pompeiani, vd. in tempi moderni spec. J. Andreau, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, cit., in part. 99 ss. ed ivi altra bibl.

Talvolta, invece, la mediazione dei *coactores* o (*coactores argentarii*) era più significativa in termini di intervento sulla procedura complessiva, nel senso che era loro demandata l'organizzazione dell'asta. In particolare, essi seguivano lo svolgimento delle formalità per la pubblicità della vendita, mettevano a disposizione il personale per la redazione e l'affissione dei bandi d'asta⁸², come gli spazi per custodire le merci che venivano poi esposte nei mercati; tenevano i conti, in special modo provvedevano a registrare i dati relativi alle singole *auktiones*, come gli oggetti, i nomi degli acquirenti e i prezzi⁸³; si incaricavano di riscuotere il *pretium* dagli avventori, etc.

Ai fini della nostra discussione è utile ricordare che anche nel periodo tra la tarda repubblica e il primo principato, allorché l'attività degli *argentarii* divenne usuale nelle vendite all'asta, il loro intervento specialmente nell'organizzazione del relativo procedimento – ma, direi, anche la loro funzione tipica di mediazione creditizia a favore degli aggiudicatari dei beni – non rappresentò mai l'unico 'modulo' possibile di svolgimento delle *auktiones* stesse; com'è del resto riconosciuto in dottrina e come mostrano adesso le tavolette cerate dell'agro Murecine.

Quanto all'attività creditizia, basti pensare che gli stessi documenti dell'archivio dei *Sulpicii* provano che ancora nel I secolo d.C. potevano essere disposte, per lo più per beni di non ingente valore economico, vendite all'asta con pagamenti in contanti⁸⁴, come doveva essere frequente soprattutto in un'epoca

⁸² Non infrequente era il caso in cui lo stesso banditore fosse un collaboratore libero del *coactor* (o *coactor argentarius*). Su quest'aspetto cfr. *infra*, nt. 196.

⁸³ Sui verbali d'asta che gli argentari erano tenuti a redigere, cfr. spec. Cic. *Cluent.* 180; Sen. *contr.* 1 *praef.* 19 (... *aut quod fecit Hortensius, qui a Sisenna provocatus in auctione persedit per diem totum et omnes res et pretia et emptores ordine suo argentarii recognoscentibus ita ut in nulla re falleretur recensuit* ...); Quint. *inst.* 11.2.24 (... *et forsitan hoc sunt adiuti qui, auctione dimissa, quid cuique vendidissent testibus argentariorum tabulis reddiderunt, quod praestitisse Q. Hortensium dicunt* ...). Sul tema vd. Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 79 nt. 1; W. Leist, *s.v. Auction (Römisch)*, cit., 2272; E. Schönbauer, *Zur Erklärung*, cit., 372, dove letteratura precedente; M. Talamana, *Contributi*, cit., 117 s.; J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 483 nt. 4, 484 nt. 1; N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 56 ed ivi nt. 44. G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., *passim*, esamina a più riprese il problema dell'efficacia di queste annotazioni, chiedendosi se esse avessero valore meramente probatorio o al contrario costitutivo. Secondo G. Hubrecht, *rec. a G. Thielmann, op. ult. cit.*, in *RHDFE.* 40 (1963), 465, le annotazioni degli argentari «permetteient en tous cas de contrôler l'impôt sur les ventes». Sulla funzione probatoria, invece, che in ordine alle vicende dell'*auctio* avrebbe assunto il *codex* dell'*argentarius* e le registrazioni concernenti i rapporti patrimoniali con i *domini auctionum*, vd. in part. A. Petrucci, *'Mensam exercere'*, cit., 232.

⁸⁴ TPSulp. 90, da cui si trae che nel *libellus* affisso nel luogo a ciò adibito nel foro di Pu-teoli «si disponeva che la vendita all'asta (*sub praecone*) sarebbe stata in contanti (*pecunia praesenti*)». Cfr. G. Camodeca, *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, I, cit., 198. Il documento attiene alla *venditio* di una schiava mancipata fiduciarmente al creditore C. Sulpicius Onirus. Su quest'*auctio* vd. *infra*, nel testo.

più risalente⁸⁵. Non solo. Sempre riguardo a queste tavolette, si può rilevare che l'intervento degli *argentarii* nell'organizzazione delle *auktiones* di beni dati in garanzia dai debitori ai proprietari dell'archivio non è sempre attestata nelle relative iscrizioni. Nelle ipotesi in cui è specificamente indicato l'argentario che è intervenuto nella vendita all'asta, in un caso si tratta di C. Sulpicius Cinnamus (TPSulp. 82), in un altro si tratta invece di persona diversa dai *Sulpicii*⁸⁶. Nelle altre vendite per le quali mancano tali indicazioni devono essere stati, credibilmente, gli stessi *domini aucionum*, in quanto creditori fiduciari o pignoratizi, ad occuparsi della vendita⁸⁷. Sebbene i *Sulpicii* stessi vi procedessero nell'ambito della loro specifica attività professionale⁸⁸ e perciò, verosimilmente, avvalendosi della relativa organizzazione, tuttavia, in quanto creditori fiduciari o pignoratizi degli oggetti posti all'asta, nei documenti a noi pervenuti essi figurano come *domini aucionum* delle relative *venditiones* e non come semplici intermediari per conto di altri interessati⁸⁹.

Già le osservazioni che precedono, a mio avviso, consentono di mettere nella giusta dimensione e di dare il giusto peso al mancato accenno in Plauto a un intervento degli *argentarii* nelle vendite all'asta private; cioè, come meglio vedremo di qui a breve, un esiguo rilievo alla circostanza in sé isolatamente valutata. Ma vediamo, innanzitutto, come in letteratura essa è stata interpretata.

La tendenza prevalente in passato era quella di dare un rilievo decisivo alla testimonianza di Plauto al fine di escludere che nella relativa epoca gli *argentarii* svolgessero un ruolo importante nelle vendite all'asta⁹⁰.

⁸⁵ Così Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 76.

⁸⁶ Come risulta da TPSulp. 81, concernente come visto una *promissio aucionatoris* fatta da A. Castricius a C. Sulpicius Faustus, il *dominus aucionis*. Non sembra invece convincente l'argomentazione che fa leva su questa circostanza per trarre elementi a favore dell'ipotesi secondo cui i *Sulpicii* non sarebbero stati *argentarii* (vd. *infra*, nt. 88), appunto perché nelle stesse tavolette del noto archivio è attestata anche la situazione inversa, quella cioè di un intervento diretto dei *Sulpicii* in una vendita all'asta.

⁸⁷ Cfr. *supra*, nt. 34.

⁸⁸ Si è molto discusso in dottrina in merito alla possibilità di considerare i *Sulpicii* come argentari. A favore dell'ipotesi per cui i noti uomini d'affari sarebbero stati proprio dei banchieri di professione, in tempi recenti ha addotto argomenti nuovi G. Camodeca, *L'archivio Puteolano dei 'Sulpicii'*, I, cit., 29, con bibl.; Id., *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, I, cit., 22 ss., 188 ed ivi nt. 38. Sulla questione è tornato ancora una volta J. Andreau, *Affaires financières à Pouzzoles au 1 siècle ap. J.-C.: les tablettes de Murecine*, in *REL*. 72 (1994), 50 ss., ribadendo la tesi secondo cui i *Sulpicii* non sarebbero stati che mercanti-finanzieri. Sul tema, cfr. adesso il contributo di K. Verboven, *The 'Sulpicii' from Puteoli, 'argentarii' or 'faeneratores'?*, in P. Defosse (éd.), *Hommages à C. Deroux*, III, *Histoire et épigraphie, droit*, Bruxelles 2003, 429 ss. A questi autori si rinvia per una dettagliata ricostruzione del dibattito sull'argomento.

⁸⁹ Su questo tema cfr. spec. J. Andreau, *La vie financière*, cit., 362 s.

⁹⁰ Cfr. in part. M. Talamana, *Contributi*, cit., 110 ss., con altra lett.

Negli studi più recenti ci si muove essenzialmente in due direzioni fondamentali. Da un lato e pressoché in linea con le conclusioni a cui si perveniva nella dottrina meno recente, si sottolinea – a mio avviso, giustamente – l'irrelevanza del dato desumibile dalle commedie del Sarsinate, isolatamente considerato. Si fa notare, infatti, come il silenzio su un possibile ruolo degli *argentarii*, nei riferimenti alle *auctiones* da parte del *comicus* latino, potrebbe spiegarsi alla luce di considerazioni di carattere generale, concernenti: (a) il tipo di vendite all'asta immaginate nei singoli luoghi delle opere plautine; (b) le esigenze connesse con lo svolgimento delle singole scene, come con l'efficacia delle battute fatte pronunciare di volta in volta ai singoli personaggi ⁹¹.

Più in dettaglio, si fa osservare che nella finzione scenica sono immaginate vendite all'asta da svolgersi entro un tempo brevissimo. Così accade, ad esempio, per l'*auctio* disposta da Menecmo II, il quale conta di concludere l'affare in pochi giorni per essere in grado di lasciare nel minor tempo possibile, secondo i propri intenti, la città per raggiungere Siracusa.

Su quest'aspetto è tuttavia possibile fare, per inciso, un'osservazione. Si può sottolineare, in particolare, che la rapidità con cui s'immagina che le aste debbano concludersi non necessariamente e non di per sé sola rappresenta circostanza sufficiente ad escludere la possibilità di una mediazione da parte dei *coactores* (o *coactores argentarii*) nel procedimento. Anzi, potrebbe addursi, forse, proprio contro questa conclusione la circostanza che i professionisti del credito, nella maggior parte dei casi esperti anche nell'allestimento delle vendite all'asta, erano in grado più di altri, certamente più dei semplici privati, di predisporre e di portare a termine anche in brevissimo tempo una vendita all'incanto. Essi, infatti, erano forniti di una specifica organizzazione, di locali appositamente adibiti allo svolgimento delle *auctiones*, nei quali era più facile far convenire il pubblico dei possibili offerenti e dove potevano più agevolmente essere conservati gli oggetti messi in vendita; erano dotati di specifici strumenti per registrare le offerte, i pagamenti e le aggiudicazioni dei singoli beni; disponevano del personale specializzato per la redazione dei bandi, per la conduzione della licitazione etc.

Piuttosto, a mio avviso, altri elementi desumibili dai singoli accenni alle *auctiones* private lasciano inferire che Plauto difficilmente possa aver tenuto presente la situazione di vendite all'asta predisposte per mezzo degli *argentarii*.

Innanzitutto, sembra interessante una circostanza, sulla quale ha richiamato l'attenzione Andreau ⁹². Nella vendita all'asta a cui si accenna nel *Mercator* ⁹³,

⁹¹ Così J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 496 ss.; N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 45 ss., dove ampia bibl.

⁹² *Banque grecque et banque romaine*, cit., 495 s.

⁹³ Plaut. *Merc.* 615.

non poteva esservi necessità di ricordare un intervento da parte degli *argentarii*, in quanto si mette qui in scena, come detto, un'*auctio* fittizia in uno scambio di battute e di allusioni tra padre e figlio, entrambi invaghiti di una giovane cortigiana. Nessuno vuole riconoscere di avere mire su Pasicompsa ed entrambi fingono di rilanciare l'offerta solo per conto di terzi interessati. Così per Andreau l'assenza in questo caso dell'accento a un banchiere di professione non ha alcun significato per lo storico, «car le texte est composé en fonction d'une intention littéraire précise: la vente (même la 'seconde', si l'on peut dire, c'est-à-dire celle qui a lieu réellement) est fictive, puisque Démiphon a déjà trouvé un homme de paille, prêt à acheter l'esclave»⁹⁴.

In secondo luogo, si può rilevare che in due commedie l'accento a vendite all'asta non avrebbe mai potuto riguardare *auctiones* allestite per mezzo di argentari, in quanto nelle scene in cui sono immaginate le *venditiones* all'incanto l'effetto comico è raggiunto dalla rappresentazione di una situazione paradossale; quella appunto in cui l'oggetto posto all'asta, il *dominus auctionis* e il banditore che procede a proclamare l'*auctio* si riassumono nella medesima persona. Mi riferisco all'*auctio* di Gelasimo (*Stich.* 193 ss.) e a quella di Ergàsilo (*Capt.* 175 ss.), alle quali ho già accennato nelle pagine precedenti. È evidente che in queste ipotesi è *in re ipsa*, per così dire, l'esclusione della mediazione creditizia e organizzativa dei banchieri di professione. L'argomento che fa leva sul mancato accenno di Plauto a un loro intervento nella vendita all'asta, oltre ad avere la debolezza tipica dell'*argumentum e silente*, in questo caso comunque non può essere utilizzato a favore dell'inesistenza per quei tempi di un qualsiasi ruolo degli *argentarii* nelle *auctiones* a Roma. L'effetto comico assicurato dalla trovata di un disperato che pur di sottrarsi al flagello della fame è disposto a venderci al migliore offerente, infatti, sarebbe stato inibito dalla realistica allusione all'intervento nell'organizzazione dell'incanto di un professionista delle *auctiones*, già incredibile per la richiesta avanzata dal banditore, cioè l'invito ad un buon pasto: 'ricavo' per il quale non si sarebbe potuto, certamente, immaginare il ricorso al credito di un banchiere.

L'altra posizione seguita negli studi più recenti sull'argomento è quella che tenta di trovare conferma o smentita del dato che emerge dalla testimonianza plautina in fonti cronologicamente vicine.

A questo proposito, si è soliti richiamare un passo di Catone, nel quale si accenna in un contesto concernente le vendite all'asta alla figura del *coactor*⁹⁵. Sul significato da attribuire a questa testimonianza non vi è, però, uniformità di vedute nella letteratura. Secondo alcuni, infatti, qui non si alluderebbe al-

⁹⁴ Cfr. J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 496.

⁹⁵ Spec. Cato agr. 146.1, dove si accenna all'*accessio centesimae* sul prezzo, e agr. 150.2 in cui è l'espressa menzione del *coactor*.

l'argentario⁹⁶. Altri invece ritengono che il *coactor* catoniano sarebbe proprio un argentario mediatore nelle vendite con pubblico incanto e concludono, di conseguenza, che la testimonianza di Catone consentirebbe di affermare che per un momento storico non distante dall'epoca del *comicus* di Sarsina sarebbe attestato nelle fonti l'intervento dei banchieri di professione nelle vendite private all'asta⁹⁷.

Un tentativo diverso per sostenere una partecipazione degli *argentarii* alle *venditiones* con pubblico incanto già nella media repubblica è quello proposto in tempi più recenti da Rauh⁹⁸.

Richiamando la testimonianza di Liv. 26.11.6-7⁹⁹, Rauh ha sostenuto, contro l'opinione tradizionale¹⁰⁰, che al tempo delle guerre puniche gli *argentarii* avrebbero giocato un ruolo significativo nelle vendite all'asta; in particolare, nel campo della mediazione creditizia volta a consentire l'acquisto di beni di rilevante valore economico¹⁰¹.

Lo storico di età augustea ricorda come nel 211 a.C. Annibale nel tentativo di cingere d'assedio l'esercito romano stanziato a Capua e di attirarlo verso Roma, attraversato il Lazio con il suo esercito e giunto alle porte della città, pose il suo accampamento proprio fuori dalle mura dell'Urbe. Mentre era lì stanziato con il suo seguito, apprese non solo che il terreno su cui era accampato era stato nel frattempo venduto, senza che la circostanza che fosse da lui occupato ne diminuisse il prezzo, ma anche che era stato trovato un acquirente proprio a Ro-

⁹⁶ Cfr. spec. M. Talamanca, *Contributi*, cit., 111 ss., il quale sostiene che l'attività degli *argentarii* nel campo delle *auktiones* avrebbe preso una svolta decisiva con l'azionabilità della compravendita consensuale che, vincolando il *dominus rei* all'*emptor* mediante il *praeco* che fungeva da *nuntius*, evitava al proprietario il fastidio di presenziare alla vendita e favoriva così lo sviluppo di figure professionali di intermediari nella vendita. Su questa posizione cfr. adesso N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 49 ss. Esclude che l'espressione catoniana alluda al ruolo degli *argentarii* nelle aste anche J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 493 ss., con altra lett., secondo cui non sarebbe possibile sostenere con certezza che i banchieri avessero giocato un ruolo nelle *auktiones* già al tempo di Catone, non almeno finché quella di Catone resta l'unica testimonianza per un'epoca così risalente.

⁹⁷ Cfr. spec. G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 45 ss.; N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., in part. 52.

⁹⁸ *Finance and Estate Sales*, cit., 45 ss.

⁹⁹ [5] ... *Minuere etiam spem eius et aliae parva magnaue res ... [6] parva autem quod per eos dies eum forte agrum in quo ipse castra haberet venisse, nihil ob id deminuto pretio cognitum ex quodam captivo est.* [7] *Id vero adeo superbum atque indignum visum, eius soli quod ipse bello captum possideret haberetque inventum Romae emptorem, ut extemplo vocato praecone tabernas argentarias quae circa forum Romanum essent iusserit venire.* Cfr. Flor. 1.22.47 ss., riportato *infra*, nt. 102.

¹⁰⁰ M. Talamanca, *Contributi*, cit., 110 ss.; J.A.C. Thomas, *The Auction Sale*, cit., 42 ss.; J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 495 ss.

¹⁰¹ Cfr. N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 45 ss.: «already by this time, bankers played an important role in the Roman economy, and auction finance may very well have represented one facet of that role» (p. 48).

ma. Irritato dalla vicenda, egli convocò un mediatore e ordinò che le *tabernae argentariae* nel *forum* della città fossero vendute all'asta; così come a Roma era stato venduto il suolo *quod ipse* (Annibale) *bello captum possideret*, aggiunge lo scrittore antico.

Secondo Rauh, nell'aneddoto raccontato da Livio vi sarebbe un nucleo di verità storica, riconducibile appunto all'importanza degli argentari nella vita economica romana al tempo delle guerre puniche. In particolare, Rauh vede una connessione tra la vendita *ad tabulam* delle *tabernae argentariae*, disposta dal generale cartaginese in rappresaglia di quella fatta a Roma per il suolo su cui il suo esercito era accampato, e il ruolo svolto all'epoca dai banchieri nelle *auktiones*. Se questi non avessero avuto alcuna partecipazione alle aste che si tenevano nell'Urbe, e dunque nemmeno a quella fatta a danno suo e del proprio esercito, Annibale non avrebbe potuto pensare come azione di rappresaglia a mettere all'incanto i locali in cui gli *argentarii* esercitavano nel foro la loro attività.

A prescindere dal problema dell'attendibilità della tradizione raccolta da Livio e non confermata, per la menzione della vendita delle *tabernae argentariae* da parte di Annibale, da tutte le altre fonti che riferiscono dell'episodio ¹⁰² – come ha sottolineato proprio Rauh ¹⁰³ –, la lettura data all'aneddoto ricordato dallo storico augusteo è molto interessante. Sono da segnalare, a mio avviso, solo alcuni aspetti e problemi, che restano incerti o aperti nell'interpretazione che qui si discute.

Su un piano più generale, si può osservare che la motivazione dell'azione opposta da Annibale contro il gesto dei romani, che avevano messo all'asta il suolo occupato dall'esercito avversario, potrebbe forse avere un significato meno circostanziato di quello che vi attribuisce Rauh; ad esempio, quello di colpire al cuore l'organizzazione economica romana e un ceto socialmente e politicamente forte come quello legato ai banchieri di professione ¹⁰⁴.

¹⁰² Il gesto dei romani consistente nella vendita del terreno su cui era accampato il generale cartaginese con il suo esercito e quella voluta da Annibale per le *tabernae argentariae* nell'Urbe sono menzionate anche nella tradizione accolta da Flor. 1.22.47 s.: *Parva res dictu, sed ad magnanimitatem populi Romani probandam satis efficax, quod illis ipsis quibus obsidebatur diebus ager, quem Hannibal castris insederat, venalis Romae fuit bastaeque subiectus invenit emptorem.* [48] *Voluit Hannibal contra imitari fiduciam subiecitque argentarias urbis tabernas: nec sector inventus est, ut scias etiam presagia fatis adfuisse.* Al contrario, la seconda *venditio* avente ad oggetto i locali presso cui gli *argentarii* esercitavano la loro attività nel foro non è ricordata nella versione di Val. Max 3.7.10: *Idem post aliquot annos, Cannensi clade exhaustis Romani imperii viribus, supplementum in Hispaniam exercitu mittere ausus, fecit ne locus hostilium castrorum, tum maxime Capenam portam armis Hannibale pulsante, minoris veniret quam si illum Poeni non obtinerent;* né da Frontin. *strat.* 3.18.2, su cui *infra*, nt. 106.

¹⁰³ *Finance and Estate Sales*, cit., in part. 46 s.

¹⁰⁴ La vendita del terreno sembra assumere nel racconto dello storico patavino il significato di un mancato riconoscimento dell'occupazione del suolo da parte del nemico.

In secondo luogo, seppure si voglia accettare che Livio provi l'esistenza al tempo delle guerre puniche di una partecipazione consolidata dei banchieri all'organizzazione delle *auktiones* e di un loro ruolo di mediazione creditizia nelle aste di terreni, questa conclusione non sembra possa però essere generalizzata. Non è agevole sostenere, in particolare, che all'epoca alla quale è riferito l'episodio liviano – e qualora si escluda che la rappresentazione dello scrittore augusteo sia condizionata dalla situazione che egli aveva presente ai suoi tempi¹⁰⁵ – i banchieri intervenissero in tutte le vendite all'asta, sia pubbliche che private. Vi è da interrogarsi, infatti, sulla natura della vendita del terreno sito fuori dalle mura della città e su cui era stanziato l'esercito di Annibale. Se essa fosse stata per ipotesi pubblica¹⁰⁶, allora non poteva che essere conclusa all'asta; ma proprio per questo non si potrebbe supporre, solo sulla base dell'aneddoto ricordato da Livio, un ruolo di mediazione creditizia degli argentari in tutti i tipi di *auktiones* già all'epoca delle guerre puniche, non per esempio in quelle private. Questo problema è lasciato aperto da Rauh.

Inoltre, si potrebbe anche pensare a un collegamento con l'attività creditizia in genere svolta dagli argentari, la quale avrebbe potuto favorire, *a latere* per così dire, la realizzazione di vendite di più alto valore economico; quelle di terreni fertili, il cui pregio era tale da consentire al proprietario di venderli a buon prezzo nonostante fosse nota la circostanza che un esercito straniero li avesse occupati (... *nihil ob id deminuto pretio, cognitum ex quodam captivo est*, Liv. 26.11.6).

Quanto alla testimonianza di Plauto, Rauh osserva giustamente che, in alcune scene in cui si accenna nelle *fabulae* plautine alle *auktiones*, la mancata menzione di una partecipazione alle vendite all'asta degli *argentarii* si spiega proprio nel contesto dei singoli richiami. In particolare, in *Men.* 1157 ss. e in

¹⁰⁵ N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 46, è naturalmente propenso a escludere che Livio possa anticipare una realtà della sua epoca, in base al confronto con altre fonti che vengono richiamate a sostegno della sua ipotesi affermativa di un ruolo degli argentari nelle aste già al tempo delle guerre puniche.

¹⁰⁶ Per la natura pubblica della *venditio* sembra testimoniare il racconto di Flor. 1.22.47 s. e quello di Val. Max 3.7.10, il quale ultimo narra che la vendita del terreno fu disposta dal senato (i testi sono riportati *supra*, nt. 102). In una tradizione evidentemente diversa, quella seguita da Frontino, si ricorda che il fondo occupato da Annibale fu messo in vendita alla morte del proprietario. Cfr. Frontin. *strat.* 3.18.2: *Idem agrum, in quo castra Hannibal habebat, defuncto forte domino venalem ad id pretium licendo perduxerunt, quo is ager ante bellum venierat*. Tuttavia, Frontino sottolinea la circostanza che sul terreno il generale straniero aveva posto i propri accampamenti, onde non è da sottovalutare il significato dell'occupazione bellica della proprietà. In quest'ultima fonte, inoltre, non si ricorda la vendita delle *tabernae argentariae* da parte di Annibale. Su queste testimonianze cfr. N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 46 nt. 3. Quanto al racconto di Livio, credo che assuma rilievo la configurazione che della *venditio* presenta lo storico augusteo nel suo racconto, laddove l'accenno alla circostanza che l'*ager* è *bello captus* (Liv. 26.11.7) sembra escludere la possibilità di un riferimento ad un'*auctio* privata.

Poen. 1421 s., dove si prevede una vendita all'incanto nelle battute conclusive delle commedie, si immagina che i venditori mettano all'asta l'intero loro patrimonio allo scopo di lasciare la città immediatamente e in modo definitivo. Ebbene, a suo avviso, «the idea that someone attempting to divest himself of his property in order to move permanently overseas would willingly advance credit to purchasers at these sales is illogical, and we should hardly be surprised if in these instances Plautus failed to mention the possibility»¹⁰⁷.

Quest'argomentazione, in realtà, avrebbe assunto maggior peso se Plauto avesse rappresentato Messenione – in *Men.* 1157 ss. – nell'atto di annunciare come banditore un'*auctio* a credito; ma dato che egli preannuncia tra le condizioni di vendita la necessità di un pagamento in contanti, mi sembra evidente che dal riferimento in questione non possa desumersi molto a favore o contro l'esistenza di un ruolo degli *argentarii* nelle vendite all'asta.

Ancora su un'altra circostanza Rauh richiama l'attenzione. Nell'*Asinaria* di Plauto, in un contesto in cui si parla di acquisti in contanti e a credito, è impiegata la locuzione *nihili coactiost*¹⁰⁸. Rauh ritiene che quest'espressione possa alludere al ruolo del *coactor* nelle vendite all'asta¹⁰⁹.

Devo dire che dalla lettura dei versi richiamati da Rauh non mi sembra si tragga la possibilità di mettere in connessione quest'accenno del *comicus* latino con un presunto ruolo dei *coactores* nelle *auktiones* a Roma. Ma leggiamo il testo in questione (Plaut. *Asin.* 195 ss.):

| | | |
|-----|---|-----|
| DI. | Quid, si non est? | 195 |
| CL. | Tibi non esse credam; illa alio ibit tamen. | |
| DI. | Ubi illaec quae dedi ante? | |
| CL. | Abusa: nam si ea durarent mihi, Mulier mitteretur ad te, numquam quicquam poscerem. Diem, aquam, solem, lunam, noctem, haec argento non emo. Cetera quae volumus uti Graeca mercamur fide. Quom a pistore panem petimus, vinum ex oenopolio, Si aes habent, dant mercem. Eadem nos disciplina utimur: Semper oculatae manus sunt nostrae, credunt quod vident. Vetus est «nihil coactiost» – scis cuius; non dico amplius. | 200 |

Per comprendere quest'accenno è necessario illustrare il contenuto della scena in cui si inseriscono le battute qui trascritte. Qui è Cleereta che parla, una mezzana madre della giovane Filènia, la cortigiana di cui è perdutamente invaghito

¹⁰⁷ Cfr. *Finance and Estate Sales*, cit., 53.

¹⁰⁸ Plaut. *Asin.* 203.

¹⁰⁹ Cfr. N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 53. Sul riferimento plautino vd., in senso diverso, J.A.C. Thomas, *The Auction Sale*, cit., 56 nt. 56, che richiama una diversa lezione – la quale appare interessante, sebbene per ragioni filologiche, non viene seguita nelle edizioni critiche – trādita in altro *codex*, cioè *coactiost*.

Argirippo e che è al centro dell'intreccio della *fabula* ¹¹⁰. La madre gestisce la vita della figlia secondo una logica aziendale, e qui ella sta discutendo con Diàvolo, un amante di Filènia, che vorrebbe riservare a sé per un anno intero la giovane donna, ma non dispone del denaro che Cleereta esige da lui (vv. 190 ss.). Nei versi sopra riportati la vecchia ruffiana sottolinea come tutto abbia un costo nella vita e come per ogni cosa di cui ella ha bisogno sia costretta a sborsare denaro: il fornaio, l'oste, tutti vogliono essere pagati all'istante, esclama Cleereta.

Ebbene, non mi sembra possibile collegare questi versi con un presunto riferimento alle vendite all'asta (a Roma). Qui Cleereta vuole soltanto fare presente che lei giorno per giorno deve procacciarsi di che vivere e che nessuno le regala alcunché, come sembra pretendere Diàvolo, che non possiede il denaro necessario per soddisfare la sua bramosia verso la giovane amante. La menzione dell'acquisto a credito ha un significato, secondo me, meno preciso e stringente di quello che finisce con l'attribuire al contesto Rauh. L'accento al credito nelle parole fatte pronunciare da Cleereta non appare connesso con acquisti all'asta. Qui molto più semplicemente si richiama la necessità di fare ricorso all'indebitamento come costumanza tipica di povera gente che non ha altra scelta se non prendere a credito ciò di cui ha bisogno per sopravvivere, laddove non percepisca entrate. L'accento risulta palesemente generico e si riconnette con una condizione di vita generale che la ruffiana fa presente al giovane amante della figlia, al fine di spillargli quanto più denaro le riesce. Anche l'uso dell'espressione *nibili coactiost* non mi pare sia così puntuale come ritiene Rauh. Si cita l'antico proverbio per sottolineare – almeno secondo la lezione accolta nelle edizioni moderne ¹¹¹ – che se non c'è nulla da incassare per lei, allora neppure c'è alcunché da riscuotere per Diàvolo. Tra l'altro, nello scambio di battute fra Cleereta e il giovanotto si immagina lo svolgimento di una trattativa avente per oggetto Filènia e svolta esclusivamente tra loro; pertanto mi sembra difficile collegare la scena con il procedimento della vendita all'asta.

In *Men.* 1153 Messenione, nel proclamare l'asta di Menecmo II, annuncia fra le altre condizioni della vendita anche la circostanza che si prevede di concludere l'acquisto *praesenti pecunia*. Al riguardo, Rauh sottolinea – con ragione – che qui è attestata l'esistenza, all'epoca, dell'opposta modalità di pagamento, ovvero quella a credito. Si tratta di una circostanza che, a suo avviso, proverebbe sia pure implicitamente che un ruolo degli *argentarii* nelle vendite all'asta si era ormai affermato a Roma.

¹¹⁰ Demeneto, padre di Argirippo, per assecondare il figlio gli procura il denaro occorrente per il riscatto di Filènia, vendendo di nascosto dalla propria moglie certi asini (di qui il titolo della commedia) di proprietà di costei. Alla fine la situazione si capovolge, perché Demeneto in cambio del favore reso chiederà una notte d'amore con la bella cortigiana. Solo la moglie riuscirà a mettere a posto le cose, esponendo l'uomo al disprezzo e alle beffe generali e consentendo al figlio di godersi il suo amore giovanile.

¹¹¹ Su *coactiost* vd. *supra*, nt. 109.

Che il riferimento a una specifica condizione di vendita relativa al pagamento del prezzo in contanti implichi che all'epoca fosse in uso o comunque fosse conosciuta la modalità inversa – altrimenti non si spiegherebbe la necessità di includere esplicitamente nell'avviso d'asta una condizione *ad hoc* per esortare offerte in contanti – è stato sostenuto, in passato, da Talamanca¹¹². Ma, forse, da questo condivisibile assunto si rischia di desumere troppo, allorché si collega, come fa Rauh, l'*auctio* a credito soltanto con l'attività degli *argentarii*. Di certo si può supporre che la circostanza che esistesse e fosse diffusa al tempo di Plauto una vendita a credito non necessariamente indichi che la mediazione creditizia nelle aste fosse appannaggio dei banchieri di professione, né tanto meno che il ricorso al credito avesse raggiunto, nelle *auktiones* private – tipologia a cui si riconduce l'asta nei citati versi dei *Menaechmi* – una tale importanza economica da trasformarsi in attività consueta degli *argentarii*.

Ancora, diverso può essere un altro approccio al problema, consistente nel chiedersi cioè se il silenzio di Plauto sul ruolo degli *argentarii* nelle *auktiones* non sia da interpretarsi alla luce della diversa situazione nel mondo greco, dove i banchieri non avrebbero svolto alcun ruolo nelle vendite all'asta¹¹³. Un'interessante allusione a questa prospettiva è di Andreau¹¹⁴, il quale rinuncia però a seguire tale filone argomentativo per una ragione di fondo. La possibilità, infatti, di immaginare sotto questo profilo una maggiore aderenza del poeta di Sarsina ai suoi modelli greci si scontra con un presupposto fondamentale assunto da Andreau nella propria discussione. Gli accenni nelle commedie plautine a *venditiones* private all'asta difficilmente potrebbero considerarsi riferiti alla realtà che avevano presente gli autori della commedia attica, in quanto le *auktiones* private non avrebbero conosciuto in Grecia quella diffusione che esse ebbero, al contrario, nel mondo romano¹¹⁵. Bisogna ricordare, infatti, che i principali luoghi presi in considerazione da Andreau in ordine al problema del ruolo

¹¹² *Contributi*, cit., 108. Sull'espressione *praesenti pecunia* e sulla circostanza che nella *proscriptio* tra le condizioni di vendita fossero indicate anche specifiche modalità di pagamento mi soffermo diffusamente più avanti nel testo.

¹¹³ Sull'assenza di un intervento dei banchieri nelle vendite all'asta greche, in termini di organizzazione del relativo procedimento, cfr. spec. R. Bogaert, *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Leiden 1968, *passim*. Altra letteratura è citata in J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 492 nt. 3. Un ruolo importante sembra fosse svolto però dalla banca pubblica nella riscossione del prezzo dal compratore a seguito dell'aggiudicazione e in riferimento alle vendite all'asta a cui procedeva lo stato, come emerge in particolare dai papiri: su quest'aspetto vd. F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., in part. 316 ss. («after the assignment the royal bank receives an instruction [δίαγραφή] to accept the price from the purchaser», p. 316). Sulla distinzione tra differenti tipologie di banche nell'Egitto tolemaico cfr. spec. R. Bogaert, *Les opérations des banques de l'Égypte ptolémaïque*, in *Ancient Society* 29 (1998-1999), 45 ss.

¹¹⁴ Vd. nt. precedente.

¹¹⁵ Su ciò vd. diffusamente *supra*, nel quarto paragrafo.

degli argentari a Roma nei procedimenti con pubblico incanto – e che rappresentano le più rilevanti citazioni plautine dell'istituto – riguardano vendite private. Rispetto a questa impostazione di fondo, sarebbe risultata chiaramente irragionevole la scelta metodologica diretta a vagliare l'eventuale derivazione dai modelli greci del mancato accenno nella *palliata* latina a una partecipazione dei banchieri nelle vendite all'asta.

Piuttosto, mi sembra che a favore dell'ipotesi che gli *argentarii* giocassero un ruolo nelle vendite private all'asta in un'epoca non troppo lontana da quella in cui scrive Plauto possano addursi elementi che si inferiscono da testimonianze di natura diversa, in quanto connesse comunque con le *auktiones* private che si tenevano nei mercati a Roma. Vediamo quindi.

5.1. *Il ruolo degli 'argentarii' nelle aste private al tempo di Plauto: la testimonianza offerta dall'editto edilizio*

Diverse considerazioni ed elementi nelle fonti fanno ritenere verosimile che l'origine dell'editto edilizio e quella dell'*actio redhibitoria*, in particolare nella sua primitiva applicazione contro il silenzio del venditore su determinati difetti della cosa, siano da cercare nell'ambito del procedimento delle *auktiones* private che si svolgevano a Roma nei mercati. Proprio sulle contrattazioni mercantili, infatti, gli *aediles curules* avevano giurisdizione speciale¹¹⁶, sebbene limitatamente alle vendite di schiavi e di animali da soma¹¹⁷. Ricordo qui alcuni elementi, tra i più significativi, a favore di questa conclusione.

¹¹⁶ Sulle caratteristiche della *iurisdictio aedilium curulium* cfr. spec. M. Kaser, *Die Jurisdiktion der kurulischen Ädilen*, in *Mélanges P. Meylan*, I, Lausanne 1963, 173 ss. (= *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli 1976, 477 ss.); Id., *Das römische Privatrecht*², I, München 1971, 558 (d'ora in poi *RPR*, I²); W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, II, *Die Magistratur*, München 1995, in part. 478 ed ivi nt. 19; F. Serrao, *Impresa, mercato, diritto*, in E. Lo Cascio (a cura di), *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano, Atti degli incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri, 13-15 ottobre 1997)*, Bari 2000, 37 ss. Agli edili curuli sembrerebbe riferirsi anche Plauto, il quale usa sia il termine *aedilis* (*Rud.* 374) sia quello corrispondente per l'analoga magistratura in Grecia (*agoranomos*, ad es. in *Curc.* 284 e *Capt.* 824). Su questi riferimenti vd. G. Rotelli, *Ricerca di un criterio metodologico*, cit., 106 ss. Non uniforme era la definizione dei magistrati greci nelle diverse città: cfr. J. Oehler, s.v. *Agoranomos*, in *PWRE*. 1.1, Stuttgart 1893, 883; P.V. Stanley, *Agoranomoi and Metronomoi. Athenian Market Officials and Regulations*, in *The Ancient World* 2 (1979), 13 ss.; e, di recente, É. Jakab, 'Praedicere' und 'cavere', cit., 70 ss.

¹¹⁷ L'originaria connessione dell'obbligo di informazione posto dagli *aediles curules* a carico dei mercanti di schiavi e di animali da soma con le *auktiones* private è stata ribadita in tempi recenti da É. Jakab, 'Praedicere' und 'cavere', cit., *passim*, alla quale si rinvia anche per altra letteratura. In passato, diversi studiosi avevano sottolineato come le caratteristiche dei rimedi edilizi fossero diretta conseguenza della circostanza che il loro ambito di appli-

La circostanza che mostra una connessione più immediata tra la procedura delle *auktiones* private e la disposizione concernente l'obbligo di dichiarare i vizi dello schiavo a carico dei venditori si desume dal testo dell'*edictum de mancipiis vendundis* restituito da Gellio (Gell. 4.2.1):

In edicto aedilium curulium, qua parte de mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fuit: «Titulus servorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit quid morbi vitiiue cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit».

L'erudito di età adrianea ricorda un editto diverso da quello trådito nei *Digesta Iustiniani* (D.21.1.1.1), in quanto nel primo si prevede che l'informativa a favore degli acquirenti sia resa per iscritto, con indicazione specifica dei difetti sul *titulus* appeso al collo del malcapitato messo in vendita.

La dottrina concorda nel riconoscere che quest'*edictum* sia più antico di quello ricordato da Ulpiano¹¹⁸. Già Mommsen collegava la redazione dell'editto restituita da Gellio, a differenza di quella conservata nella Compilazione giustiniana, con un momento storico in cui la *iurisdictio* degli edili curuli doveva essere ancora circoscritta alle contrattazioni stipulate nei mercati cittadini¹¹⁹.

In tempi recenti e in una prospettiva analoga a quella già profilata dall'insigne studioso tedesco è tornata sul testo Jakab¹²⁰, che ha giustamente collegato l'editto ricordato nelle *Noctes Atticae* di Gellio con le *auktiones* private e ha ipotizzato che i magistrati con giurisdizione sui mercati avessero imposto un dovere di informazione a favore degli acquirenti nelle vendite all'asta.

cazione fosse rimasto, almeno alle origini e fino ad una certa epoca, circoscritto alle sole vendite mercantili. Così spec. M. Wlassak, *Zur Geschichte der 'negottorum gestio'*, Jena 1879, 167 ss. Questa limitazione dell'editto edilizio e delle relative disposizioni alle sole *venditiones* che si tenevano nei mercati sarebbe stata però ben presto superata, come hanno sottolineato, tra gli altri: Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II, rist. Graz 1952 dell'ed. Leipzig 1887, 501 ed ivi nt. 4; F. Haymann, *Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache*, I, Berlin 1912, 19 ss.; R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, Paris 1930, 44; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita*, II, cit., 362 nt. 1, con altra bibl.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, Padova 1955, 134 s. Una diversa opinione è stata seguita invece da F. Schulz, *Classical Roman Law*, rist. Aalen 1992 dell'ed. Oxford 1951, 536; D. Medicus, *'Id quod interest'*. *Studien zum römisches Recht des Schadensersatzes*, Köln - Graz 1962, 125 ss.; A. Watson, *The Imperatives of the Aedilician Edict*, in *TJD*. 39 (1971), 73 ss., in part. 80 s. Sui dati offerti adesso dalla documentazione epigrafica campana di età giulio-claudia, la quale prova chiaramente un'estensione dell'editto edilizio agli inizi dell'impero fuori dall'Urbe, cfr. G. Camodeca, *L'archivio puteolano dei 'Sulpicii'*, I, cit., 147 ed ivi altra lett.; Id., *'Tabulae Herculanaenses': riedizione delle 'emptions' di schiavi (TH 59-62)*, in U. Manthe - C. Krampe (Hrsg.), *'Quaestiones iuris'*. *Festschrift für J.G. Wolf zum 70. Geburtstag*, Berlin 2000, 61 s.

¹¹⁸ Il quale, dal canto suo, mostra una chiara vetustà. Cfr., per tutti, M. Kaser, *Zum Ediktsstil*, in *Festschrift für F. Schulz*, II, Weimar 1951, 31 s. (= *Ausgewählte Schriften*, I, Napoli 1976, 219 s.).

¹¹⁹ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II, cit., 501 ed ivi nt. 4.

¹²⁰ *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., in part. 40 ss.

In realtà, l'informazione resa sul *titulus* con cui gli schiavi erano messi in vendita richiama le formalità necessarie per dare pubblicità all'asta e alle relative condizioni nelle *auctiones* che si svolgevano nei mercati dentro e fuori Roma. Si può supporre, pertanto, che la disposizione più antica dell'editto edilizio – recependo forse usi già praticati nelle contrattazioni mercantili – fosse diretta a disciplinare la forma e, in parte, il contenuto della *proscriptio* e avesse come fine quello di evitare danni agli acquirenti nell'ipotesi in cui la merce fosse risultata dopo l'*addictio* e a seguito della conclusione della vendita affetta da vizi ignoti al momento della licitazione, in quanto non enunciati fra le condizioni di vendita indicate nel bando né illustrati dal *praeco* all'apertura della gara.

A una conclusione analoga si perviene, tuttavia, anche in base alla lettura del testo restituito nella Compilazione:

D.21.1.1.1 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*):

Aiunt aediles: «Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiae cuique sit, quis fugitivus erove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntianto, quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit, cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicitur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur ...».

Con riferimento, infatti, alla disposizione concernente la dichiarazione dei vizi, nell'editto ricordato da Ulpiano, appare insolita la duplice ripetizione del contenuto dell'obbligo imposto dagli edili. Infatti, in un primo momento essi ordinano a coloro che mettono in vendita degli schiavi (*qui mancipia vendunt*, è la locuzione che si legge nell'*edictum*) di informare i compratori circa l'eventuale esistenza di vizi fra quelli enumerati nella stessa disposizione: *qui mancipia vendunt certiores faciant emptores rell.* Di seguito, la prescrizione viene ripetuta, dal momento che gli *aediles curules* ordinano ai medesimi destinatari della norma di operarsi affinché venga dichiarata chiaramente e a voce alta, al tempo della vendita, l'esistenza di eventuali vizi nella cosa: ... *eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntianto, quodsi mancipium adversus ea venisset rell.*

Su questa particolare formulazione della clausola edittale si è molto discusso¹²¹. Io credo che la duplice ripetizione dell'obbligo di dare pubblicità nelle dovute forme alle caratteristiche della cosa possa agevolmente spiegarsi nel contesto delle formalità connesse con la pubblicità delle vendite all'asta. Come detto, la procedura delle *auctiones* a Roma prevedeva, in genere, una duplice forma di pubblicità delle condizioni di vendita. Una prima volta, in apertura dell'intero procedimento, si doveva pubblicare il bando di gara mediante affis-

¹²¹ Per il dibattito nella letteratura romanistica rinvio a L. Manna, 'Actio redhibitoria' e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto 'de mancipiis vendundis', Milano 1994, 95 ss.

sione in luoghi appositi nel *forum*. Una seconda volta, prima di procedere alla licitazione, era previsto che il *praeco* enunciasse a gran voce e chiaramente le condizioni di vendita. Inoltre, egli poteva decantare i pregi delle singole merci onde esortare contro offerte al rialzo sul prezzo base ¹²².

Nel testo dell'editto ricordato da Ulpiano sembrerebbe farsi riferimento a due proclamazioni orali. Arangio-Ruiz ha giustamente ipotizzato, in base al confronto tra la testimonianza di Gellio e quella del giurista severiano, che gli edili curuli avrebbero preso in considerazione entrambi i momenti: sia quello dell'indicazione al tempo dell'esposizione degli schiavi nei mercati, sia quello della dichiarazione orale del vizio al tempo della vendita. Il primo dei due momenti considerato nelle disposizioni edittali, a suo avviso, avrebbe contemplato in origine un annuncio scritto e solo più tardi verbale ¹²³. In realtà, a mio avviso non si può escludere che anche quest'ultimo avvenisse in forma orale. Del resto, come detto sopra, è presumibile che soprattutto per le *auktiones* di minor valore effettuate nell'ambito di una consueta attività commerciale anche nella prima fase, in apertura del procedimento, la vendita e le sue condizioni fossero proclamate semplicemente a gran voce e direttamente dal banditore. Si può pensare, ad esempio, alle vendite che si tenevano nelle città mercantili direttamente nei porti, per le merci che ivi giungevano da altri centri commerciali del mondo antico.

Comunque sia, mi sembra che la forma prevista nell'*edictum aedilium curulium* per l'informativa circa i vizi degli schiavi, con la duplice enunciazione, la seconda delle quali al momento della vendita, richiami da vicino le dette formalità nel contesto della procedura delle *auktiones*.

Un altro dato si evince ancora da una considerazione di ordine diverso, concernente la sistematica delle opere *ad Sabinum* e la trattazione al loro interno delle disposizioni edilizie. Come è noto, infatti, ancora nei grandi commentari classici al *ius civile* ¹²⁴, alle clausole dell'*edictum aedilium curulium* è dedicata una digressione inserita tra temi apparentemente di nessuna contiguità con quello della garanzia per i vizi della cosa venduta, ovvero fra la *condictio* e la *verborum obligatio*. Le ragioni di una tale digressione non sono ancora del tutto chiarite e diverse ipotesi sono state avanzate in dottrina. È utile ricordare in questo contesto l'ipotesi di Lenel ¹²⁵, che è quella che ha riscosso maggior cre-

¹²² Come sottolinea W. Leist, *s.v. Auction (Römisch)*, cit., 2271 ed ivi fonti.

¹²³ Cfr. V. Arangio-Ruiz, *La compravendita*, II, cit. 365 s.

¹²⁴ Cfr. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, I-II, rist. Graz 1960 dell'ed. Leipzig 1889, (d'ora in poi *Pal.*), Pomp. 706 ss., Paul. 1828 ss. e Ulp. 2911 ss. Sulla possibilità di attribuire a Sabino la trattazione sull'editto edilizio in un *excursus* inserito tra la discussione concernente la *condictio* e quella relativa alla *stipulatio*, vd. O. Lenel, *Das Sabinussystem*, ora in *Gesammelte Schriften*, II, Napoli 1990, 73 ss.; F. Bona, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano 1973, 11 nt. 7.

¹²⁵ *Das Sabinussystem*, cit., 73 ss.

dito nella letteratura romanistica ¹²⁶. Secondo Lenel, infatti, l'*excursus* sull'editto edilizio sarebbe stato operato nel contesto di temi connessi con l'*obligatio litte-ris* e con strumenti relativi alle contrattazioni che interessavano gli *argentarii*, come l'*exceptio redbibitionis* per i vizi della cosa nell'ambito delle *auctiones*.

Si può segnalare, inoltre, che, ad esempio fra le cd. *apochae Iucundianae* figurano documenti concernenti *auctiones* di schiavi e di animali da soma ¹²⁷. Si tratta appunto di vendite alle quali erano circoscritte le disposizioni edilizie, applicate anche fuori dall'Urbe ¹²⁸.

Ancora si può ricordare come Ulpiano, nel commentare l'editto edilizio sulle vendite di schiavi e in sede di definizione dell'ambito e della *ratio* delle relative norme, si premuri di precisare che comunque queste non trovavano applicazione alle *venditiones fiscales*: *Illud sciendum est edictum hoc non pertinere ad venditiones fiscales* (D.21.1.1.3). La precisazione doveva essere utile, non tanto all'epoca del giurista severiano quanto soprattutto per i giustinianeî, al fine di escludere l'applicazione dell'editto edilizio alle vendite con cui lo stato procedeva ad alienare i propri beni. Tuttavia, la considerazione su un medesimo piano delle *venditiones fiscales* e della compravendita in genere, nella visione classica, si può spiegare a mio avviso non sul filo del discrimine tra vendite pubbliche e vendite private, quanto piuttosto su quello di un aspetto comune tra esse, ovvero il procedimento all'asta. In altri termini, certamente soltanto per l'epoca classica, la precisazione fatta dal giurista di Tiro poteva servire a specificare che riguardo ai procedimenti di vendita all'asta di schiavi, l'applicazione dell'*edictum de mancipiis vendundis* era circoscritta solo a quelli privati, la cui procedura sfociava nella conclusione di un contratto di *emptio venditio* ¹²⁹.

Infine, le stesse caratteristiche dell'*actio redbibitoria*, quali emergono dai testi concernenti le applicazioni dell'azione sul presupposto della mancata dichiarazione dei *vitia*, nell'ampia casistica raccolta nel titolo 21.1 dei *Digesta*, lasciano supporre un'originaria connessione di questo rimedio edilizio con la procedura delle *auctiones*. Innanzitutto, in sede di applicazione dell'*actio redbibitoria* non rileva la *conventio* sottostante alla vendita, l'assetto di interessi voluto dalle parti e divisato con il contratto ¹³⁰; e questa circostanza non può

¹²⁶ Cfr. F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. di G. Nocera, Firenze 1968, 188; F. Bona, *Studi sulla società consensuale*, cit., 11 nt. 7; R. Astolfi, *I libri tres iuris civilis' di Sabino*, Padova 2001², 265.

¹²⁷ Ad es. *CIL*. IV, Suppl. I, 3340 nr. 45 (concernente un'*auctio venaliciaria*) e nr. 1 (relativa all'*auctio* di un mulo).

¹²⁸ Sull'estensione territoriale dell'*edictum aedilium curulium* vd. *supra*, nt. 117.

¹²⁹ In questo contesto, tra l'altro, è da ricordare la tesi che allaccia al procedimento delle *venditiones fiscales* l'origine delle *auctiones* private, su cui *supra*, nt. 11.

¹³⁰ Di questo tema mi occupo specificamente in un articolo su *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio venditio*. *Il problema di un giusto equilibrio economico tra le prestazioni delle parti*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni*, cit., II, 455 ss.

spiegarsi rispetto all'*emptio venditio* consensuale ed obbligatoria, né tanto meno in riferimento alla più antica *mancipatio*.

In secondo luogo, riguardo alle più risalenti applicazioni del rimedio redibitorio sia contro la mancata denuncia dei vizi sia contro i falsi *dicta et promissa* del *vendor*, non viene in considerazione l'esigenza di un giusto equilibrio economico fra la prestazione del venditore e la controprestazione del compratore. Questa circostanza si potrebbe spiegare, a mio avviso, proprio in relazione al legame originario dell'azione redibitoria con il procedimento delle *auktiones* private, nelle quali infatti è il gioco della licitazione e il numero delle offerte e contro offerte al rialzo a determinare il prezzo, non invece il valore reale della cosa. L'esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra il prezzo pattuito dalle parti e il valore concreto della *res empti* emerge, al contrario, non solo in sede di applicazione dell'azione contrattuale di buona fede¹³¹, ma, restando nell'ambito delle disposizioni edilizie, anche in riferimento all'*actio quanti minoris*¹³² e all'estensione dell'*actio redibitoria* all'ipotesi della vendita di schiavi *veteratores* spacciati dai mercanti per *novicii*¹³³. Si tratta – e non è un caso, a mio avviso –

¹³¹ Come emerge ad es. da D.18.1.43pr. (Flor. 8 inst.): *Ea quae commendandi causa in venditionibus dicuntur, si palam appareant, venditorem non obligant, veluti si dicat servum speciosum, domum bene aedificatam: at si dixerit hominem litteratum vel artificem, praestare debet: nam hoc ipso pluris vendit*. Anche su questo tema mi permetto di richiamare la discussione da me svolta in *La tutela del compratore*, cit., in part. 79 ss. e 141 ss., e in *Azioni edilizie*, cit., *passim*, con indicazione di altri frammenti del Digesto.

¹³² La considerazione di un giusto equilibrio fra prestazione e controprestazione nella compravendita era, in caso di *actio quanti minoris*, per così dire, *in re ipsa*, in quanto quest'azione era diretta a consentire un rimborso del prezzo proporzionale al minor valore della cosa a causa del vizio. Sulla *condemnatio* nel relativo *iudicium* in età classica vd. O. Lenel, *Das 'Edictum Perpetuum'*. *Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927³ (d'ora in poi EP³), 561 s.; F. Pringsheim, *The Decisive Moment for Aedilician Liability*, in *RIDA*. 1 (1952), in part. 555 s. (= *Gesammelte Abhandlungen*, II, Heidelberg 1961, 177 s.); Id., *Das Alter der aedilizischen 'actio quanti minoris'*, in *ZSS*. 69 (1952), 234 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., in part. 201 ss.; D. Medicus, *'Id quod interest'*, cit., 123 s.; H. Honsell, *'Quod interest' im 'bonae-fidei-iudicium'*. *Studien zum römischen Schadenersatzrecht*, München 1969, 73 ss.

¹³³ Nel commento alla relativa clausola, infatti, Ulpiano specifica che la *ratio* della norma era quella di stornare possibili frodi dei mercanti ai danni degli acquirenti e di evitare che gli schiavi fossero venduti per un prezzo superiore a quello giustificato dal loro valore reale. Cfr. D.21.1.37 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.): *Praecipiunt aediles, ne veterator pro novicio veneat. Et hoc edictum fallacis venditorum occurrit: ubique enim curant aediles, ne emptores a venditoribus circumveniantur. Ut ecce plerique solent mancipia, quae novicia non sunt, quasi novicia distrabere ad hoc, ut pluris vendant ...* Il divieto di vendere uno schiavo *veterator* come *novicius* avrebbe costituito oggetto di una clausola aggiunta in un secondo momento nell'editto, entrando stabilmente nella redazione definitiva raggiunta in età adrianea (O. Lenel, EP³, 564). Su questa disposizione cfr. inoltre Hor. *epist.* 2.2.7-8; Quint. *inst.* 8.2.8. Il significato delle qualificazioni *novicius* e *veterator*, in quanto riferiti allo schiavo, e la relativa distinzione furono oggetto di discussione tra i giuristi classici, come emerge da D.21.1.65.2 (Venul. 5 act.). Del tema si sono occupati tra gli altri: G. Impallomeni, *L'editto degli edili cu-*

di ipotesi aggiunte a quelle originarie previste nell'editto degli *aediles curules* in un momento successivo, verso la tarda repubblica e gli inizi del principato, quindi una volta affermatasi l'*emptio venditio* consensuale ed obbligatoria.

Fatta questa indispensabile premessa, possiamo richiamare due testi nella Compilazione concernenti il meccanismo processuale dell'*actio redhibitoria*, dai quali mi sembra possibile inferire un originario coinvolgimento degli *argentarii* nelle vendite disciplinate dagli edili curuli e in riferimento ad un momento storico precedente a quello in cui il relativo editto viene esteso oltre le *emptio-nes* mercantili¹³⁴. Si tratta dei seguenti frammenti:

D.21.1.25.9 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*):

Praeterea in edicto¹³⁵ adicitur sic: «et quanta pecunia pro eo homine soluta accessionisve nomine data erit, non reddetur: cuiusve pecuniae quis eo nomine obligatus erit, non liberabitur»;

D.21.1.29.1 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*):

Item emptori praestandum est, ut pecuniae, cuius nomine obligatus erit, liberetur, sive ipsi venditori obligatus sit sive etiam alii.

Entrambi i passi sono tradizionalmente riferiti alla clausola *de restituendo*, con riferimento all'ordine che poteva essere rivolto dal *iudex* al convenuto nell'azione redibitoria ordinaria¹³⁶ e che una volta eseguito gli evitava la condanna. Il

ruli, cit., 69 ss.; L. Manna, 'Actio redhibitoria', cit., 75 ss.; C. Russo Ruggeri, 'Ne veterator pro novicio veneat', in *Index* 24 (1996), 251 ss.; É. Jakab, 'Praedicere' und 'cavere', cit., 141 ss.; e di recente R. Ortu, 'Qui venaliciariam vitam exercebat': ruolo sociale e qualificazione giuridica dei venditori di schiavi, ora in 'Ius Antiquum' 9 (2002), in part. 94 ss., con altra bibl., la quale esamina il frammento 37 del titolo 21.1 dei *Digesta* in rapporto alla considerazione nel mondo romano della professione dei *venaliciarii*. Sulla *ratio* delle norme edilizie il giurista di Tiro si sofferma in termini generali in sede di commento all'editto: vd. D.21.1.1.2 per le vendite di schiavi, e D.21.1.38.1-2 per quelle di *iumenta*.

¹³⁴ Su ciò vd. la letteratura citata *supra*, nt. 117.

¹³⁵ Qui nel testo originario avrebbe dovuto leggersi *formula*, sostituita dai compilatori con il riferimento all'editto, nel contesto come è noto delle diverse caratteristiche della procedura nel diritto giustiniano: cfr. O. Lenel, *EP*³, 556 nt. 5. Per la riferibilità del testo alla clausola restitutiva, vd. inoltre B. Biondi, *Studi sulle 'actiones arbitrarie' e l'arbitrium iudicis*, Palermo 1913, 147 nt. 1, 149 nt. 4; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita*, II, cit., 370 nt. 2; L. Chiazzese, 'Jusiurandum in litem', Milano 1958, 81 ed ivi nt. 1; D. Mantovani, *Le formule del processo privato romano*², Padova 1999, 114 nt. 639; L. Garofalo, *Studi sull'azione redibitoria*, Padova 2000, 33.

¹³⁶ Così O. Lenel, *EP*³, 556 nt. 8 (vd. anche *supra*, nt. precedente). In tempi recenti sono state ipotizzate diverse connessioni. É. Jakab, 'Praedicere' und 'cavere', cit., 289 nt. 7, collega il frammento D.21.1.29.1 con la possibilità che ad entrambe le parti processuali venissero richieste «Kautionen auf Erfüllung». L. Garofalo, *Studi sull'azione redibitoria*, cit., 33 s., invece, ritiene probabile che in entrambi i testi sopra riportati, così come in D.21.1.45 concernente la condanna dell'azione redibitoria, si alluda al comportamento che il *iudex* avrebbe potuto esigere dal *reus* nell'ipotesi specifica di morte fortuita dello schiavo in *causa*

comportamento richiesto al *reus* era in genere rappresentato dalla restituzione del prezzo con i relativi accessori, se già versato al *venditor* dall'avventore, oppure dalla liberazione di quest'ultimo dal relativo obbligo, per il caso inverso. Nel secondo dei testi, il giurista severiano precisa che per quest'ultima ipotesi l'onere di liberare l'attore dalla sua obbligazione di pagare il prezzo si intendeva riferito tanto al caso in cui l'*emptor* fosse tenuto nei confronti del venditore convenuto stesso, quanto all'altro in cui l'obbligo fosse assunto nei confronti di un terzo: ... *sive ipsi venditori obligatus sit sive etiam alii*.

Ebbene, a mio avviso, soprattutto per i tempi più risalenti – allorché l'editto edilizio e le relative norme erano circoscritte alle vendite mercantili, quindi alle *auctiones* private di *mancipia* e di *iumenta* – l'ipotesi più frequente in cui il compratore potesse essere obbligato direttamente nei confronti di un terzo a pagare ancora il prezzo, pur dopo aver restituito al *venditor* la *res empti* con i relativi accessori, doveva essere proprio quella in cui egli avesse fatto ricorso al credito dell'*argentarius* per effettuare l'acquisto. Lasciando che il banchiere anticipasse al *dominus auctionis* il prezzo raggiunto poi all'asta, l'acquirente assumeva mediante *stipulatio* l'obbligo di rimborsare la somma direttamente verso l'intermediario. Da questo momento perciò egli non restava astretto al dovere di pagare il prezzo verso colui che aveva disposto la vendita, bensì nei confronti dell'*argentarius*, con la conseguenza che la sua obbligazione prescindeva dalle vicende del rapporto principale.

In conclusione, se si pensa che le prime testimonianze sull'esistenza dell'*actio redhibitoria* e sull'editto edilizio ci conducono ad un'epoca vicina a quella in cui scrive Plauto¹³⁷ e se si accetta che l'origine di quest'azione vada

redhibitionis. In questo caso, secondo Garofalo, la restituzione materiale del *mancipium* sarebbe stata sostituita dal pagamento di una somma corrispondente al valore della cosa o dall'assunzione della relativa obbligazione e, in corrispondenza con ciò, al venditore avrebbe potuto imporsi *arbitratu iudicis* di restituire tale somma, se versata, o di liberare l'attore dal relativo obbligo per il caso inverso. Le ragioni che mi inducono a ritenere più convincente il collegamento tradizionale affermato da Lenel sono state da me già esposte nella mia monografia su *La tutela del compratore*, cit., 298 nt. 107 e 316, alla quale perciò rinvio.

¹³⁷ Tra i luoghi più significativi vd. Plaut. *Capt.* 823 s., *Merc.* 418 ss., *Most.* 798 ss. e *Rud.* 373 s. Come è noto, anche per questi riferimenti riconducibili all'azione redibitoria e ad interventi a tutela del compratore contro i vizi della cosa si è svolto un acceso dibattito in dottrina. L'orientamento prevalente tra la seconda metà del diciannovesimo secolo e gli inizi di quello successivo era favorevole all'utilizzabilità per il diritto romano degli elementi desumibili dalle *fabulae* plautine. Cfr., soprattutto, S.W. Zimmern, *Geschichte des römischen Privatrechts bis Iustinian*, Heidelberg 1826, 124; M. Wlassak, *Zur Geschichte*, cit., 174 nt. 35, il quale richiama l'accento in Plaut. *Capt.* 823 ss. a *edictiones aediliciae*; O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, II, Leipzig 1901, 1300; M. Voigt, *Römische Rechtsgeschichte*, I, rist. Aalen 1963 dell'ed. Leipzig 1892, 220 ed ivi nt. 10; E. Cuq, *Manuel des institutions juridiques des Romains*, Paris 1917, 468 nt. 5. Nella letteratura successiva, invece, si affermò la tendenza a negare valore alla testimonianza del Sarsinate in merito all'esistenza dell'azione redibitoria a Roma e a ricondurre le prime sicure attestazioni dell'introduzione di disposizioni edilizie

connessa con le *auktiones* private, per le numerose considerazioni che sono state fin qui esposte, si può supporre che già nei loro primi interventi gli edili curuli dovessero porsi il problema di tutelare il compratore che, nonostante la *redhibitio rei emptae*, rimanesse vincolato in virtù di un'autonoma *verborum obligatio* nei confronti dell'*argentarius* al pagamento del prezzo raggiunto nel corso della licitazione.

La circostanza che il comportamento richiesto al venditore *in iudicio* al fine di evitare la condanna, e consistente nel dovere di liberare il compratore dal suo obbligo di pagare il prezzo nei confronti del terzo (l'*argentarius*), fosse previsto già nelle più antiche applicazioni dell'azione redibitoria, mi sembra si possa desumere da una circostanza: la medesima esigenza a cui risponde questa previsione viene assunta in un secondo momento a base della cd. *exceptio redhibitionis*. Quest'eccezione era concessa dal pretore contro l'*argentario* che avesse chiesto all'acquirente la somma pattuita nonostante l'avvenuta *redhibitio* della *res emptae*. Tale rimedio rientrava, come è noto, fra le cd. *exceptiones argentariae* e le relative testimonianze ci conducono ad un'epoca successiva all'introduzione dell'editto edilizio, dal momento che non risalgono oltre la tarda repubblica¹³⁸. Inoltre, la norma che faceva riferimento anche all'obbligo assunto dall'avventore verso l'*argentario* che aveva anticipato il prezzo doveva recepire un uso ormai consolidatosi nella prassi delle vendite mercantili. Essa doveva rappresentare una regola cristallizzatasi in quanto, applicata ormai da tempo nella *iurisdictio* edilizia, aveva dato buon esito nella tutela della posizione dell'acquirente.

Se tutto quanto detto può apparire verosimile, abbiamo un significativo elemento per ipotizzare che un ruolo degli *argentarii* nelle vendite private all'asta risalisse a Roma a un'epoca, se non coeva, certo non troppo distante da quella in cui scrive il *comicus* di Sarsina.

in tema di vizi della cosa venduta a Cicerone (*off.* 3.17.71), spostando di conseguenza l'origine dell'editto ad un'epoca molto più tarda (troppo, a mio avviso). In tal senso cfr. A. Bechmann, *Der Kauf nach gemeinem Recht*, I, *Geschichte des Kaufs im römischen Recht*, rist. Aalen 1965 dell'ed. Erlangen 1876, 396; e, in relazione alle prime testimonianze in merito alla stipulazione contro i vizi della cosa, P.F. Girard, *Manuel élémentaire de droit romain*⁸, Paris 1929, 600 nt. 2; Id., *La garantie d'éviction dans la vente consensuelle*, in *RHDFE*. 8 (1884), 415; Id., *La date de la loi 'Aebutia'*, in *RHDFE*. 21 (1897), 269 nt. 4. Per il dibattito più recente sull'argomento si rinvia a É. Jakob, *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., 123 ss., la quale propende per una datazione dell'editto decisamente più alta rispetto a quella possibile sulla base della sola testimonianza dell'Arpinate e rivaluta gli accenni plautini nella loro riferibilità alla garanzia per i vizi della cosa introdotta a Roma dagli *aediles curules*.

¹³⁸ Come si trae dal parere alfeniano restituito in D.44.1.14 (Alf. 2 *dig.*). Su quest'*exceptio* vd. O. Lenel, *EP*³. § 272, dove altri testi; M. Talamanca, *Contributi*, cit., 124 ss.; G. Nicosia, *'Exceptio utilis'*, in *ZSS*. 75 (1958), 276 nt. 71 (= *Silloge*, I, Catania 1998, 102 nt. 71); G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., in part. 98 s., 183 s.; H. Ankum, *Quelques problèmes*, cit., 386 ss.; R. Santoro, *'Actio civilis in factum'*, *'actio praescriptis verbis'*, e *'praescriptio'*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, IV, Milano 1983, 711 nt. 8.

6. LE 'AUCTIONES' PRIVATE NELLE 'FABULAE' PLAUTINE: OGGETTI E RAGIONI DELLA VENDITA ALL'INCANTO

Vediamo ora quali altre caratteristiche emergono dagli accenni alle vendite private all'asta in Plauto ed entro quali limiti esse trovino riscontro nelle fonti successive che offrono testimonianza per le *auktiones* romane, cominciando dalla natura dei beni che venivano messi all'asta dai privati e dalle esigenze che spingevano i *domini auktionum* a offrire singoli oggetti o interi patrimoni ed eredità mediante pubblico incanto.

Al riguardo, la testimonianza dell'autore della *palliata* latina conferma quanto sappiamo in genere circa i beni che erano solitamente venduti mediante *auktion*; per le epoche successive, tra l'altro, dalla documentazione dell'archivio di Cecilio Giocondo e di quello dei *Sulpicii* concernente le *auktiones* campane nel primo secolo dell'impero ¹³⁹.

Nel passo dei *Menaechmi* sopra riportato, Messenione nel proclamare l'*auktion* e le condizioni di vendita, innanzitutto elenca i beni messi all'asta, preannunciando: *venibunt servi, supellex, fundi, aedes; omnia* (Plaut. *Men.* 1160). Dunque, le *auktiones* potevano riguardare tanto beni mobili, anche di non ingente valore, quanto beni immobili e schiavi.

In ordine alla vendita di fondi, un accenno è anche nei *Captivi* (175 ss.), dove il parassita Ergasilò offre scherzosamente in vendita sé stesso nel tentativo di strappare un invito a cena da Egione. Siccome questi è disposto ad elargire null'altro che un modesto pasto, il parassita rilancia l'offerta, sottolineando che egli intende aggiudicarsi alle condizioni migliori, come se vendesse un fondo; cioè come se mettesse all'asta un bene di alto valore economico, tale da poter sperare in un invito ad una cena succulenta e non certo magra, come quella che può permettersi il vecchio Egione.

Come emerge da fonti di età tardorepubblicana ¹⁴⁰, i terreni migliori erano venduti all'asta, proprio allo scopo di ricavarne il maggiore guadagno possibile. E, dunque, la procedura dell'*auktion*, fondata su una licitazione con esortazione a fare offerte al rialzo sul prezzo base e con la possibilità di portare a conoscenza la vendita presso un vasto pubblico di probabili offerenti, rappresentava nell'ambito del trasferimento di interi patrimoni come, in particolare, in quello della vendita immobiliare lo strumento che maggiormente garantiva il ricavo più alto forse già all'epoca di Plauto, come poi più tardi certamente nell'ultimo secolo della repubblica.

¹³⁹ Per le *apochae Iucundianae* vd. spec. J. Andreau, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, cit., 103 ss.; e per le tavolette dell'archivio dei *Sulpicii*, da ultimo, G. Camodeca, 'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum', I, cit., 185 ss., con fonti. Per le numerose altre testimonianze nei testi letterari rinvio inoltre alle indicazioni ancora utili di Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., in part. 73 ed ivi nt. 2 s.

¹⁴⁰ Cfr. ad es. Cic. *Caec.* 15 s.

Anzi, la testimonianza di Cicerone in particolare, come ha sottolineato Rauh¹⁴¹, mostra che la vendita e, viceversa, l'acquisto di fondi attraverso pubblico incanto erano molto diffusi nel I secolo a.C. per spostare ingenti somme di denaro. Dunque, sia che si volesse investire denaro liquido in proprietà immobiliari, sia che si volessero reperire pronti contanti per fare fronte a esigenze straordinarie come per saldare debiti ancora pendenti, le operazioni erano realizzate spesso attraverso *auktiones*.

Nella testimonianza plautina potrebbe vedersi riflessa per i tempi più risalenti – come ho anticipato – questa circostanza, non solo per l'accenno nei citati versi dei *Captivi*, ma anche alla luce di un altro riferimento nello *Stichus*.

Ivi Gelasimo nell'annunciare la propria vendita ricorda come, in genere, quando si diffonde la notizia dello svolgimento di un'asta una massa di curiosi si precipita nel luogo in cui deve tenersi l'*auctio*, onde informarsi dei motivi per cui viene fatta la vendita all'asta e cianciare godendo del male altrui. Tra queste ragioni, il parassita ricorda quella di pagare un debito, di comprare un terreno o, infine, di restituire alla moglie da cui si divorzia la dote: *sed curiosi sunt hic complures mali, / alienas res qui curant studio maximo, / quibus ipsis nullast res, quam procurent, sua. / Ei quando quem auctionem facturum sciunt, / adeunt, perquirunt quid siet causae ilico, / alienum aes cogat an pararit praedium, / uxorin sit reddenda dos divortio* (Plaut. *Stich.* 198 ss.).

Sempre riguardo all'oggetto delle *auktiones* private all'epoca del Sarsinate, è utile soffermarsi su un altro aspetto del procedimento nell'ambito della *venditio mancipiorum*.

Ho già accennato alla circostanza che Messenione, fattosi banditore per la vendita all'asta del patrimonio dell'ex padrone, afferma espressamente che fra i beni messi all'incanto vi sono anche degli schiavi. Ho ricordato, ancora, che nel *Mercator* si immagina la simulazione di una vendita all'asta avente per oggetto la bella e giovane schiava di cui sono invaghiti Demifone e Carino, Pasicompsa appunto. Sempre alla vendita di schiavi si fa riferimento in altri luoghi delle opere di Plauto, allorché l'autore sembra fare accenno alla garanzia per i vizi¹⁴², introdotta a Roma dagli *aediles curules* proprio in riferimento alle contrattazioni aventi ad oggetto *mancipia*, e soltanto in un secondo momento, verso l'ultimo secolo della repubblica, estesa anche alle vendite di *iumenta*¹⁴³.

¹⁴¹ N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 60 ss., a cui si rinvia per l'indicazione dei relativi passi ciceroniani.

¹⁴² I versi plautini sono indicati *supra*, nt. 137.

¹⁴³ Quest'opinione tradizionale – cfr. spec. O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 1299 ss. – è generalmente ribadita nella letteratura moderna. Cfr. A. Pezzana, *Classicità dell'actio aestimatoria*, in *AG.* 140 (1951), 60; M. Kaser, *RPR.*, I², cit., 560; e adesso É. Jakab, *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., 139. Sia A. Bechmann, *Der Kauf nach gemeinem Recht*, III.2, rist. Aalen 1965 dell'ed. Leipzig 1908, 410, nella dottrina a cavallo tra diciannovesimo e inizi del ventesimo secolo, sia G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 106, in tempi più

Si è molto discusso nella letteratura romanistica sulla possibilità di riferire al diritto romano gli accenni plautini alla garanzia per i vizi della cosa venduta e ad un'azione concessa dagli edili nell'ambito delle *venditiones Mancipiorum* già all'epoca del Sarsinate¹⁴⁴. Un'azione analoga a quella introdotta a Roma da questi magistrati, cioè l'azione redibitoria, esisteva infatti anche nel diritto greco¹⁴⁵.

Come visto sopra, a Roma la disciplina edilizia e in particolare l'*actio redibitoria* nelle sue prime applicazioni dovettero essere all'origine connesse proprio con le *auctiones* private e, come detto, per diverse ragioni i riferimenti plautini alle vendite private all'asta possono essere più plausibilmente riferiti alla realtà delle *auctiones* romane che non a quelle del mondo greco.

Ebbene, all'epoca di Plauto, laddove si volesse sostenere che a Roma esisteva già il rimedio edilizio in parola, non si potrebbe ipotizzare altro se non che l'intervento degli *aediles curules* in tema di garanzia nella vendita fosse appunto agli esordi. Di conseguenza, il relativo editto e, in particolare, l'*actio redibitoria* non avrebbero potuto essere già estesi a quell'epoca oltre il ristretto ambito delle vendite mercantili. Ricaviamo da ciò un ulteriore elemento che, nel contesto dei numerosi altri addotti nel paragrafo precedente, parrebbe confluire a favore della tesi secondo cui vi sarebbe stata una connessione originaria tra l'azione per la restituzione dello schiavo venduto in quanto affetto da vizi occulti e le *auctiones Mancipiorum* (fra privati).

L'alternativa all'ipotesi qui suggerita, infatti, sarebbe quella di supporre che già all'epoca di Plauto l'*actio redibitoria* (o il rimedio che nei tempi più antichi doveva svolgere una funzione analoga) attenesse all'*emptio venditio*. Tale conclusione, però, oltre a trovare un serio ostacolo nella difficoltà di ritenere con sicurezza esistente questo contratto al tempo in cui furono scritte le commedie di Plauto, tema come è noto fra i più discussi nella dottrina romanistica¹⁴⁶, comporta anche un'altra difficoltà. Essa presuppone, infatti, la possibilità di dimostrare che l'intervento edilizio possa essere stato esteso a ogni compravendita,

recenti, spostavano tuttavia di molto la datazione dell'editto sulle vendite di animali, portandola a un momento successivo all'epoca di Cicerone (il quale non accenna alle relative disposizioni). Per le ragioni che mi fanno ritenere, al contrario, plausibile che la responsabilità edilizia fosse estesa alle *venditiones* di *iumenta* già al tempo di Cicerone e di Aulo Ofilio, rinvio al mio *La tutela del compratore*, cit., 54 ed ivi nt. 38.

¹⁴⁴ Su quest'aspetto vd. L. Manna, *'Actio redibitoria'*, cit., 11 ss., dove una sintesi delle principali opinioni avanzate nella letteratura romanistica.

¹⁴⁵ Sull'argomento c'è una nutrita bibliografia. Vd. tra gli altri C. Furkiotis, *Aus dem attischen Recht die ΔΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze 1956, 323 ss.; I. Triantaphyllopoulos, *Les vices cachés de la chose vendue d'après les droits grecs à l'exception des papyrus*, in *Studi in onore di E. Volterra*, V, Milano 1971, 697 ss.; e, soprattutto, il recente lavoro di É. Jakab, *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., in part. 53 ss., con altra lett.

¹⁴⁶ Problema che, come è noto, ha dato stura a un'accesa discussione tra gli storici del diritto. Rinvio per tutti a L. Labruna, *Plauto Manilio Catone*, cit., 179 ss., dove ampia bibl.

anche se non conclusa nei mercati, già nel periodo a cavaliere fra il III e il II secolo a.C. Ma si tratta di una conclusione che è difficilmente sostenibile, tra l'altro, soprattutto alla luce della circostanza che l'*edictum de mancipiis vendundis* restituito in Gell. 4.2.1, e che corrisponde ad una versione più antica rispetto a quella di età adrianea, mostra ancora un'evidente connessione con le contrattazioni mercantili condotte secondo il procedimento della vendita all'asta.

Le considerazioni che precedono sembrano allora favorire un'altra possibile conclusione. Nell'opera di Plauto può trovarsi riscontro di una circostanza che – per epoche successive – emerge da altre fonti, sicuramente riferibili alla realtà romana; cioè che nelle *auktiones* private aventi ad oggetto schiavi, già tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C., fosse a disposizione dell'aggiudicatario acquistare l'azione redibitoria o uno strumento che sortisse gli stessi effetti assunti più tardi da questo rimedio processuale ¹⁴⁷.

6.1. Il luogo di svolgimento delle 'auktiones'

Il luogo previsto per lo svolgimento dell'*auctio* negli accenni plautini è per lo più il foro, dove sappiamo che le vendite – se non organizzate direttamente nella casa del *dominus auktionis* ¹⁴⁸ – si tenevano in genere presso gli *atria auktionaria* sia a Roma ¹⁴⁹ sia fuori dall'Urbe ¹⁵⁰.

¹⁴⁷ Su ciò cfr. adesso É. Jakab, *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., in part. 123 ss.

¹⁴⁸ Cfr. G. Humbert, s.v. *'Auctio'*, in Ch. Daremberg - E. Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 1.1, rist. anast. Graz 1969 dell'ed. Paris 1877, 543.

¹⁴⁹ Come ricordano numerose fonti: ad es. Cic. *leg. agr.* 1.3.7; *Quinct.* 3.12; *CIL*. IX, 3307; *CIL*. XIV, 1941. Sull'argomento, anche per altre fonti, vd. Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 74 ed ivi nt. 1; W. Leist, s.v. *Auction (Römisch)*, cit., 2271. Per una discussione recente e più dettagliata sul luogo di svolgimento delle vendite all'asta si rinvia a J. Andreatu, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, cit., 76 ss., con altre fonti e bibl., il quale si sofferma in particolare sul rapporto tra le *auktiones* che si inserivano nel contesto dell'esercizio di un'attività commerciale e le sedi dei mercati a Roma e nel Lazio. Vd. inoltre nt. successiva.

¹⁵⁰ Per lo svolgimento delle vendite all'incanto a Pompei, soprattutto in riferimento a quelle a cui si riferiscono le *apochae Iucundianae*, è fondamentale la trattazione di J. Andreatu, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, cit., 78 s. Egli ritiene verosimile l'ipotesi sostenuta in passato – spec. da W.O. Möller, *The Building of Eumachia: a Reconsideration*, in *American Journal Archaeology* 76 (1972), 323 ss. –, secondo cui le *auktiones* si sarebbero svolte sui gradoni di pietra situati ai lati dell'ingresso per l'accesso all'edificio d'Eumachia, in fondo al *chalcidicum* stesso. Andreatu ricorda, inoltre, come gradoni analoghi fossero situati anche in altri posti nel foro della colonia romana, per lo più in prossimità del *Macellum*. Dello stesso autore vd. inoltre *Pompéi. Enchères, foires et marchés*, in *Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France* (1976), 104 ss. In generale, sul *Macellum* come luogo del mercato alimentare nell'Urbe, vd. C. de Ruyt, *'Macellum'. Marché alimentaire des Romains*, 1983, *passim*; Ead., *Exigences fonctionnelles et variété des interprétations dans l'architecture des*

Talvolta, invece, si allude a una vendita all'asta svoltasi nel porto della città, come in *Merc.* 615¹⁵¹, per la (simulata) vendita di Pasicompsa, condotta da Carino di ritorno da un viaggio all'estero.

Si potrebbe pensare che qui l'allusione al porto come luogo di svolgimento dell'*auctio* rappresenti un espediente tipico per introdurre nella commedia e *à la merci* del pubblico romano una nota esotica, che suscitasse alla mente degli spettatori immediatamente l'ambientazione tipica della *palliata*. Tuttavia, l'espediente – seppure in questi termini possa riguardarsi l'accenno a un'asta tenuta nel *portus* della città – non è ripetuto altrove, laddove come luogo dell'*auctio* si prevede quello dell'azione principale, cioè il *forum*. Soprattutto, come detto sopra, non doveva essere improbabile per le città con sbocco sul mare, che alcune vendite all'asta, in particolare se disposte nell'ambito di un'attività commerciale avente ad oggetto beni di importazione da altri centri del Mediterraneo, si tenessero direttamente nei porti, magari in prossimità degli attracchi delle navi cariche di merci provenienti d'oltre mare.

Nell'indicazione specifica del porto come sede di svolgimento dell'asta, nel *Mercator* plautino, non è escluso che possa vedersi un'aggiunta dell'autore latino, atteso in particolare che si accenna a un'*auctio* privata, avente per oggetto una schiava, Pasicompsa. Su questo punto il riferimento plautino al *portus*, anziché all'altro dei due luoghi in cui è immaginata l'ambientazione dell'azione delle *fabulae*, trova un significativo riscontro in fonti epigrafiche. Alcune iscrizioni provenienti dal Lazio, infatti, testimoniano che tra i possibili luoghi in cui i *coactores* (o *coactores argentarii*) esercitavano la propria attività vi era anche il porto, in particolare il *portus vinarius* (accanto al *forum vinarium*)¹⁵², evidentemente per la vendita del vino che veniva importato via mare da altri centri commerciali del mondo antico¹⁵³. Più in genere, mi sembra credibile che potes-

'macella' du monde romain, in E. Lo Cascio (a cura di), *Mercati permanenti e mercati periodici*, cit., 177 ss., dove una discussione più generale intorno alle tipologie e alle funzioni di questi edifici nel contesto delle strutture commerciali del mondo romano; F. Coarelli, *Il foro romano*, II, *Periodo repubblicano e augusteo*, Roma 1992², 150 ss. Per lo svolgimento delle vendite all'incanto puteolane, attestate nelle tavolette dell'archivio dei *Sulpicii*, vd. F. Costabile, *L'auktion' della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., *passim*; G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, I, cit., 185. Nei documenti si indica esplicitamente che le *auktiones* (degli oggetti dati in fiducia o pegno dai debitori, poi insolventi) si tenevano *ante chalcidicum Caesonianum*.

¹⁵¹ Su questo riferimento plautino e sul presumibile svolgimento, in luoghi appositi nei porti cittadini, delle *auktiones* aventi ad oggetto merci scambiate attraverso le vie del commercio marittimo vd. *supra*, nel quarto paragrafo e in part. alla nt. 64.

¹⁵² Come si trae dalle seguenti iscrizioni: *CIL*. VI, 9189 (*coactor a portu vinario*); VI, 9190 (*coactor de porto vinar.*) e VI, 9181 (*argentarius de foro vinario*). Su questi documenti per l'indicazione del luogo in cui era esercitata dai *coactores* la propria attività cfr. Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 76 nt. 1; J. Andreau, *La vie financière*, cit., 145.

¹⁵³ Del resto è credibile che le partite di vino trasportate via mare, una volta giunte nei porti delle città venissero ivi vendute direttamente attraverso vendita al migliore offerente.

sero tenersi direttamente nel *portus* le *venditiones* all'asta di quelle merci, il cui trasporto fino al centro della città – se distante dallo scalo marittimo – doveva presentarsi difficoltoso o non conveniente. Il rischio di facile deterioramento o di perdita di particolari tipi di derrate (specie se allo stato liquido, come il vino appunto) doveva accentuarsi, comprensibilmente, in ragione del trasporto dall'attracco delle navi fino all'interno della città e in attesa che si tenessero i mercati periodici cittadini, durante i quali sappiamo che erano solitamente allestite le *auctiones* (come doveva essere uso, probabilmente, soprattutto per le merci prodotte *in loco* o importate da centri dell'entroterra).

Pertanto, sebbene l'*auccio* della bella Pasicompsa sia solo una finzione, precisa sembra l'ambientazione scelta per lo svolgimento della vendita all'asta, diversa da quelle che compaiono negli altri riferimenti ad *auctiones* private nell'arco della vasta produzione del Sarsinate.

6.2. Il contenuto della 'proscriptio': le condizioni di vendita

Mi soffermo ancora sui versi con cui si conclude la commedia dei *Menaechmi*, allorché Plauto lascia parlare lo schiavo Messenione, che affrancato proclama la vendita all'asta dei beni del suo ex *dominus*. Riporto per comodità i versi che interessano (Plaut. *Men.* 1157 ss):

| | | |
|------|---|------|
| MES. | Auctio fiet Menaechmi mane sane septimi. Venibunt servi, supellex, fundi, / aedes; omnia Venibunt, quiqui licebunt, praesenti pecunia. Venibit uxor quoque etiam, siquis emptor venerit. | 1160 |
| | Vix credo auctioe tota capiet quinquagesis aes. Nunc spectatores valete et nobis clare plaudite. | |

In questo modo infatti, da un lato, si evitavano il disagio e i costi del trasporto via terra fino al centro cittadino e poi al foro, laddove questo non fosse nelle immediate vicinanze dello scalo marittimo; dall'altro, si scongiurava che a seguito dell'ulteriore spostamento della merce le sue condizioni potessero deteriorarsi rispetto a quelle iniziali, esistenti al momento dell'attracco delle navi nel *portus*. La vendita di vino, nel contesto dell'*emptio venditio* consensuale ed obbligatoria, suscitò in età classica un forte interesse tra i giuristi, soprattutto per il problema dell'individuazione delle caratteristiche della *merx* in quanto assunte dalle parti nel contratto. L'attenzione dedicata nelle fonti al caso dell'incadimento del vino dipendeva credibilmente dal suo frequente verificarsi nella prassi commerciale e dalla rilevanza economica della modificazione della merce. Sul tema vi è un'ampia letteratura. Tra i contributi più recenti si ricordano: M.M. Benítez López, *La venta de vino y otras mercancías en la jurisprudencia romana*, Madrid 1994, in part. 101 ss.; A. Burdese, *Catone e la vendita di vino*, in *SDHI.* 66 (2000), 269 ss.; É. Jakab, 'Vinum effundere' in *Ulp. D. 18.6.1.3*, in *ZSS.* 116 (1999), 71 ss.; Ead., *Ein 'fundus cum instrumento legatus' und der 'verbliebene Wein'*: *Scaevola D. 33.7.27.3 zum Kauf mit Anzahlung*, in *ZSS.* 119 (2002), in part. 194 ss., con bibl. Per un'analisi recente sul commercio di vino nell'impero romano e sulle sue varie tipologie, cfr. in part. A. Tchernia, *La vente du vin*, in E. Lo Cascio (a cura di), *Mercati permanenti e mercati periodici*, cit., 199 ss.

È stato giustamente osservato in dottrina, che in questo passo sarebbe riprodotto – «seppure in forma scherzosa» – il contenuto tipico della *proscriptio* con cui si dava pubblicità alla vendita e con la quale aveva inizio la complessa procedura delle *auctiones* a Roma¹⁵⁴. Nel presente contesto interessa sottolineare, in particolare, la similitudine che è possibile riscontrare tra il contenuto dell'avviso dell'*auctio* disposta da Menecmo II, nella rappresentazione del comico latino, e quello dei *libelli* con cui, nel I secolo d.C., nell'interesse dei creditori fiduciari o pignoratizi si dava pubblico annuncio per le vendite all'incanto dei beni oggetto di *fiducia* o di *pignus*, mediante affissione nel foro cittadino. Questi ultimi, a loro volta, riproducevano un contenuto e un ordine di successione delle varie indicazioni, relativi alla vendita, identici a quelli testimoniati in genere per gli avvisi d'asta¹⁵⁵.

Tra le *tabulae Sulpiciorum* concernenti *auctiones* di beni dati in garanzia ai proprietari dell'archivio, è stato identificato un certo numero di *testationes adfixi libelli de pignore vendundo o de fiduciis vendundis*. In questi documenti si attesta l'avvenuto adempimento delle formalità necessarie per dare pubblicità all'imminente vendita all'asta. In particolare, si ricorda che il relativo proclamo scritto era stato esposto pubblicamente in uno specifico punto nel *forum* puteolano, come detto, presso la *parastatica* nella *porticus Augusti Sextiana*, e per il tempo necessario fino al giorno fissato per l'*auctio* (che si teneva, a sua volta, in un luogo attiguo nella piazza principale della città, ovvero presso il *chalcidicum Caesonianum*)¹⁵⁶. Nel richiamare il *libellus* se ne riproduce, sia pure sommariamente, il contenuto.

A titolo esemplificativo, trascrivo i seguenti testi.

¹⁵⁴ Cfr. M. Talamanca, *Contributi*, cit., 108. In tempi più recenti, É. Jakab, 'Praedicere' und 'cavere', cit., 30, ha sostenuto che in questi versi Plauto tramanderebbe, seppure in forma parodistica, un «Bekanntmachungsformular». Come visto sopra nel testo, anche per le vendite all'asta in Grecia il procedimento si apriva con la pubblicazione di uno o, più spesso, di diversi avvisi scritti, che venivano affissi in luoghi pubblici. Su ciò spec. F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., 284 ss., in part. 290 ss.

¹⁵⁵ Il *libellus* – anche detto *tabula*, *album* o *titulus* – enunciava le condizioni della vendita, il luogo, il giorno, l'ora previsti per lo svolgimento dell'*auctio*, oltre naturalmente a descrivere gli oggetti in vendita, come testimoniano ad es. Cic. *Catil.* 2.8.18; *Quinct.* 4.15. Cfr. per tutti G. Humbert, s.v. 'Auctio', cit., 543. Doveva perciò trattarsi di uno schema di massima che, almeno nelle sue indicazioni essenziali, può dirsi diventato con il tempo 'standard'. Mi sembra credibile che soprattutto nelle *venditiones* organizzate dai *coactores* (o *coactores argentarii*) come in quelle ordinarie disposte nell'ambito di un'attività commerciale e speculativa si utilizzasse, per aste del medesimo tipo, un contenuto uniforme per l'avviso d'asta, uno schema predefinito e arricchito di volta in volta delle sole indicazioni specifiche per la singola *auctio* (concernenti appunto il tempo di svolgimento, l'identificazione del *dominus auctionis*, la descrizione degli oggetti messi all'incanto, particolari condizioni della vendita etc.).

¹⁵⁶ Vd. *supra*, nt. 150.

TPSulp. 85:

tab. I, pag. 2

Ti(berio) Claudio Caesare Aug(usto) V
L(ucio) Calventio Vetere co(n)s(ulibus)
III non(as) Octobr(es).

Puteol(is) in foro in porticum Augusti
Sextiana in parastatica libellus 5
adfixus fuit, in quo scriptum erat
id quod infra scriptum est:

«Homo Felix, homo Carus, homo
Ianuarius, mulier Primigenia,
mulier Primigenia iunior, 10
puer Ampliatus, quae mancipia
M(arcus) Egnatius Suavis C(aio) Sulpicio

pag. 3

Cinnamo f(idei) f(iduciae) c(ausa) HS n(ummo) I pro HS XXVI mancipio
dedisse dicebatur,
ven<i>b(unt) pr(idie) ìdus Octobres primas Putiolis
ìn foro ante chalcidicum Caesonian(um)
h(ora) III. 5
Fiducia proscribi coepta est ex XVII k(alendas) Octo(bres)
Ti(berio) Claudio Caesare Augusto V
L(ucio) Calven[t]i[o] V(eter) e co(n)s(ulibus);

TPSulp. 90:

tab. I, pag. 2

P(ublio) Petronio Turpiliano
L(ucio) Iunio Caesennio Paeto co(n)s(ulibus)
XIV k(alendas) Martias. Puteolis in portic=
u Augusti Sextiana in parastatic=
a libellus adfixus fuit, in quod erat 5
scriptum id quod est infra:
«Mulier Fortunata, quam Marci=
a Aucta C(aio) Sulpicio Oniro fidei fi=
duciae causa HS n(ummo) I mancipas=
se diceretur, venibit III no=
nas Martias primas 10

pag. 3

Puteolis ante chalcidicum
Caesonianum sub praecone
pecunia praesenti.
F[i]ducia, q(ua) d(e) a(gitur), proscribi coepta est
pr(idie) nonas Febru[ar]i(ias), 5
[P(ublio)] Petronio Turpiliano
L(ucio) Iunio Caesennio co(n)s(ulibus)».

La prima delle due *testationes* qui riprodotte fa parte, con TPSulp. 86 e 87, del dossier relativo alla vendita dei sei schiavi di M. Egnatius Suavis, da lui fiducia-

riamente mancipati al creditore C. Sulpicius Cinnamus per garantire un debito di 26.000 sesterzi. Redatto il 5 ottobre del 51, il documento attesta le avvenute formalità previste per l'affissione del *libellus* concernente un'*auctio* che si sarebbe dovuta svolgere il 14 ottobre, ma alla quale in realtà, almeno nel giorno fissato, non si procedette probabilmente a seguito della morte di Suavis¹⁵⁷.

Il secondo documento, insieme con altre tre *testationes* (TPSulp. 91-93), tutte del febbraio del 61, riguarda la vendita all'incanto della schiava Fortunata, fiduciariamente mancipata da Marcia Aucta al suo creditore C. Sulpicius Onirus in garanzia di un mutuo. Anche questa *testatio* documenta le avvenute formalità dell'affissione per trenta giorni continui (dal 4 febbraio del 61 al 5 marzo dello stesso anno) del *libellus* di vendita all'asta, la quale avrebbe avuto luogo il 5 marzo del 61¹⁵⁸.

In tutti gli esemplari di *testationes adfixi libelli* (in particolare, *de pignore vendundo* e *de fiduciis vendundis*) dell'archivio dei *Sulpicii* (TPSulp. 83-85; TPSulp. 90-93), come si può riscontrare per i due documenti sopra riportati, il contenuto essenziale dell'avviso d'asta di volta in volta citato e riprodotto nelle tavolette cerate è analogo. Per 'contenuto essenziale' intendo quella parte della *proscriptio* che non poteva mancare e che era identica per tutte le *auctiones*, a prescindere cioè da condizioni specifiche della vendita. Queste ultime potevano eventualmente aggiungersi alle indicazioni generali in singole ipotesi e servivano per adattare in concreto il procedimento alle caratteristiche peculiari della singola *auctio*, alla natura dei beni posti all'asta e, soprattutto, alle diverse esigenze dei venditori come alle differenti ragioni per cui si disponeva – anche al di là del caso di una contrattazione avente ad oggetto il bene dato in garanzia di un debito – una *venditio* mediante pubblico incanto¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Su questa circostanza vd. F. Costabile, *L' 'auctio' della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., 87; e più di recente G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, I, cit., 192 ss.

¹⁵⁸ Sul significato da attribuire alla circostanza che queste *testationes adfixi libelli* si ripetono con cadenza periodica nell'arco dei trenta giorni di durata della *proscriptio*, fra la data di inizio e quella fissata per lo svolgimento della vendita all'asta, cfr. F. Costabile, *L' 'auctio' della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., 89 ss. e G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, I, cit., 198 ss. Sul valore della *proscriptio* delle tavolette pompeiane rispetto all'adempimento dell'obbligo di *denuntiatio* nella procedura esecutiva cfr. adesso S. Romeo, *Fiducia auctio-nibus vendunda*, cit., spec. 214 ss.

¹⁵⁹ Anche questa considerazione lascia ipotizzare che i bandi di vendite all'asta organizzate a cura di intermediari fossero redatti secondo le istruzioni dei *domini auctionis* e, verosimilmente, prima della pubblicazione fossero sottoposti alla loro attenzione. Quest'osservazione potrebbe offrire – forse – un elemento da addurre a favore della tesi, che può dirsi prevalente nella letteratura recente, in base alla quale il contratto di vendita sarebbe intercorso tra il *dominus auctionis* e l'acquirente (vd. anche nt. successiva). Cfr. spec. M. Talamanca, *Contributi*, cit., 131 ss., che trae argomento in tal senso dalla considerazione che, se venditore fosse stato l'argentario, illogico sarebbe risultato riferire a questi il regime della responsabilità per evizione e per vizi occulti; Id., *s.v. Vendita (dir. rom.)*, cit., 307 nt. 29; Id., *rec. a A. Petrucci, 'Mensam exercere'*, cit., 836. Analoghi argomenti anche in J.A.C. Thomas,

Rientrava in questo nucleo essenziale del *libellus* innanzitutto l'indicazione degli oggetti. Questa, tuttavia, nel caso delle *auktiones* puteolane, non si risolveva in una mera per quanto puntuale enumerazione dei beni posti all'asta, ma includeva anche una precisazione importante, concernente il fatto che questi oggetti erano messi in vendita su iniziativa del creditore fiduciario o pignoratizio, in quanto rimasto insoddisfatto nella sua pretesa. Si richiama perciò il nominativo del debitore proprietario dei beni, la circostanza che gli stessi erano stati dati in un determinato giorno al *dominus auktionis* in garanzia del credito e la forma negoziale scelta per la costituzione della garanzia.

Queste ultime indicazioni ovviamente mancano nella *proscriptio* (o proclamazione orale della vendita e delle relative condizioni) alla quale nella commedia dei *Menaechmi* si immagina proceda Messenione. Tuttavia, sembra utile segnalare la circostanza che sia nelle tavolette dell'archivio dei *Sulpicii* sia nei versi plautini, il proclamo – che nel primo caso è scritto e nel secondo è orale, come detto – si apre con l'indicazione degli oggetti posti all'asta e con la precisazione circa la titolarità dei beni stessi. Così l'ex schiavo di Menecmo II può limitarsi a indicare il nominativo del suo patrono, che è anche colui che dispone la vendita all'incanto, il *dominus auktionis* cioè. Per le *venditiones* puteolane, invece, non poteva che essere indispensabile la duplice specificazione, in quanto vi era diversità fra i soggetti proprietari dei beni in vendita e coloro che procedevano all'asta in qualità di *domini auktionum* (e, nella maggior parte dei casi, non con la funzione di mediatori).

In ogni caso, sembra potersi inferire da quanto detto che la singola *auctio* si specificasse in riferimento al *dominus auktionis*, la cui menzione precede sempre ogni altra indicazione contenuta nel proclamo d'asta, anche se diverso dal *dominus* è colui che procede materialmente all'*auctio* (come risulta, per esempio, dalle *apochae Iucundianae*). Questa indicazione era dunque essenziale all'identificazione dei beni offerti con pubblico incanto¹⁶⁰.

The Auction Sale, cit., 45 s.; Id., *rec. a G. Thielmann, Die römische Privatauktion*, cit., 396 s.; H. Ankum, *Quelques problèmes*, cit., 380 ss., con altra lett. Segue tale configurazione anche A. Petrucci, *op. ult. cit.*, 99, 235, il quale in un più recente contributo sull'argomento, *In margine a Gai. 4.126a*, cit., 313 ss., affronta il problema – su cui già richiamava l'attenzione Talamanca (*supra*, in questa nota) – concernente l'esecuzione della consegna della *merx* in un'*auctio argentaria*. L'identificazione del venditore nel *dominus auktionis* fu sostenuta in passato spec. da A. Bechmann, *Der Kauf nach gemeinem Recht*, II, cit., 293; O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig 1885, 630. L'ipotesi che vede, al contrario, nell'argentario il venditore è stata seguita in passato soprattutto da Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 75 s. e da A. Pernice, *Labeo. Römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, II.1, rist. Aalen 1963 dell'ed. Halle 1895, 475. Una prospettazione di segno analogo è stata riproposta in tempi moderni da G. Thielmann, *op. ult. cit.*, 94 ss., ma ad essa argomenti decisivi sono stati opposti, tra gli altri, spec. da M. Kaser, *rec. a G. Thielmann, op. ult. cit.*, 441 ss.

¹⁶⁰ L'indicazione del *dominus auktionis* non mancava anche quando l'organizzazione dell'asta era demandata a un *argentarius*, il cui nominativo si aggiungeva a quello del pri-

Alla precisazione circa gli oggetti in vendita e i proprietari o *domini auctionum* seguiva quella relativa al giorno, all'ora e al luogo in cui si prevedeva lo svolgimento dell'*auctio*.

A questo proposito, non sembra inutile richiamare l'attenzione sulla precisa corrispondenza anche nella successione delle singole indicazioni come nell'uso dei termini tra il bando fatto proclamare da Messenione nella citata scena dei *Menaechmi* e i *libelli* riprodotti nelle *testationes* concernenti le *auktiones* puteolane; i quali a loro volta dovevano rispondere, come detto, a un uso generalizzato nella redazione degli avvisi di *venditiones* all'asta. Anche per il primo, infatti, all'elencazione degli oggetti identificati in riferimento al proprietario che ha deciso di porli all'asta, segue la precisazione del giorno e dell'ora, o meglio del momento della giornata in cui si prevede lo svolgimento della vendita.

Nell'avviso per l'asta di Menecmo II non è segnalato il luogo, in quanto nella finzione scenica s'immagina che la *venditio* sia proclamata nello spazio in cui essa si dovrà tenere trascorsi sette giorni, e che naturalmente non può essere se non quello in cui si svolge l'intera azione descritta nelle battute conclusive della commedia; ovvero la piazza principale della città.

A queste indicazioni, che rappresentano il nucleo essenziale del bando, seguivano poi quelle concernenti le condizioni speciali di vendita, proprie della singola *auctio*.

Al riguardo si deve sottolineare come anche nell'avviso proclamato da Messenione è indicata una condizione di vendita particolare che si ritrova identica in taluni dei *libelli* citati nelle tavolette dell'agro Murecine: ovvero, la precisazione per cui si prevede che i beni messi all'asta saranno venduti *praesenti pecunia* (... *venibunt, quiqui licebunt, praesenti pecunia*, Plaut. *Men.* 1160).

Si è molto discusso, soprattutto in passato, sul significato di questa locuzione nei versi plautini. Innanzitutto, la possibilità che qui si faccia riferimento

mo. Cfr. TPSulp. 82, che contiene una ricevuta del prezzo di una vendita all'asta fatta a cura di C. Sulpicius Cinnamus, essendo *domina auctionis* Patulcia Erotis. Per l'affermazione secondo cui l'intermediario avrebbe agito in questa *auctio* in veste di banchiere di professione, cfr. G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, I, cit., 188 (sul problema più generale della qualificazione dei *Sulpicii* come *argentarii* vd. *supra*, nt. 88). La circostanza per cui la vendita all'incanto veniva identificata in base al riferimento al *dominus auctionis* sembra favorire l'ipotesi che venditore nelle *auktiones* private in cui intervenisse l'*argentarius* fosse il *dominus* stesso, proprietario dei beni o creditore pignoratorio o fiduciario. Inoltre, proprio al *dominus* che disponeva la vendita all'asta dovevano essere destinate le norme edilizie, in particolare quelle che imponevano di indicare tra le condizioni di vendita anche eventuali difetti degli schiavi o degli animali posti all'asta, come sembrerebbero provare le locuzioni *qui mancipia vendunt* o *qui iumenta vendunt*, usate nell'editto per indicare i destinatari delle relative disposizioni (vd. D.21.1.1.1 e D.21.1.38pr.). Nella stessa direzione si può richiamare l'attenzione sulla circostanza che la presenza o l'assenza di difetti nella cosa andavano ad incidere sulla determinazione del prezzo base, come sulla possibilità di suscitare offerte al rialzo, insomma sull'interesse del *dominus* stesso a realizzare un certo ricavato dalla vendita.

a una vendita in contanti ha fatto sorgere il problema del rapporto su questo punto con il precedente greco ¹⁶¹. Già Talamanca però osservava giustamente che l'accenno a una *venditio praesenti pecunia* non deve far supporre che Plauto in questo luogo, attenendosi al suo modello, abbia presentato una situazione giuridica greca. Egli ha sottolineato, infatti, come proprio «la specifica esclusione della vendita a credito faccia supporre che allo scrittore fosse presente una situazione in cui la vendita a credito fosse conosciuta» ¹⁶². Dal momento che ciò si adatta meglio alla compravendita romana (in qualsiasi modo essa si conformasse all'epoca di Plauto) che a quella greca, è probabile, a suo avviso, che l'accenno a una vendita *praesenti pecunia* sia frutto di un'aggiunta originale del Sarsinate ¹⁶³.

¹⁶¹ Come è noto, il diritto greco non conosceva una vendita a credito. Cfr. per tutti E. Cantarella, *s.v. Vendita (diritto greco)*, in *NNDI*. 20, Torino 1975, 593.

¹⁶² Cfr. M. Talamanca, *Contributi*, cit., 108 s. Seguono quest'argomento anche J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 498 («L'emploi de l'expression *praesenti pecunia*, comme le remarque M. Talamanca, va dans le même sens: si l'auteur précise que la vente se fera au comptant, cela signifie que la vente à crédit est également connue [...]») e N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 53.

¹⁶³ Sul punto concordano J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 498 e F. Costabile, *L'auctio' della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., 108 ss. Si può forse aggiungere a sostegno di questa conclusione che l'indicazione di una vendita *praesenti pecunia* meno si adatta alle caratteristiche del procedimento di vendita all'asta in Grecia, in quanto in questa il pagamento non era immediato e in soluzione unica. Come risulta dalla documentazione papiracea, in particolare, era uso che l'offerente aggiudicatario versasse una prima parte del prezzo, differendo ad un successivo momento il pagamento dell'intero, che solitamente veniva a sua volta rateizzato. Cfr. su quest'aspetto F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., 300 ss. Inoltre, nelle vendite all'asta greche non doveva essere frequente il ricorso all'attività creditizia degli argentari (vd. *supra*, nt. 113). Tutto ciò fa pensare appunto che il pagamento fosse solitamente in contanti e che una facilitazione nel versamento dell'intero importo da parte dell'aggiudicatario, soprattutto nelle vendite di maggior valore, fosse già rappresentata dalla possibilità di frazionare la somma dovuta in più rate. Anche nelle *auctiones* romane il pagamento poteva essere frazionato o aver luogo in versamenti successivi, come attestano le *apochae Iucundianae*: ad es. *CIL*. IV, Suppl. I, 3340, nr. 23. Eppure le *auctiones* realizzate attraverso la mediazione del noto banchiere pompeiano erano certamente vendite a credito. Secondo F. Costabile, *op. ult. cit.*, 113 ss., in part. 114, la spiegazione più probabile della rateizzazione della somma dovuta dall'*argentarius* al venditore in questi due documenti sarebbe che «essa fosse a sua volta la conseguenza di un pagamento differito dell'aggiudicatario, ovvero di un corrispondente pagamento rateale che l'*argentarius* conveniva di accordare all'*emptor*». Più in genere, sulle modalità di pagamento nelle *auctiones* a Roma, oltre all'autore da ultimo citato, cfr. M. Talamanca, *Contributi*, cit., 108; Id., *s.v. 'Auctio'*, cit., 1535; J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 493; Id., *Les affaires de Monsieur Jucundus*, cit., 54 nt. 1; N.K. Rauh, *Finance and Estate Sales*, cit., 61 ss. Elementi concernenti il rapporto tra il pagamento del prezzo e la consegna della cosa nelle *auctiones argentariae* si traggono da Gai 4.126a, su cui spec. M. Talamanca, *rec. a A. Petrucci, 'Mensam exercere'*, cit., in part. 836 s.; A. Petrucci, *In margine a Gai. 126a*, cit., 313 ss.

Già Mommsen interpretava questa indicazione plautina come riferita a un uso specifico nelle *auctiones* romane – soprattutto per l'epoca più antica – di disporre vendite all'asta in contanti anziché a credito ¹⁶⁴.

Oggi, dopo la scoperta e la restituzione delle tavolette cerate pompeiane, in particolare di quelle dell'archivio dei *Sulpicii* concernenti vendite all'asta, l'osservazione di Talamanca, secondo cui il riferimento nei versi dei *Menaechmi* a una vendita all'asta conclusa in contanti potrebbe essere frutto di un'aggiunta rispetto al modello greco ¹⁶⁵, può trovare un elemento favorevole nel raffronto con la prassi campana di età giulio claudia; e comunque la condizione richiamata da Plauto può dirsi rispondente a un uso caratteristico nelle *auctiones* romane.

In TPSulp. 90, 92 e 93 si attesta, come detto, l'avvenuta affissione per trenta giorni continui nel luogo a ciò adibito nel foro puteolano del *libellus* relativo alla vendita all'asta della schiava Fortunata, e in tutte queste *testationes* si riproduce il medesimo avviso rimasto affisso in luogo pubblico per il tempo necessario. In esso, dopo le indicazioni essenziali concernenti l'oggetto, il proprietario e il creditore fiduciario, la circostanza dell'avvenuta *mancipatio fiduciae causa* della schiava da parte della debitrice a C. Sulpicius Onirus, la data, l'ora e il luogo fissato per l'asta, si annuncia una specifica condizione della vendita, con una locuzione identica a quella che abbiamo visto impiegata da Plauto nei citati versi dei *Menaechmi*. Si ricorda che nel *libellus* si disponeva che la vendita all'asta avesse luogo *praesenti pecunia* (... *libellus adfixus fuit, in quod erat / scriptum id quod est infra: / Mulier Fortunata ... venibit ... //* [pag. 3] ... *sub praecone / pecunia praesenti*, TPSulp. 90, pag. 2, ll. 5-10 e pag. 3, ll. 2-3).

Rispetto all'affermazione di Mommsen ¹⁶⁶, inoltre, le tavolette pompeiane provano l'uso della specifica *lex venditionis* relativa al pagamento in contanti ancora per la metà del I secolo d.C.

L'espressione *praesenti pecunia vendere* ad indicare una vendita in contanti si ritrova in numerose altre fonti, in particolare in testi giuridici di diverse epoche ¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Cfr. Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 75 nt. 4, il quale sottolinea come fosse lo stesso *argentarius* nelle *auctiones* realizzate attraverso la sua mediazione a stabilire le modalità di pagamento, in particolare a disporre che si vendesse a credito o a contanti, e nell'ultimo caso era sempre lui a fissare il termine entro cui effettuare il pagamento e l'eventuale garanzia da offrire.

¹⁶⁵ M. Talamanca, *Contributi*, cit., 108. Alla medesima conclusione giunge anche J. Andraud, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 498.

¹⁶⁶ Vd. *supra*, nt. 164.

¹⁶⁷ Cfr. *FIRA*. III, nr. 92, ll. 14 s. (*pecunia praesenti / venderet*); *CIL*. I², 585, l. 74 (*praetor ... agrum locum ... pecunia praesenti vendito*); D.14.3.5.15 (Ulp. 28 *ad ed.*) (*praesenti pecunia vendere*). Di *certa pecunia, numerata ...* parla, in riferimento a un'*auctio* pubblica, Cic. *leg. agr.* 1.1.2.

La circostanza che si prevede un'*auctio* in contanti, la quale in TPSulp. 90, 91 e 92 è specificamente segnalata¹⁶⁸, non si riscontra però in tutte le *testationes* concernenti l'avvenuta affissione del *libellus*. È evidente, pertanto, che doveva trattarsi di una particolare condizione della vendita, che laddove accolta dal *dominus auctio* e indicata nel bando dall'intermediario per mezzo dei suoi collaboratori (eventualmente degli stessi *praecones*), andava indicata già nel proclamo pubblicato prima dell'apertura della licitazione¹⁶⁹.

È chiaro che la ragione per cui questa circostanza andava puntualmente segnalata fra le condizioni di vendita già nell'avviso d'asta era legata all'esigenza di garantire la partecipazione alla licitazione di tutti i possibili futuri offerenti alle medesime condizioni, assicurando cioè a parità di condizioni pari opportunità di vedere accolta l'offerta. Preannunciare fra le *leges venditionis* anche quella relativa al pagamento in contanti significava mettere tutti coloro che intendessero partecipare alla gara nella situazione di fare una tale offerta, procurandosi per tempo i contanti necessari.

Comunque si voglia interpretare questa circostanza, è senz'altro interessante evidenziare ai fini della presente discussione che, anche nel proclamo immaginato per l'asta di Menecmo II, l'indicazione di una vendita *sub praecone* fatta *praesenti pecunia* assume il medesimo significato che essa ha nelle citate tavolette dell'agro Murecine.

6.3. *L'intervallo tra la pubblicazione dell'avviso d'asta e il giorno della vendita*

Al momento di procedere alla proclamazione dell'*auctio*, Messenione si rivolge a Menecmo II chiedendo per quale giorno deve annunciare la vendita. Alla risposta dell'ex *dominus* – *Fore quidem die septimi* (Plaut. *Men.* 1156) –, egli rivolto al pubblico dichiara: *Auctio fiet Menaechmi mane sane septimi* (*Men.* 1157). Dunque, si dispone che l'asta dovrà tenersi trascorsi sette giorni da quello della sua proclamazione, e al mattino.

¹⁶⁸ Cfr. F. Costabile, *L' 'auctio' della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., 107 ss.; e adesso G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, I, cit., 198 nt. 41. A un pagamento in contanti potrebbe fare riferimento anche l'*apocha* attestata in TPSulp. 82: cfr. G. Camodeca, *op. ult. cit.*, 29 ss.

¹⁶⁹ Sulla circostanza che la specifica condizione relativa al pagamento in contanti andasse indicata tra le condizioni di vendita nel bando d'asta cfr. di recente A. Petrucci, *In margine a Gai. 4, 126a*, cit., 324 s. Più in genere, sul significato da attribuire alla mancata indicazione relativa al pagamento in contanti nelle altre *tabulae* dell'archivio pompeiano dei *Sulpicii* vd. F. Costabile, *L' 'auctio' della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., 108 ss., il quale interpreta questo dato come una conferma della circostanza che nella prassi ricorresse anche la vendita con pagamento differito.

Sappiamo, in particolare dalle tavolette relative alle vendite all'asta pu-teolane, che le *auctiones* si tenevano solitamente di mattina nelle ore di punta, quelle in cui maggiore era l'affluenza nel foro e in cui si svolgevano con maggiore intensità che in altri momenti le principali attività cittadine, inclusa quella giurisdizionale (penso, in particolare, a quella degli *aediles curules*, che doveva riguardare, specie nei tempi più risalenti, fra le contrattazioni mercantili proprio le *auctiones* private di *mancipia* e di *iumenta*). Nelle citate *testationes* dell'archivio dei *Sulpicii*, l'*hora* prevista per l'asta è per lo più l'*hora tertia*¹⁷⁰, cioè a seconda delle stagioni tra le 8.30 circa, nei mesi estivi, e le 10.00 in gennaio. Il riferimento nel proclamo che Plauto immagina sia annunciato al pubblico da Messenione a uno svolgimento *mane*, di mattina appunto, sembra confermare l'usanza attestata nei documenti campani, per cui le *auctiones* si tenevano nelle prime ore della giornata.

Quanto alla data prevista per l'asta dei beni di Menecmo II, questi indica al suo liberto e banditore di annunciarla trascorsi sette giorni. Pertanto, *sane (die) septimi* da quello dell'avviso significa che l'asta è prevista decorsi otto giorni, se si computa anche quello presente della proclamazione. A mio avviso, vi potrebbe essere qui il riferimento a un periodo di tempo necessario tra l'annuncio della vendita e il giorno fissato per l'*auctio*, che corrisponde (per l'epoca a cui si riconducono le *fabulae* plautine) all'intervallo che usualmente intercorreva tra un mercato periodico e l'altro nella città¹⁷¹, di modo che l'asta potesse cadere in un giorno di mercato.

Andreau ha ipotizzato che le vendite all'asta si tenessero in concomitanza con i mercati cittadini, cioè durante le *nundinae*¹⁷². L'affermazione dello stu-

¹⁷⁰ Sul punto vd. F. Costabile, *L' 'auctio' della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., 77.

¹⁷¹ Sulle *nundinae* e sull'intervallo fra i giorni di mercato cfr., per tutti, W. Kroll, *s.v. 'Nundinae'*, in *PWRE*. 17.2, Stuttgart 1937, 1467 ss. Sull'argomento c'è un'ampia messe di studi. Tra gli altri, vd. E. Gabba, *Mercati e fiere nell'Italia romana*, in *Studi classici e orientali* 24 (1975), 141 ss.; J. Andreau, *Histoire des métiers bancaires et évolution économique*, in *Opus* 3 (1984), 99 ss.; C. Granados Fernández, '*Nundinae*: *'dies fasti'*, *'nefasti'*, *'feriae'*, *'sollemnes'*? Interpretaciones de Macrobio, in *Actas del VIII congreso español de estudios clásicos (Madrid, 23-28 septiembre 1991)*, I, Madrid 1994, 575 ss.; e, tra gli altri, i due contributi di L. Cracco Ruggini, *Plinio il Giovane a proposito di 'nundinae' private inter-cittadine: dispositivi giuridici e collusioni di fatto tra centro e periferia* e di A. Storchi Marino, *Reti interregionali integrate e circuiti di mercato periodico negli 'indices nundinarii' del Lazio e della Campania*, in E. Lo Cascio (a cura di), *Mercati permanenti e mercati periodici*, cit., rispettiv., 161 ss. e 93 ss.

¹⁷² Cfr. spec. J. Andreau, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, cit., in part. 76 ss.; Id., *Histoire des métiers bancaires*, cit., 99 ss.; Id., *Pompéi. Enchères, foires et marchés*, cit., 104 ss., dove si illustra in particolare la coincidenza tra le *nundinae* e lo svolgimento delle *auctiones* a Pompei e a Pozzuoli. L'uso di tenere le vendite all'asta nei luoghi in cui si tenevano i mercati periodici e in concomitanza con questi non doveva rappresentare consuetudine esclusiva dei romani. Così anche nel mondo greco sembra che, almeno alle origini, le vendite all'asta si tenessero in località destinate allo svolgimento dei mercati cittadini (e perciò,

dioso ha trovato poi una significativa conferma nella documentazione epigrafica relativa alle *auktiones* puteolane¹⁷³. Dai documenti dell'archivio dei *Sulpicii* infatti è emerso, come hanno sottolineato a più riprese Costabile¹⁷⁴ e Camodeca¹⁷⁵, che tra il giorno fissato per lo svolgimento dell'asta e quello di inizio della *proscriptio* – quest'ultimo nelle tavolette campane coincide con quello di affissione dell'avviso sulla *parastatica* della *porticus Augusti Sextiana* nel *forum* di Puteoli – intercorre sempre un periodo di trenta giorni, durante i quali il *libellus* rimaneva esposto al pubblico, in modo da garantire una pubblicità continua. L'*auctio* in questi documenti è prevista per una delle *nundinae* successive nel municipio campano¹⁷⁶, trascorsi appunto i trenta giorni continui di pubblicità. Per le tavolette dell'archivio dei *Sulpicii* – come è noto – è stato possibile un raffronto fra la data di inizio della *proscriptio*, in cui veniva pubblicato per la prima volta l'avviso, e quella scelta per l'asta, in quanto vengono in genere ricordate entrambe nelle relative *testationes*¹⁷⁷; sebbene in alcuni casi non entrambe sono leggibili.

Il raffronto della testimonianza plautina con questi documenti induce a una considerazione, a mio avviso non priva di significato. Benché nei *Menaechmi* (Plaut. *Men.* 1153 ss.) s'immagini che il venditore voglia liquidare al più presto il suo patrimonio per essere in grado di lasciare nel minor tempo possibile Epidamno e raggiungere la sua città di origine, nonostante la fretta cioè, all'atto di indicare al suo ex schiavo e poi banditore la data della vendita all'asta, Menecmo II fissa l'*auctio* per un giorno successivo a un intervallo non breve, qualora si rifletta appunto sulle esigenze che motivano la decisione di porre all'asta i propri beni e sulla premura a concludere senza indugi l'affare. Il periodo sembrerebbe corrispondere proprio a quello che intercorreva usualmente tra un mercato periodico e l'altro.

Questo elemento potrebbe, forse, essere letto non solo a conferma del fatto che le *auktiones* private si tenevano, per consuetudine probabilmente diffusa

verosimilmente – deduco –, in concomitanza con essi). Cfr. sul punto spec. F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., 289 s. Per la connessione delle vendite all'asta private aventi per oggetto schiavi con i relativi mercati nei centri cittadini, sia in Grecia che a Roma, vd. di recente É. Jakab, *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., *passim*.

¹⁷³ In part. TPSulp. 87, pag. 3, ll. 13 s. (*in nundinas proximas distul[isse] / vendition[em]*) e TPSulp 89, pag. 3, ll. 4 s. (*vend[it]ionem d[ist]ulisse / i[n] nundinas proximas*).

¹⁷⁴ L' *'auctio' della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., in part. 77, 84 nt. 3.

¹⁷⁵ Cfr. *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, I, cit., 185, 195.

¹⁷⁶ Sui dati offerti dalle testimonianze epigrafiche a conferma del passaggio dal ritmo più antico di otto giorni a quello settimanale, per il calendario commerciale del Lazio e della Campania nel primo secolo dell'impero, vd. adesso J. Andreau, *Les marchés hebdomadaires du 'Latium' et de Campanie au Ier siècle ap. J.-C.*, in E. Lo Cascio (a cura di), *Mercati permanenti e mercati periodici*, cit., 69 ss.

¹⁷⁷ Cfr. F. Costabile, *L'auctio' della 'fiducia' e del 'pignus'*, cit., in part. 69 ss., con altra lett.; G. Camodeca, *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, I, cit., 188 ss.

già all'epoca di Plauto, nei giorni di mercato, durante appunto le *nundinae*, proprio come è testimoniato nei citati documenti epigrafici per la prassi del primo secolo dell'impero in Campania. Esso può essere interpretato, verosimilmente, anche a riprova della circostanza che tra la data fissata per l'*auctio* e l'inizio della *proscriptio*, o meglio la proclamazione dell'asta con l'annuncio delle condizioni di vendita – atteso infatti che in *Men.* 1153 ss., così come nelle *fabulae* plautine in genere, la funzione che è tipica della *proscriptio* appare assolta dall'annuncio verbale fatto dal *praeco*¹⁷⁸ –, dovesse necessariamente intercorrere un lasso di tempo utile a garantire una buona pubblicità. Questo periodo, probabilmente, doveva rispondere almeno all'intervallo fra un mercato periodico e l'altro, appunto otto giorni, in modo soprattutto che l'asta cadesse in concomitanza con le *nundinae* successive¹⁷⁹.

Comprensibilmente, il periodo si prolungava di molto nelle ipotesi di *auctiones* aventi per oggetto beni dati in *fiducia* o *pignus*, proprio perché per queste aste subentravano esigenze differenti, connesse con la tutela anche degli interessi dei debitori ai quali appartenevano le cose messe in vendita. Andava loro garantito un controllo sulla procedura onde accertarsi sia che gli oggetti dati in garanzia fossero venduti nel migliore dei modi sia che l'eventuale *superfluum*¹⁸⁰, soddisfatto il creditore, fosse loro restituito.

¹⁷⁸ È quanto ha sottolineato di recente É. Jakab, *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., 29 ss., la quale in base a questa circostanza ha sostenuto che all'epoca di Plauto le informazioni sulle qualità e sulle caratteristiche in genere della merce posta all'asta fossero date oralmente dal banditore e che solo più tardi sarebbe subentrata anche la *proscriptio* come avviso d'asta fatto per iscritto. Ritengo, tuttavia, che dalla mancata allusione a un bando scritto, nei riferimenti plautini alle *auctiones*, non sia possibile desumere certamente l'assenza di quest'uso al tempo del Sarsinate, in quanto non sono da sottovalutare le esigenze connesse con la rappresentazione scenica, soprattutto nei luoghi in cui Plauto fa rivolgere il *praeco* (come banditore in un'*auctio*) direttamente agli spettatori. Su ciò cfr. *supra*, nel testo. Sulla funzione attribuita dal comico di Sarsina all'araldo, in particolare nei prologhi delle sue *fabulae*, cfr. D. Gilula, *The Crier's Routine (Plaut., 'Asin.' 4-5; 'Poen.' 11-5)*, in *Athenaeum* 81 (1993), 283 ss.

¹⁷⁹ Secondo É. Jakab, *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., 31, l'intervallo di sette giorni (in realtà, otto se si calcola anche quello della proclamazione dell'asta) indicato nei *Menaechmi* poteva essere richiesto nelle *auctiones* più importanti, mentre nelle vendite di beni di minor valore, l'asta avrebbe potuto svolgersi anche subitanamente.

¹⁸⁰ Sulla restituzione del *superfluum* che residuava dal ricavato della vendita, una volta soddisfatto il creditore che aveva predisposto l'*auctio*, vd. TPSulp. 77, su cui G. Camodeca, *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, I, cit., 176.

7. IL RUOLO DEL 'PRAECO' ALL'EPOCA DI PLAUTO E LA SUA ESTRAZIONE SOCIALE

In questo paragrafo prendo in considerazione, in particolare, il *praeconium* assunto da Messenione nell'asta del suo patrono (*Men.* 1155 ss.).

Ancora qualche osservazione sulla figura del *praeco*, quale emerge dagli accenni del Sarsinate, può essere utile per avvalorare l'affermazione della romanità dei riferimenti alle *auktiones* private nelle relative *fabulae*.

Al banditore, come visto sopra, si fa accenno più volte nelle commedie plautine. Due, in particolare, sono i luoghi che maggiormente rilevano: *Plaut. Men.* 1154 ss. e *Stich.* 193 ss.

Nei versi dello *Stichus* – si ricorderà – è Gelasimo che parla. In un lungo monologo, a cui assiste Crocozia, egli si sfoga lamentando di non ricevere ormai da tempo inviti a un lauto pasto. Costretto dalla fame, in un crescendo di comicità, il parassita decide infine di mettersi all'asta.

Nelle *auktiones* si faceva di solito ricorso al banditore, al quale toccava una piccola percentuale¹⁸¹. Ebbene, Gelasimo per vendere sé stesso decide di risparmiare il costo della prestazione del *praeco*, sottolineando come fare a meno di un araldo significasse tuttavia ricorrere a *mores barbari*.

Si è molto discusso sul significato da attribuire a quest'espressione nel contesto del riferimento che fa il commediografo latino al mancato ricorso in una vendita privata all'asta alla mediazione di un *praeco*. Le spiegazioni possibili sono essenzialmente due. La prima è che anche in questo caso per *mores barbari* bisognerebbe intendere i costumi romani, nella visione dei greci¹⁸². Seguendo questa soluzione si dovrebbe considerare l'espressione assunta dal modello greco a cui avrebbe potuto attingere qui il Sarsinate. Essa non rappresenterebbe perciò frutto di un'aggiunta plautina. Diversamente, invece, per *mores barbari* ben potrebbero intendersi i costumi di popoli diversi da quello romano¹⁸³, onde non è escluso che, conformemente all'ipotesi della romanità dei riferimenti alle *auktiones* private in Plauto, anche qui potremmo essere di fronte a un'aggiunta dell'autore latino¹⁸⁴.

¹⁸¹ Sull'argomento vd. *supra*, nt. 56.

¹⁸² Sull'uso dell'aggettivazione in genere nell'opera del poeta di Sarsina, con il senso di 'italico', vd. s.v. 'Barbarus', in G. Lodge, 'Lexicon Plautinum', I, cit., 209. J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 496 nt. 4, segnala alcuni luoghi in cui Plauto avrebbe impiegato l'espressione con un significato generale. Per la posizione assunta da Andreau in merito all'uso del sintagma *mores barbari* nei versi qui discussi dello *Stichus* vd. *supra*, nt. 184.

¹⁸³ Così M. Talamanca, *Contributi*, cit., 111 ed ivi nt. 1, il quale afferma giustamente che è molto incerto se Plauto volesse fare riferimento a un ordinamento giuridico straniero in particolare, intendendo più credibilmente soltanto affermare che «fare a meno del *praeco* era un'usanza degna di popoli barbari».

¹⁸⁴ In una prospettiva non dissimile, riguardo al carattere plautino del riferimento, si pone J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine*, cit., 496 s., il quale però suggerisce

Delle due posizioni mi sembra più convincente la seconda, con la precisazione che anche a mio avviso Plauto qui non intendeva fare allusione ad alcun popolo antico in particolare, ma sottolineare che non ricorrere alla collaborazione di un banditore nell'indire una vendita all'asta poteva rappresentare soltanto uso di popoli allora sconosciuti; soprattutto ai romani, atteso che il *comicus* si rivolgeva a un pubblico romano. La battuta doveva essere intesa dai suoi spettatori, altrimenti non avrebbe avuto effetto. Pensare che il Sarsinate – che altrove attinge con piena libertà elementi di diversa tradizione e che per più aspetti mostra capacità di staccarsi dal suo modello per creare scene, finzioni e trovate originali, in grado di divertire i suoi ascoltatori¹⁸⁵ – potesse qui ripetere una battuta senza avvedersi del suo valore mi sembra poco credibile.

L'aspetto paradossale dell'intera scena dello *Stichus*, che vede protagonista il parassita costretto a vendere sé stesso al migliore offerente, raggiunge l'effetto di suscitare ilarità nel pubblico proprio attraverso la raffigurazione di Gelasimo che fa insieme da venditore, da oggetto messo all'asta e da banditore di sé stesso: quasi fosse un prigioniero che grida da sé la propria riduzione sotto un padrone migliore. È evidente che quest'effetto non sarebbe stato raggiunto

un'ipotesi diversa nel tentativo di armonizzare la romanità del passo – anche da lui ribadita, sulla base del significato dell'intera scena, in quanto estranea all'intreccio della commedia, e alla luce del riferimento a una vendita privata all'asta, in quanto tipologia rara nel mondo greco – con il senso che il sintagma *mores barbari* assume in genere nelle *fabulae* plautine. A suo avviso, l'espressione anche in questo caso andrebbe riferita a una costumanza dei romani, ma non consistente nell'uso di fare a meno del *praeco* – cosa che contrasta, giustamente, con quanto sappiamo in genere dalle fonti per le *auctiones* romane –, bensì nella consuetudine stessa, tipicamente romana, di ricorrere a una vendita all'asta. «Pourquoi les *mores barbari* ne désigneraient-ils pas l'habitude romaine de pratiquer ces ventes? Gélasime n'a pas encore annoncé qu'il vendrait ses plaisanteries. Il a seulement dépeint ses difficultés financières. Il ajoute: *comme les Romains*, je suis contraint de faire une vente aux enchères, et même, et en outre (*atque*), de me passer de *praeco*, d'annoncer et de présider la vente moi-même (ce que les Romains ne font pas lorsqu'ils ont les moyens de se payer un *praeco*)» (p. 497). Credo, tuttavia, che con questo modo di argomentare si vada troppo al di là del testo, che a mio avviso non dice né lascia supporre quanto ipotizza Andreau.

¹⁸⁵ Sulla questione dell'originalità di Plauto vi è, come è noto, una letteratura diventata nel corso del tempo sempre più ampia. Sul problema generale, tra gli altri, ricordo i recenti studi di N. Zagagi, *Tradition and Originality in Plautus*, Göttingen 1980, *passim*; Id., *Tradition and Originality in 'Cistellaria': the Characterization of Selenium and Alcesimarchus as Comic Lovers*, in R. Hartkamp - F. Hurka (Hrsg.), *Studien zu Plautus' 'Cistellaria'*, Tübingen 2004, 167 ss.; i contributi pubblicati in E. Lefèvre - E. Stärk - G. Vogt-Spira (Hrsg.), *Plautus 'barbarus'*, cit., *passim*; J.C.B. Lowe, *Aspects of Plautus' Originality in the 'Asinaria'*, in *Classical Quarterly* 42 (1992), 152 ss.; J. Blänsdorf, *Un trait original de la comédie de Plaute: le goût de la parodie*, in *Cahiers du groupe interdisciplinaire du théâtre antique* 9 (1996), 133 ss.; M. Reichel, *Überlegungen zur Echtheitskritik der plautinischen Komödien am Beispiel der 'Asinaria'*, in E. Stärk - G. Vogt-Spira (Hrsg.), *Dramatische Wäldchen. Festschrift für E. Lefèvre*, cit., 375 ss., e in questi autori altra bibl. Sulla *vexata quaestio* concernente la romanità dei riferimenti giuridici in Plauto vd. *supra*, nt. 37.

laddove agli spettatori romani non fosse stata consueta la situazione inversa a quella – perciò paradossale – di una vendita (avente qui a ‘oggetto’ il *parasitus*) annunciata dallo stesso *dominus auctiois*, per così dire; e cioè laddove il pubblico a cui erano rivolte le commedie del Sarsinate non avesse avuto presente una vendita usualmente condotta con la collaborazione di un *praeco*.

La ragione per cui credo che i *mores barbari* non possano essere quelli romani fa leva, inoltre, sull’uso nelle fonti latine di espressioni tipiche per indicare la vendita all’asta, nelle quali figura appunto la centralità del ruolo svolto nel mondo romano dall’araldo. Nella lingua latina, e in particolare nelle fonti giuridiche, espressioni come *sub praecone vendere* (o *venire*)¹⁸⁶, *sub praecone* (o *sub voci praeconis*) *subicere*¹⁸⁷ e simili¹⁸⁸ erano tipiche per indicare una vendita che si svolgeva all’asta¹⁸⁹. Più in genere, inoltre, il ruolo del *praeco* nelle *auctiones* rappresenta una costante nella letteratura latina¹⁹⁰, come frequente è il richiamo a questa figura nelle testimonianze concernenti le vendite all’asta¹⁹¹.

¹⁸⁶ Cfr. Cic. *nat. deor.* 3.84; Liv. 26.11.7. Per i testi giuridici spec.: *lex met. Vipasc. FIRA*². I, nr. 105,17; TPSulp. 90-92.

¹⁸⁷ Così spec. in Cic. *Quinct.* 49; *Att.* 12.40; *Sest.* 26.57; *off.* 2.23.83; Liv. 6.14.10; Sen. *de ira* 22.5; Apul. *met.* 9.10.4 (*voce praeconis ... subicere*) e TPSulp. 87, pag. 3, l. 3, dove la lettura dell’espressione *praeconi subiecisse* è ritenuta probabile da G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, I, cit., 195.

¹⁸⁸ In fonti tarde si trova ad es. l’espressione *sub voce praeconis conducere*: Tert. *apol.* 13.5.

¹⁸⁹ Sul punto cfr. spec. M. Talamanca, *Contributi*, cit., 111 e 132 s.; F. Costabile, *L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’*, cit., 107, dove altra bibl. Quanto alle espressioni utilizzate nelle fonti riferibili al diritto greco per indicare la vendita all’asta, T. Thalheim, *s.v. Auction (Griechisch)*, cit., 2269, sottolinea come nei tempi più antichi mancava una particolare definizione di quest’istituto e che soltanto si ritrovano nelle fonti talune locuzioni che indicano ‘il fare annunciare la vendita dall’araldo’ o ‘il vendere pubblicamente’. Con riferimento alla documentazione papiracea d’età tolemaica, F. Pringsheim, *The Greek Sale by Auction*, cit., in part. 289, ricorda l’uso della parola *πρᾶσις* e di *ἀγορασμός* per indicare le aste. Quest’ultimo termine in particolare mostrerebbe, secondo lo studioso inglese, l’originaria connessione delle vendite all’asta con i luoghi di mercato (su quest’ultimo aspetto vd. *supra*, nt. 173).

¹⁹⁰ Basti pensare al noto banditore pubblico Granio, famoso per i suoi frizzi mordaci, più volte ricordato dall’Arpinate nei suoi scritti: Cic. *Brut.* 160, 172; *orat.* 2.244, 2.253 s., 2.281. Cfr. Stein, *s.v. ‘Granius’*, in *PWRE.* 7.2, Stuttgart 1912, 1818 (nr. 8). Un *Granius* di professione *praeco* è menzionato in *CIL.* I², 1210, 7.

¹⁹¹ Vd. le fonti richiamate *s.v. ‘Praeco’*, in *TbLL.* 10.2, 497. È famosa la definizione del pubblico banditore in Schol. Hor. *Sat.* 1.6.86: *Praecones dicebantur, qui stabant ad hastam et nuntiabant pretia allata*. In genere, sul banditore nelle vendite all’asta vd. W. Leist, *s.v. Auction (Römisch)*, cit., 2270; K. Schneider, *s.v. ‘Praeco’*, in *PWRE.* 22.1, Stuttgart 1953, 1193 ss.; Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., in part. 79; M. Talamanca, *Contributi*, cit., 114 ss.; Id., *s.v. ‘Auctio’*, cit., 1535; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion*, cit., 53 ss.; F. Hinard, *La ‘pro Quinctio’, un discours politique?*, in *REA.* 77 (1975), 88 ss.; Id., *Remarques sur les ‘praecones’ et le ‘praeconium’ dans la Rome de la fin de la République*, in *Latomus* 35 (1976), 730 ss.; L. Nadjo, *L’argent et les affaires à Rome*, cit., 288 s.; C. Cascione, *‘Consensus’*, cit., 260 ed ivi nt. 151, con altra bibl. Vd. inoltre *supra*, nt. 178 per la figura del *praeco*

Ma, soprattutto, nei numerosi accenni alle *auktiones* nelle commedie di Plauto è frequente il richiamo alla figura del pubblico banditore e alle diverse mansioni da questi svolte nel relativo procedimento.

Direi pertanto che se una vendita condotta *sub praecone* rappresentava a Roma sinonimo di *auctio*, difficilmente avrebbe potuto costituire usanza tipicamente romana fare a meno della mediazione di un banditore nelle vendite all'incanto, sia pure in un'epoca più antica di quella alla quale conducono le fonti relative all'uso delle espressioni tipiche per indicare una vendita all'asta. Una centralità del ruolo del banditore nelle *auktiones* a Roma, tale da denotare la natura stessa della *venditio*, non potè affermarsi, per ipotesi, in un'epoca successiva a Plauto se nei tempi più antichi la mediazione del *praecon* avesse rappresentato un costume del tutto estraneo al mondo romano. Non solo. Muovendo da quest'osservazione, assume particolare significato ai nostri fini la circostanza che, in *Bacch.* 815, Plauto accenni alla funzione del banditore usando la locuzione *praecon praedicat* per indicare appunto l'annuncio di una vendita all'asta per mezzo dell'araldo: *O stulte, stulte, nescis nunc venire te; // Atque in copse adstas lapide, ut praecon praedicat* ¹⁹².

Veniamo, infine, ai versi 1154 ss. dei *Menaechmi*. Si ricorderà che Messenione, prima di assumere l'incarico di banditore per l'asta degli averi di Menecmo II, viene da questi affrancato anche grazie all'intercessione dell'altro fratello. A ben vedere, è proprio Messenione che si propone come *praecon* e lo fa subito dopo la propria manomissione, in segno di riconoscenza per la concessa libertà. Non a caso, infatti, viene impiegato nei versi un termine specifico, *praeconium* ¹⁹³, che reca in sé il senso di un impegno a svolgere una determinata attività nell'interesse qui del patrono.

Tutto ciò sembra descrivere, a mio avviso, una situazione più vicina alla realtà romana. La circostanza che il *praeconium* venga affidato allo schiavo appena liberato, il quale si assume un impegno di mediazione nell'*auctio*, nell'in-

nelle commedie di Plauto. Sul ruolo dei *praecones* nell'economia romana (in relazione alle vendite all'asta) e sulla loro posizione sociale, cfr. spec. N. Purcell, *The 'apparitores': a Study in Social Mobility*, in *PBSR.* 38 (1983), 147 s.; N.K. Rauh, *Auctioneers*, cit., 451 ss.

¹⁹² In genere è frequente nelle fonti l'uso di verbi come *proscribere*, *praedicare*, *praedicere* o *proponere* per designare l'annuncio dell'*auctio* fatto in luoghi pubblici ad opera di un araldo: ad es. Cic. *Quinct.* 15, *de off.* 3.13, *leg. agr.* 1.1. Sull'impiego in Plauto di queste espressioni cfr. di recente É. Jakab, *'Praedicere' und 'cavere'*, cit., 29 ss.

¹⁹³ Il termine, ad indicare l'attività del *praecon*, è usato in contesti specifici concernenti le *auktiones*. Vd. spec. Cato *agr.* 146 (sul collegamento del passo catoniano, specie per la menzione del *praeconium*, con le vendite all'asta, cfr. per tutti M. Talamanca, *Contributi*, cit., 109 s.); Cic. *fam.* 6.18.1; *lex met. Vipasc. FIRA*². I, nr. 105, 10 (*qui praeconium conduxerit* ...); *CIL.* I², 593, 94. Per la letteratura vd. già Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 81 s.; W. Leist, *s.v. Auction (Römisch)*, cit., 2271, il quale precisa come il termine *praeconium* rappresenti esclusiva qualificazione della professione di pubblico banditore nell'*auctio* romana.

teresse dell'ex padrone, richiama alla mente la consuetudine con cui nel mondo romano, sia pure in un ambito differente come è ovvio, gli uffici di *cognitor* e di *procurator* o le sostituzioni in attività negoziali erano affidati di preferenza a persone che gravitavano nell'ambito familiare del *pater familias*, solitamente ai liberti proprio in ragione dei particolari legami di doverosa riconoscenza che tenevano stretto lo schiavo affrancato al suo benefattore¹⁹⁴. Del resto, non mancano nelle fonti latine esempi di vendite all'asta condotte da liberti nell'interesse del patrono/*dominus auctiois*¹⁹⁵.

Si può ricordare, inoltre, sempre nella stessa direzione, che nelle fonti il *praeco* è sempre presentato come un collaboratore libero dell'argentario, naturalmente nelle vendite all'asta condotte attraverso la mediazione di un *coactor* (o *coactor argentarius*). Si tratta di una circostanza sulla quale aveva in passato richiamato l'attenzione Mommsen, secondo cui il fatto che nelle fonti ci si imbatta soltanto in *praeco* liberi non potrebbe spiegarsi altrimenti che con l'esistenza di uno specifico divieto legislativo nei confronti anche degli schiavi dei *coactores* (sebbene di questa non se ne abbiano prove documentali)¹⁹⁶.

In questa sede, l'osservazione dell'insigne studioso tedesco consente di dare rilievo all'accento contenuto nei *Menaechmi* alla circostanza che Messenione si assume l'incarico di bandire l'asta di Menecmo II solo dopo aver ricevuto la libertà dal suo *dominus*. Certo, la manomissione dello schiavo fedele è un 'Leitmotiv' nel teatro antico¹⁹⁷ e anche nel mondo greco i liberti conservavano a seguito dell'affrancazione legami più o meno intensi con l'ex padrone¹⁹⁸; tuttavia,

¹⁹⁴ Su quest'aspetto vi è una nutrita letteratura. Senza alcuna pretesa di completezza si citano qui tra i contributi più significativi i seguenti: F. Serrao, *Il 'procurator'*, Milano 1947, 1 ss.; A. Watson, *Contract of Mandate in Roman Law*, Oxford 1961, in part. 6; R. Orestano, *s.v. Rappresentanza (diritto romano)*, in *NNDI*, 14, Torino 1967, 798; O. Behrends, *Die Prokuratur des klassischen römischen Zivilrechts*, in *ZSS*, 88 (1971), 215 ss.; G. Fabre, 'Libertus'. *Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la république romaine*, Roma 1981, 348 ss.; A. Corbino, *Forma librare ed intermediazione negoziale*, in 'Sodalitas'. *Scritti in onore di A. Guarino*, V, Napoli 1984, 2257 ss.; R. Quadrato, *s.v. Rappresentanza (storia)*, in *ED*, 38, Varese 1987, 417 ss.

¹⁹⁵ Cfr. ad es. Plin. *epist.* 7.11.1: *Miraris, quod Hermes, libertus meus, hereditarios agros, quos ego iusseram proscribi, non exspectata auctione pro meo quincunce ex septingentis milibus Corelliae addixerit ...*

¹⁹⁶ Cfr. Th. Mommsen, *Le tavolette pompeiane*, cit., 79.

¹⁹⁷ Sul punto vd. da ultima F. Reduzzi Merola, *La 'libertas' tra scena e vita nel teatro comico latino*, in questo volume.

¹⁹⁸ Generalmente, obblighi specifici verso il patrono erano imposti al liberto nell'atto di manomissione. I più importanti erano la *παραμονά*, cioè l'obbligo fatto allo schiavo manomesso di trattarsi presso il *manumissor* o altri per un tempo più o meno lungo dopo aver acquisito la libertà, e gli obblighi in denaro. A questi potevano affiancarsi doveri specifici, indicati di volta in volta nell'atto di affrancazione, come documentano copiose iscrizioni specialmente a partire dal II sec. a.C. Su questi temi cfr. T. Thalheim, *s.v. Freigelassene*, in *PWRE*, 7.1, Stuttgart 1910, 99; U.E. Paoli, *s.v. Liberti (diritto attico)*, in *NNDI*, 9, Torino 1963, 880;

non mi sembra privo di significato il fatto che l'assunzione dell'incarico di *praeco* sia collegata con un momento successivo all'avvenuta *manumissio* del servo.

Tutto ciò induce a rafforzarmi nella convinzione che l'accenno all'*auctio* proclamata da Messenione nella citata *fabula* sia frutto di un'aggiunta dell'autore latino e possa perciò essere valutato in rapporto alla realtà romana delle vendite private all'asta.

8. CONCLUSIONI

Posso trarre infine le conclusioni della discussione fin qui svolta, sottolineando che sia considerazioni di carattere generale sia elementi che si inferiscono dagli accenni plautini alle *auctiones* private inducono a ritenere che nelle *fabulae* del poeta di Sarsina si rappresenti una realtà più vicina alle vendite all'asta a Roma che non a quelle di diritto greco.

Quanto agli aspetti di carattere generale, sono stati illustrati innanzitutto i principali e più significativi argomenti addotti in dottrina a favore della romanità dei riferimenti nella *palliata* latina alle *auctiones* fra privati. Talamanca, Thielmann, Andreau, Rauh, in particolare, hanno richiamato l'attenzione sulla circostanza che gli accenni alle aste in Plauto non appaiono coesenziali allo svolgimento della trama nelle singole commedie, ma riguardano per lo più elementi aggiuntivi o battute rivolte a suscitare divertimento e ilarità nel pubblico.

Accanto a quest'ordine di valutazioni si è scelto di prendere in considerazione un altro possibile percorso per la ricerca, ovvero quello di un confronto con la realtà greca delle vendite all'asta in genere e con le caratteristiche desunte in dottrina dalla vasta documentazione in nostro possesso. Sotto questa visuale, è parso indispensabile configurarsi le due situazioni possibili per il mondo greco, come proposte nelle diverse ricostruzioni degli studiosi. Mi riferisco, in particolare, alle differenti posizioni di Thalheim e soprattutto di Talamanca – seguito poi da Andreau –, da un lato; e a quella di Pringsheim, dall'altro.

Per i primi, nel mondo greco le vendite private all'asta, a differenza di quelle pubbliche, non avrebbero conosciuto l'impiego che esse ebbero al contrario a Roma. Sotto questa prospettiva, è evidente che il problema della 'grecità' o 'romanità' degli accenni ad *auctiones* fra privati – frequenti nella produzione plautina – si riduce sensibilmente, in quanto diventa più agevole motivare la scelta di un confronto dei singoli luoghi con le caratteristiche delle vendite all'asta nel mondo romano.

e soprattutto A. Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia*, rist. Roma 1965 dell'ed. Milano 1908, 277 ss.; Id., *Appunti sulla manomissione e la condizione dei liberti in Grecia*, Milano 1953, 37 ss.

Secondo Pringsheim, invece, in Grecia le vendite all'asta private avrebbero conosciuto una certa diffusione, ma esse sarebbero state caratterizzate da una forte presenza dell'elemento pubblicistico, o meglio da un significativo controllo da parte degli organi statali sull'intera procedura e da un diretto intervento di funzionari pubblici in momenti decisivi, come quello della pubblicità della vendita o dell'aggiudicazione del bene al migliore offerente.

Quest'impostazione induce chi, come me, sceglie un confronto dei riferimenti di Plauto alle vendite all'asta con la realtà greca, a verificare se nelle *auktiones* messe in scena dal *comicus* di Sarsina sia possibile riscontrare questa assorbente presenza dell'autorità pubblica nella procedura d'asta. Sotto tale prospettiva, tuttavia, l'esame dei testi ha condotto a un esito negativo, in quanto nei versi plautini non sono stati riscontrati elementi che possano ricollegarsi con quell'incisiva presenza di funzionari pubblici nel procedimento.

Resta possibile allora, anche sotto questo diverso angolo visuale, affermare che gli accenni nella *palliata* latina alle *auktiones* private appaiono più vicini alle caratteristiche della vendita con pubblico incanto nel mondo romano che non in quello greco.

Quanto all'analisi contenutistica dei singoli riferimenti, essa ha evidenziato una forte similitudine tra le aste messe in scena da Plauto e la procedura delle *auktiones* private a Roma.

Qui la scelta metodologica è stata quella di avvalersi del confronto – principalmente, ma non in via esclusiva – con la documentazione epigrafica concernente la prassi romana delle *auktiones* private nel primo secolo dell'impero, per la messe di informazioni utilissime da queste fornite in argomento.

Numerose sono le caratteristiche attestate nelle tavolette campane che trovano agevole riscontro negli accenni del Sarsinate alle vendite con pubblico incanto. Esse riguardano gli oggetti e le ragioni dell'*auctio*, il contenuto dell'avviso d'asta, l'ordine di successione delle singole indicazioni nel bando, le condizioni di vendita e, fra queste, in particolare le modalità di pagamento per l'aggiudicatario acquirente, il tempo e il luogo di svolgimento dell'asta, l'intervallo fra l'inizio della *proscriptio* (sostituita negli accenni plautini da un proclamo orale per mezzo dell'araldo) e il momento fissato per l'*auctio*.

La ragione che mi ha indotto a seguire questo percorso nella ricerca svolta discende dalla considerazione che per Roma non è testimoniata l'esistenza di una vera e propria regolamentazione giuridica della procedura dell'*auctio* privata nel suo insieme. Solo in riferimento a singoli aspetti, concernenti in special modo le *venditiones* di schiavi (come, in un secondo momento, anche di *iumenta*) e le *auktiones argentariae*, è possibile parlare di norme giuridiche *ad hoc*, di creazione rispettivamente edilizia (le azioni a tutela dell'acquirente contro i vizi della cosa e le cd. *stipulationes aediliae*) o pretoria (le cd. *exceptiones argentariae*). Sotto quest'angolo visuale, allora, ho ritenuto che proprio in un autore come Plauto e in opere che come le sue *fabulae* sono connotate

dall'uso di un linguaggio e da allusioni accessibili a un pubblico per lo più non giuridicamente preparato, fosse possibile trovare riferimenti a caratteristiche e regole affermatesi nella prassi delle vendite all'asta che quotidianamente si tenevano nei mercati cittadini, in un contesto non lontano dunque da quello in cui si muovevano i suoi spettatori.

Il teatro antico può essere utile allo storico del diritto nei limiti in cui rifletta avvenimenti, norme o istituti già noti da fonti di sicura riferibilità all'ordinamento di volta in volta preso in considerazione. Questo è il 'Leitmotiv' a cui s'ispira la presente indagine. In quest'ottica, mi è parsa foriera d'interessanti risultati la prospettiva consistente nel mettere in luce quelle regole, quelle caratteristiche che, affermatesi nella prassi delle *auctiones* private nel mondo romano e testimoniate in particolare (ma non solo) nelle tavolette campane del I secolo d.C., trovano evidente riscontro negli accenni di Plauto, e possano perciò dirsi esistenti già all'epoca in cui furono scritte le sue *fabulae*.